

X Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa

**Unità Dirigenziale
Assemblea**

SEDUTA CONSILIARE P.M.
2 maggio 2017

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

X Legislatura

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

2 maggio 2017

Seduta ore 11.30 – 19.00

Ordine del giorno

1. Approvazione processi verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. DPCM del 4 aprile 2017 e sostituzione temporanea di consigliere sospeso. Presa d'atto
4. Elezione del Difensore Civico presso la Regione Campania - Legge regionale 11 agosto 1978, n. 23
5. Esame del Testo Unificato “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania” Reg. Gen. 8-371-379
6. Esame della Proposta di legge “Sistema di Protezione Civile in Campania” T.U. Reg.Gen.17/340
7. Esame della Proposta di legge “Istituzione del Servizio di sociologia del territorio della Regione Campania” Reg. Gen. 82
8. Esame della Proposta di legge “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare” Reg. Gen. 74
9. Esame della Proposta di legge “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale” Reg. Gen. 350



Consiglio Regionale della Campania

10. Regolamento “Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”
Reg. Gen. 399
11. Disegno di legge “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. Reg. Gen. 418
12. Disegno di legge “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. Reg. Gen. 420
13. Adozione del Piano triennale di investimento e promozione dello Spettacolo (ai sensi della legge regionale 15 giugno 2007, n.6 - Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo). Reg. Gen. 377/II
14. Delibera di Giunta regionale n.739 del 20/12/2016 – “Articolo 5 della legge regionale n.8/1994: Approvazione delle riperimetrazioni in variante al vigente Piano Stralcio Assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino regionale Centrale”. Reg. Gen. 372/II
15. votazione della mozione “Riapertura Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero Carlo Apicella”. Reg. Gen. 160/4
16. Discussione della mozione “Aggiornamento, per l’anno accademico 2017-2018, degli indicatori di situazione economica equivalente (Isee) e di situazione patrimoniale equivalente (Ispe)”. Reg. Gen. 150/4
17. Discussione della mozione “Intervento straordinario per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia del pontile di Torregaveta — Località Bacoli (NA)”. Reg. Gen. 171/4
18. Discussione della mozione “Migliori soluzioni normative possibili per la piena ed ampia attuazione del dettato legislativo in materia di contratto di apprendistato nella pubblica amministrazione”. Reg. Gen. 172/4

19. Discussione della mozione “Interventi per favorire l’applicazione del tempo pieno nelle scuole primarie della Regione Campania”. Reg. Gen. 178/4
20. Discussione della mozione “Attuazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione”. Reg. Gen. 181/4
21. Discussione della mozione “Collaborazione con la Leonardo S.p.A. per le politiche dell’industria aeronautica in Campania” Reg. Gen. 189/4
22. Nomine dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ADISURC - Legge regionale 12/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni
23. Gradimento su nomine ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto – Allegato 1.

Napoli, 24 aprile 2017

F.to Rosa D’Amelio

ALLEGATO 1

GRADIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLO STATUTO

1) Reg. Gen. 156/III

Decreto Presidenziale n. 52 del 29 marzo 2017

Legge regionale 4/2003 – Nomina Commissario straordinario del Consorzio
Aurunco di Bonifica – Adempimenti Delibera di Giunta regionale n. 132/2017



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

X Legislatura

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

2 maggio 2017

Seduta ore 11.30 – 19.00

Ordine del giorno - aggiuntivo

1. Discussione della mozione “Obbligo vaccinale per l’accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia”. Reg. Gen. 188/4

Napoli, 27 aprile 2017

F.to Rosa D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania

Seduta del 2 maggio 2017

**Comunico che sono stati presentati i seguenti
provvedimenti legislativi:**

1. “Riconoscimento della clownterapia quale strumento di supporto ed integrazione delle cure clinico terapeutiche” Reg. Gen. n. 405

Ad iniziativa dei consiglieri Flora Beneduce ed Ermanno Russo

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla VI e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

2. “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Istituzione del conto agricolo”

Reg. Gen. n. 406

Ad iniziativa del Consigliere Maria Grazia Di Scala

Assegnato alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

3. “Disposizioni per il riconoscimento della celiachia come malattia a rilevante impatto sociale”

Reg. Gen. n. 407

Ad iniziativa dei Consiglieri Flora Beneduce, Carmine Mocerino, Ermanno Russo e Gianpiero Zinzi

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

4. Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale”

Reg. Gen. n. 408

Ad iniziativa dei Consiglieri Carlo Iannace e Tommaso Amabile

Assegnato alla V e I Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto e alla II per il parere

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Così resta stabilito

5. “Percorsi e palestre della salute. Programmi di esercizio fisico prescritto” Reg. Gen. n. 409

Ad iniziativa dei consiglieri Flora Beneduce, Rosa D’Amelio, Tommaso Casillo e Ermanno Russo

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

6. “Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Campania” Reg. Gen. n. 410

Ad iniziativa dei Consiglieri Bosco e Borrelli

Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II, III e VI per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

7. “Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente impervio” Reg. Gen. n. 411

Ad iniziativa dei Consiglieri Alaia, Schiano di Visconti e Zannini

Assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla I, II e V per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

8. “Individuazione di aree sanitarie dedicate alla diagnosi e cura della Miastenia Gravis”

Reg. Gen. n. 412

Ad iniziativa del Consigliere Flora Beneduce

Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Così resta stabilito

9. “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”

Reg. Gen. n. 413

Ad iniziativa del Vicepresidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola e dell'assessore Amedeo Lepore

Assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla III, II e IV per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

10. “Iniziative finalizzate all'adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell'attività motoria” Reg. Gen. n. 414

Ad iniziativa del consigliere Carmine Fiola

Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

11. “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti e dei territori montani e rurali della Regione Campania” Reg. Gen. n. 415

Ad iniziativa dei consiglieri Piscitelli e Rosa D'Amelio

Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II, III e VI per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

12. “Potenziamento dei servizi e degli interventi per contrastare i disturbi del comportamento alimentare” Reg. Gen. n. 416

Ad iniziativa dei consiglieri Alaia, Schiano di Visconti e Zannini

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla VI e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

13. “Disciplina in materia di sagre e feste popolari della Regione Campania” Reg. Gen. n. 417

Ad iniziativa dei consiglieri Ciarambino, Malerba, Cirillo, Viglione, Muscarà, Cammarano e Saiello

Assegnata alla III Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II, V e VIII per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

14. “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” Delibera Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 88. Reg. Gen. n. 418

Ad iniziativa del Vicepresidente della Giunta regionale Bonavitacola e dell’assessore D’Alessio

Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

15. “Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9” Reg. Gen. n. 419

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale
Vincenzo De Luca

Assegnata alla IV Commissione Consiliare
Permanente per l'esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

16. “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” Delibera Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 87. Reg. Gen. n. 420

Ad iniziativa del Vicepresidente della Giunta regionale Bonavitacola e dell'assessore D'Alessio

Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente
per l'esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

17. “Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Modifica alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)”.

Reg. Gen. n. 421

Ad iniziativa del Consigliere Vincenzo Maraio

Assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla III per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

18. “Istituzione dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”

Reg. Gen. n. 422

Ad iniziativa del Consigliere Stefano Graziano

Assegnata alla I e VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto e alla V e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

19. “Politiche a favore delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Campania.

Reg. Gen. n. 423

Ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D’Amelio, Ciaramella, Iannace ed Amato

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

20. “Disposizioni conto le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o identità di genere”. Reg. Gen. n. 424

Ad iniziativa dei consiglieri Rosa D’Amelio, Raia, Beneduce e Amato

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

21. “Bilancio di Genere”. Reg. Gen. n. 425

Ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D’Amelio, Raia, Beneduce e Amato

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

22. “Istituzione del Fattore Famiglia campano. Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente della famiglia”.

Reg. Gen. n. 426

Ad iniziativa dei Consiglieri Borrelli, Bosco, Tommaso Casillo, Fiore e Maraio

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

23. “Disposizioni di principio in materia di tutela del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico attraverso l’introduzione obbligatoria dell’Ufficio Tutela del Suolo”.

Reg. Gen. n. 427

Ad iniziativa dei Consiglieri Zinzi, Beneduce e Mocerino

Assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla VII, VIII e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

24. “Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio”. Reg. Gen. n. 428

Ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Bonavitacola

Assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

25. “Carta regionale dei luoghi, dell’identità e della memoria storica della Campania”. Reg. Gen. n. 429
Ad iniziativa dei Consiglieri Beneduce, Amabile e Zinzi

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

26. “Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”. Reg. Gen. n. 431
Ad iniziativa dei Consiglieri De Pascale, Piscitelli e Iannace

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

27. “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014. Delibera di Giunta regionale n. 167 del 28 marzo 2017. Reg. Gen. n. 432

Ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore D’Alessio e Assessore Palmeri

Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

28. “Regione Campania casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”. Reg. Gen. n. 433

Ad iniziativa della Giunta regionale Presidente De Luca assessori Fascione, Fortini e Lepore

Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II, III, VI, VII, VIII permanenti e I e IV speciale per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

29. “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014. Delibera di Giunta regionale n. 197 dell’11 aprile 2017. Reg. Gen. n. 434

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente De Luca e Assessore D’Alessio

Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

30. “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014. Delibera di Giunta regionale n. 201 dell’11 aprile 2017. Reg. Gen. n. 435

Ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore D’Alessio e Assessore Palmeri

Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

31. “Istituzione del Garante regionale delle persone con disabilità” **Reg.Gen.n.436**

Ad iniziativa dei Consiglieri Cirillo, Ciarambino, Cammarano, Malerba, Muscarà, Saiello, Viglione
Assegnata alla I e VI Commissione Consiliare
Permanente per l’esame congiunto, II e V per il parere
➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

32. “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”

Reg.Gen.n.437

Ad iniziativa del Consigliere Passariello
Assegnata alla VIII Commissione Consiliare
Permanente per l’esame ed alla II per il parere
➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

33. “Semplificazione in materia di distribuzione commerciale” – Stralcio articolo 17 del disegno di legge (Regione Campania Casa di Vetro). Legge annuale di semplificazione 2017.

Reg.Gen.n.438

Ad iniziativa della Giunta regionale

Assegnata alla III Commissione Consiliare

Permanente per l'esame

➤ Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Così resta stabilito



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa

Loro Sedi

PROT. N. 196 /CII

Oggetto: Testo Unificato "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania" - Reg. Gen. nn. 8 – 371 -379. -
Parere -

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dalla VI Commissione Consiliare Permanente. in data 28 marzo 2017, apportando modifiche all'articolo 9 che si allega alla presente.

Napoli, 20 aprile 2017

Francesco Picarone

ff
21/04/17
Silvia Petrone



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Testo Unificato “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania” - **Reg. Gen. nn. 8 – 371 -379. -Parere -**

Art.9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a euro 200.000,00, si provvede, in sede di prima applicazione, mediante l’istituzione del “ Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo” nell’ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità) , Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziaria 2017 -2019.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di Bilancio.

-Francesco Picarone -





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

A. J. S. J.
24/3/17

Dot. J. S. J. C. H. M. S.
S. J.

Prot.n. 108 /VI C.

Napoli, 29 marzo 2017

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005409/1 Data: 30/03/2017 09:56
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Rappresentante dell'Opposizione
All'Assessore regionale alla Formazione e Pari
Opportunità
All'Assessore regionale alle Politiche Sociali
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari


LORO SEDI

OGGETTO: Testo Unificato delle Proposte di Legge ad iniziativa dei consiglieri
Gambino, De Pascale, Ricchiuti, Petracca, Iannace e Cirillo -
- Reg. Gen. nn. 8-371-379 -
"Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
nella Regione Campania"

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO

Si trasmette, in allegato, il Testo Unificato della Proposte di legge di cui all'oggetto che, sottoposto a votazione nella seduta del 28 marzo 2017, è stato licenziato così come emendato dalla VI Commissione Consiliare Permanente che ha espresso parere favorevole all'unanimità, in ordine alla sua approvazione dal Consiglio regionale.

Incaricati a relazionare in Aula, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, sono stati i firmatari le proposte, consiglieri Carmine De Pascale (De Luca Presidente), per la maggioranza e Luigi Cirillo (M5S), per la minoranza.



IL PRESIDENTE
- Tommaso Amabile -

Tommaso Amabile

All. 1
GG/AG

24/03/17
I. S. J. C. H. M. S.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Prot.n. 123 /VIC.

Napoli, 11 aprile 2017

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0006325/I Data: 11/04/2017 16:38

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

S E D E

Oggetto: Sottoscrizione T.U. ad iniziativa dei consiglieri Gambino, De Pascale, Iannace, Petracca e Ricchiuti - Reg. Gen. nn.8-371-379-

"Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania"

Si comunica che il Testo Unificato indicato in oggetto si intende sottoscritto anche dalla consigliera Maria Antonietta Ciaramella.

SI PRECISA CHE LA
CONS. CIARAMELLA HA
SOTTOSCRITTO IL R.G. 08 -

IL PRESIDENTE
-Tommaso Amabile -

11/04/17
16:40
Petracca



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

**TESTO UNIFICATO
DELLE PROPOSTE DI LEGGE
R.G. NN.8-371-379**

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
*GAMBINO
DE PASCALE
RICCHIUTI, PETRACCA, IANNACE E CIRILLO*

*DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL
BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA*

APPROVATO ALL'UNANIMITA' DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 2017

*RELATORI
CARMINE DE PASCALE (DE LUCA PRESIDENTE)
LUIGI CIRILLO (M5S)*





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il termine «bullismo», dall'inglese *bullying*, definisce il fenomeno con cui un individuo o un gruppo di persone compiono azioni reiterate a danno di una o più vittime che provocano sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima. È una condotta che si traduce in vessazioni e abusi di ogni genere, violenze fisiche e psicologiche, rivolti a chi è incapace di difendersi efficacemente o perché più giovane, o perché meno forte, o ancora perché psicologicamente meno sicuro.

Il bullismo danneggia tutte le persone coinvolte: le vittime, i bulli, i testimoni. Le vittime sono di solito isolate, non parlano con nessuno e subiscono in silenzio, anche perché subentra un atteggiamento di vergogna per ciò cui si è stati sottoposti. Il fenomeno riguarda indifferentemente maschi e femmine.

Il fenomeno del bullismo può ulteriormente evolversi e strutturarsi nel tempo: i ruoli e le posizioni nell'interazione possono cambiare. I bulli diventano vittime, gli spettatori possono diventare a loro volta bulli e vittime. ecc. Questa interazione è malsana per tutti, e tutti sono, in un certo modo, responsabili.

Tale manifestazione trova la sua principale ma non esclusiva collocazione in ambito scolastico, diffondendosi come fenomeno relazionale che si sviluppa, nei differenti contesti di aggregazione, all'interno di un gruppo sociale composto da bulli, vittime e spettatori.

Il «cyberbullismo» è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo e rappresenta l'insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, messo in atto contro individui attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici (sms, mms, foto, video, e-mail, chat-rooms, instant messaging, siti web, telefonate etc...), con lo scopo di provocare intenzionalmente un danno o un disagio alla vittima, incapace di difendersi. Il cyberbullismo è estremamente aggressivo e insidioso in quanto la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web. Il bullismo diventa, quindi, con sempre maggior frequenza cyberbullismo con la conseguenza che: il materiale utilizzato può essere diffuso senza alcun limite a livello mondiale; le comunicazioni aggressive possono avvenire in qualsiasi momento e raggiungere la vittima in ogni contesto. I «cyberbulli» hanno ampia libertà nel poter fare online, con lo scudo della rete, ciò che non farebbero nella vita reale: chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo; inoltre, i contenuti offensivi postati sul web non possono essere cancellati facilmente e gli attacchi possono quindi continuare indefinitamente nel tempo.

I ragazzi in età scolastica sono utenti attivi delle tecnologie digitali ed hanno ottime competenze tecniche; hanno, però, scarsa consapevolezza sui rischi del mondo digitale e sulle conseguenze dell'agire in rete. In risposta a tale criticità questa legge si propone, inoltre, di sviluppare tra i cittadini ed in particolare tra i più giovani, una «cultura della cittadinanza digitale consapevole» ossia, un processo di consapevolezza e comprensione critica dei mezzi di comunicazione digitale intesi non solo come strumenti tecnologici ma, altresì, come linguaggio, cultura e ambiente di vita ove si generano esperienze cognitive, affettive e socio relazionali.

Le conseguenze che ne derivano non riguardano solo la vittima ma anche i testimoni passivi. Contrastare e prevenire il cyberbullismo rappresenta, dunque, una priorità indifferibile per garantire il benessere dei nostri ragazzi. La mediazione attiva degli adulti, genitori e docenti e delle istituzioni può e deve rappresentare lo strumento della consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

opportunità offerte dal mondo online ma anche la barriera difensiva della società civile nei confronti di questa grave patologia sociale.

Risulta particolarmente innovativo il richiamo alla promozione della “peer education” (educazione fra pari) ossia a quella strategia educativa grazie alla quale alcuni giovani, adeguatamente formati, intraprendono per un determinato periodo di tempo attività educative, informali o organizzate con i loro pari (per età, contesto e interessi), al fine di sviluppare una cultura responsabile e consapevole volta al rispetto degli altri e della diversità, a tutelare l'integrità psico-fisica dell'individuo e a promuovere la correttezza nell'uso degli strumenti digitali.

Nell'ordinamento giuridico italiano manca attualmente un inquadramento normativo specifico in materia anche se il disegno di legge “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (A.S. 1261-B) è stato approvato dal Senato della Repubblica in terza lettura il 6 febbraio scorso.

E' opportuno ricordare che sono stati istituiti gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo presso gli uffici scolastici regionali, come organi del Ministero dell'Istruzione.

Risalgono al 2007, ad opera del Ministero dell'Istruzione, la Direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”, che istituisce gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli Uffici scolastici regionali e con funzione di collegamento con le diverse istituzioni nazionali che si occupano di educazione alla legalità; e la Direttiva ministeriale del 15 marzo 2007 che detta linee di indirizzo sull'utilizzo dei telefoni cellulari negli istituti scolastici. Il 13 aprile 2015, il Ministero dell'Istruzione ha diffuso le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo”. Per quanto riguarda le direttive europee in materia di cyberbullismo, ai sensi della decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione”, l'Europa, attraverso il programma comunitario denominato Safer Internet, invita tutti i paesi membri ad attuare una serie di progetti mirati all'educazione per l'utilizzo della Rete.

Nell'agenda digitale 2014-2020, sono previste misure per la tutela e la protezione di bambini e adolescenti europei online nel programma di sviluppo della rete Connecting Europe Facility (CEF Telecom), all'interno del quale sono previsti finanziamenti nell'ambito Safer Internet e Cybersecurity.

Questo testo si propone di sviluppare un piano integrato di azioni che programmi interventi ed azioni che coinvolgano quanti più attori possibili riconoscendo l'efficacia delle progettualità integrate tra più soggetti, la durata dei progetti ed il relativo iter procedurale e l'interazione con strumenti multimediali. Occorre sviluppare una progettualità rivolta ai genitori ed agli operatori-educatori che riguardi non solo la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, ma anche il “linguaggio” utilizzato dagli strumenti digitali attraverso cui il fenomeno sempre più frequentemente si diffonde: in molti casi gli adulti hanno scarsa conoscenza di come funzionano i mezzi di comunicazione digitale e questo limita la loro capacità di captare segnali e linguaggi sintomatici.

Occorre, dunque, una particolare attenzione da parte degli adulti nei confronti del fenomeno, una stretta collaborazione tra istituzioni, scuola e genitori.

Gli interventi di prevenzione debbono essere mirati a tutti i livelli dell'esperienza dei minori per poter così rispondere alle diverse esigenze che la complessità del fenomeno richiede.

Inoltre, il fenomeno andrebbe affrontato in un'ottica sistemica a livello cognitivo, emotivo, affettivo, socio-relazionale.

La presente legge, attraverso la programmazione di azioni mirate di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, ha la finalità di porre in essere, a livello regionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio iniziative destinate non solo ai soggetti coinvolti in atti di bullismo tradizionale e di cyberbullismo, sia nella posizione di vittime,



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

responsabili o spettatori ma anche al personale scolastico, agli educatori ed agli operatori presso i centri di aggregazione giovanile, quali possono essere i gruppi sportivi, le associazioni culturali e ricreative.

Di seguito, gli articoli sono analiticamente descritti.

L'art.1 definisce la finalità ed i destinatari;

L'art.2 enuncia le definizioni di bullismo e di cyberbullismo;

L'art.3 specifica gli interventi ed i progetti promossi dalla Regione diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, alla tutela dell'integrità psico-fisica dell'individuo, alla diffusione della cultura della legalità, all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete;

L'art.4 individua i soggetti beneficiari degli interventi;

L'art.5 istituisce la "Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo";

L'art.6 istituisce il "Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo";

L'art.7 dispone l'istituzione del Fondo;

Con l'art. 8 è introdotta la "clausola valutativa";

L'art. 9 dispone la copertura finanziaria;

L'art.10 prevede l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

In sede di prima applicazione agli oneri derivanti dalla presente legge pari a euro 200.000,00 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo" nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 02 (Giovani), mentre per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

INDICE

Articolo 1	<i>Finalità e destinatari</i>
Articolo 2	<i>Definizioni</i>
Articolo 3	<i>Interventi</i>
Articolo 4	<i>Soggetti beneficiari</i>
Articolo 5	<i>Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo</i>
Articolo 6	<i>Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo</i>
Articolo 7	<i>Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo</i>
Articolo 8	<i>Clausola valutativa</i>
Articolo 9	<i>Norma finanziaria</i>
Articolo 10	<i>Entrata in vigore</i>



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

Art.1

Finalità e destinatari

1. La presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio, promuove le iniziative destinate:

- a) ai soggetti coinvolti in atti di bullismo tradizionale e di cyberbullismo nella posizione di vittime, di autori e di spettatori;
- b) alle persone che ne sono riferimento in ambito familiare e scolastico;
- c) agli ambienti nei quali si sviluppa la maturazione dei fenomeni per prevenirli e contrastarli.

Art.2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, con il termine “bullismo” si intendono i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono ripetutamente ai danni di una o più vittime, per umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità ed altre condizioni personali e sociali della vittima.

2. Ai fini della presente legge, con il termine “cyberbullismo” si intende ogni comportamento o atto rientrante nel comma 1 e messo in atto con l'utilizzo degli strumenti telematici o informatici.

Art.3

Interventi

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e promuove gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità ed all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete, per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza digitale consapevole, concernenti:

- a) la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media;
- b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e per gli educatori, allo scopo di fornire le adeguate tecniche psico-pedagogiche ed educative per prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web;
- d) l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture-uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti ad instaurare forme permanenti di collaborazione;





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

- e) l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolar modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e del cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;
 - f) l'attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo;
 - g) l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;
 - h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolar modo ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti ed agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze;
 - i) la promozione di una strategia educativa che favorisca la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgano attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (peer education).
2. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.

Art.4
Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, i comuni singoli o associati, le istituzioni scolastiche, le aziende del Servizio sanitario regionale (di seguito denominate A.S.L.), ed i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328).

Art.5
Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo

1. E' istituita la "Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo", inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema.
2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti ed in collaborazione con il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo previsto all'articolo 6 della presente legge, in occasione della "Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo", predispone il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi ed i progetti previsti all'articolo 3, comma 2.

Art.6
Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo

1. La Regione istituisce presso l'Assessorato regionale competente alla Formazione e Pari Opportunità della Giunta regionale, il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo, (di seguito



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

denominato Comitato), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato:

- a) raccoglie ed aggiorna i dati provenienti dal territorio regionale relativi ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- b) predispone un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo da proporre alle istituzioni del territorio regionale come previsto dalle vigenti norme in materia e dall'articolo 3 della presente legge, al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori;
- c) collabora con gli assessorati regionali competenti e con gli operatori sul territorio alla promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle norme di buon comportamento e di sicurezza in rete;
- d) fornisce, su richiesta della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente, indirizzi, pareri, informazioni e studi in materia;
- e) propone protocolli di collaborazione con gli enti statali, locali e con le istituzioni nonché convenzioni tra le scuole e le A.S.L.;
- f) collabora con gli assessorati regionali competenti alla predisposizione del programma delle iniziative previste all'articolo 5 della presente legge;
- g) promuove la costituzione di una rete di associazioni scolastiche e studentesche finalizzata alla lotta al bullismo ed al cyberbullismo;
- h) predispone un regolamento interno di funzionamento delle riunioni;
- i) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Sono componenti del Comitato:

- a) il presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
- b) l'assessore regionale alla Formazione e Pari Opportunità, o suo delegato;
- c) l'assessore regionale alle Politiche sociali, o suo delegato;
- d) il presidente della Commissione consiliare competente, o suo delegato;
- e) il garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Campania, o suo delegato;
- f) il presidente del Co.Re.Com. della Campania, o suo delegato;
- g) il referente del Nucleo operativo dell'Osservatorio regionale permanente sul bullismo dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania (USR);
- h) un rappresentante del Forum regionale dei giovani;
- i) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni dei genitori della scuola (FoRAGS) per la Regione Campania.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato per perseguire le finalità previste all'articolo 1 della presente legge:

- a) esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, psicologico, sociologico e delle comunicazioni sociali telematiche;
- b) rappresentanti delle forze dell'ordine, della polizia postale e delle comunicazioni, delle procure e dei tribunali dei minori;
- c) soggetti previsti all'articolo 4 della presente legge;
- d) operatori della rete internet.

5. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito.

6. La struttura regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del comitato.

7. Il comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo comitato.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

8. Sono pubblicati nel sito tematico della regione le informazioni, gli studi e le iniziative utili al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Art.7

Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella presente legge è istituito il "Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo" nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.
2. Le risorse del fondo sono implementate da eventuali entrate provenienti da erogazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche e dalla promozione di campagne pubbliche di sensibilizzazione e di crowdfunding attraverso l'utilizzazione dei siti web istituzionali.
3. La Giunta regionale, tenuto conto degli interventi previsti dall'articolo 3 e del piano di azione integrato di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 6, determina i criteri e le modalità per la redazione delle proposte progettuali, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.8

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Art.9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 200.000,00, si provvede in sede di prima applicazione mediante l'istituzione del "Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo" nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 02 (Giovani), che presenta sufficiente disponibilità finanziaria.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art.10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE
Tommaso Amabile

Tommaso Amabile 8

Emendamento al Testo Unificato delle Proposte di Legge

R. G. nn. 8 – 371 – 379

“Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”

L'articolo 4 è modificato come segue:

- Al comma 1 dopo le parole “Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” aggiungere le parole “che si avvalgono di formatori e formatrici con comprovata esperienza pluriennale, che abbiano seguito idonei percorsi di studio e/o abbiano al loro attivo pubblicazioni sul fenomeno bullismo”.

Relazione:

Negli ultimi tempi emerge in modo sempre più vistoso da parte degli operatori scolastici, degli educatori, dei giovani e delle loro famiglie la domanda di aiuto rispetto a come affrontare il problema del bullismo all'interno delle scuole e negli altri contesti di aggregazione. L'emergenza bullismo e cyberbullismo impone agli operatori scolastici e non l'urgenza di conoscere il fenomeno nei suoi diversi aspetti, di comprendere le dinamiche ad esso sottese e di riflettere sulle strategie di intervento atte a prevenire, arginare e trasformare i comportamenti prevaricatori dei bulli. Per rispondere in maniera ottimale a tale esigenza, pertanto, è necessario che i soggetti beneficiari degli interventi e dei progetti sostenuti e promossi dalla Regione Campania si avvalgano nella realizzazione degli stessi di formatori e personale adeguatamente preparato grazie a percorsi di studio attinenti al delicato fenomeno in questione, nonché con esperienza pluriennale comprovata che può derivare soltanto da un “apprendere dall'esperienza” realizzata sul campo. Da queste considerazioni scaturisce il presente emendamento che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La firmataria

Carmela Fiola (P.D.)





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE R.G. NN. 8-371-379
"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA"

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: "legge 8 novembre 2000, n 328)", inserire
le seguenti: "che operano con comprovata esperienza almeno triennale nel campo
del disagio sociale, del sostegno alla famiglia, alla genitorialità e in ambito minorile
o giovanile".

Relazione descrittiva

Si inserisce accanto al requisito dell'iscrizione all'albo delle associazioni del terzo settore
quello della comprovata esperienza almeno triennale nel campo del disagio sociale, del
sostegno alla famiglia, alla genitorialità e in ambito minorile o giovanile.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ve

H.2



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE “DISPOSIZIONI
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA” R.G. (NN. 8-371-379)**

Emendamento all’articolo 6 comma 1

All’articolo 6 comma 1, dopo le parole “La Regione” aggiungere:

<< , ferme restando le competenze del Co.Re.Com. Campania in materia delegata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni inerenti la “Tutela dei minori”, >>

RELAZIONE

Nel 2008 la Giunta regionale e il Consiglio Regionale della Campania hanno sottoscritto l’accordo – quadro nazionale con l’autorità per garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in virtù del quale venivano delegate al Corecom Campania alcune materie di competenza dell’Authority, tra le quali la “tutela dei minori”.

La sottoscrizione dell’accordo dà attuazione a quanto peraltro espressamente previsto dalla legge regionale 2002 istitutiva del Corecom Campania.

In tutti questi anni la “tutela dei minori” ha visto progressivamente ampliarsi l’ambito di esplicazione e recentemente ha abbracciato anche tutte le problematiche relative al web (web reputation, media education, bullismo e cyberbullismo). Molti Corecom (Lombardia, Toscana, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia) potendo contare su risorse umane adeguate si sono spinti fino al punto di organizzare sportelli di contrasto al fenomeno del bullismo ed hanno avviato, di concerto con i rispettivi Uffici scolastici regionale, progetti di formazione per i docenti.

L’interesse per questo fenomeno è diventato così pregnante che la stessa AGCOM ha riunito recentemente a Roma tutti i Corecom italiani per la presentazione del “libro bianco” nel quale erano rappresentati in generale tutti gli aspetti del rapporto con la nuova frontiera dei social – media, del web in generale e della tutele dei minori rapportati ai fenomeni di cui sopra.

Pertanto, appare opportuno ribadire le competenze in materia già delegate dall’AGCOM al Corecom Campania.

Dall’attuazione del presente emendamento non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico del bilancio della Regione.

Napoli, 28/11/17

Francesco Emilio Borrelli

G. S.

*28/11/17
S. L. P. C. L. P.*



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO al Testo Unificato (Reg. Gen. 8-371-379):

“Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”

All'articolo 6 comma 3, dopo la lettere c) aggiungere la lettera c1)

c1) l'assessore regionale alle politiche giovanili, o suo delegato.

Relazione illustrativa:

Il presente emendamento si rende necessario al fine di rendere maggiormente coerente la composizione del Comitato regionale alle funzioni svolte dallo stesso.

Relazione finanziaria:

Il presente emendamento non prevede ulteriori oneri a carico della Regione Campania.

Napoli, 27 aprile 2017

Il Consigliere

Avv. Tommaso Amabile

6.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE R.G. NN. 8-371-379
"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA"

All'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8 bis. Il comitato segnala alla Giunta regionale gli interventi più efficaci realizzati e le buone pratiche attuate sul territorio regionale, al fine di garantirne la più ampia condivisione e diffusione mediante pubblicazione, in formato aperto, nel sito tematico di cui al comma 8."

Relazione descrittiva

L'emendamento dispone che siano pubblicati sul sito in formato aperto gli interventi più efficaci realizzati e le buone pratiche attuate, al fine di garantirne la condivisione e la diffusione.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6.3

re



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE R.G. NN. 8-371-379
"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA"

All'articolo 7, dopo le parole "dell'articolo 6," inserire le seguenti: "adotta, previo
parere della commissione consiliare competente, il piano triennale degli interventi
e"

Relazione descrittiva

Questo emendamento vuole rendere più definito e corretto l'iter della
programmazione degli interventi su base triennale.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.

hl

7.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE R.G. NN. 8-371-379
"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA"

All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1 bis. La relazione indica:

- a) il dettaglio degli interventi finanziati e per ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;
- b) l'elenco dei progetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione;
- c) i finanziamenti erogati suddivisi per ciascuna tipologia di intervento di cui all'articolo 3, comma 1;
- d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge.
- e)

1 ter. La Regione pubblica nel sito tematico regionale, la relazione e i documenti che concludono l'esame svolto."

Relazione descrittiva

L'emendamento individua le informazioni che si ritiene debbano essere contenute nella relazione che la Giunta trasmette annualmente al Consiglio per consentire un'adeguata valutazione degli interventi applicativi della legge e, al contempo, garantire la massima trasparenza nelle procedure. La formulazione attuale, troppo generica, rischia di non garantire la comunicazione di tutte le informazioni utili. Analoga clausola valutativa dettagliata era prevista anche nelle proposte Gambino e De Pascale.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

re *8.1*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE R.G. NN. 8-371-379
"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA"

All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1 bis. La Regione pubblica nel sito tematico regionale, la relazione e i documenti che concludono l'esame svolto."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende garantire la massima trasparenza e fruibilità delle valutazioni effettuate dalla Giunta in merito all'attuazione della proposta di legge.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ve 8.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

SUB EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE R.G. NN. 8-371-379
"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA"

All'emendamento 6.2, dopo la lettera c1), inserire la seguente:

c2) due rappresentanti della commissione consiliare competente, uno per la
maggioranza e uno per l'opposizione.

ck


Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario per rendere quanto più partecipata e condivisa
l'attività del Comitato a sostegno dell'attività della Giunta e degli assessori competenti.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

0.6.2.1



Ambiente - Energia - Protezione Civile

Napoli, 24 febbraio 2017

[illegible]

Al Direttore Generale Attività Legislativa

LORO SEDI

La Commissione, ai sensi dell'art.40, comma 7, del Regolamento interno, ha nominato relatore in Aula il Presidente Gennaro Oliviero.

IL PRESIDENTE
Dott. Genaro Oliviero

All. n.1

270217
2641. Cethop



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Proposta di legge

"Sistema di Protezione Civile in Campania"

Testo unificato

Reg. Gen. n.17 e Reg. Gen. n.340

Ad iniziativa dei Consiglieri: Gennaro Oliviero ed Alberico Gambino

Licenziato dalla VII Commissione consiliare permanente nella seduta del 1° febbraio 2017.

Relatore in Aula: Consigliere Gennaro Oliviero





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Sistema Regionale di Protezione Civile

Art. I

Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Campania è parte del servizio nazionale di protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e provvede, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. del 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59), alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e concorre alla protezione della incolumità dei cittadini ed alla tutela dell'integrità dei beni, degli insediamenti urbani del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e delle attività produttive, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi naturali ed altri eventi rilevanti per la protezione civile.
2. La regione, in attuazione di quanto stabilito dalla presente legge, approva uno o più piani operativi di protezione civile, che disciplinano l'organizzazione e le procedure per assicurare il concorso regionale in emergenza. I piani individuano le situazioni di emergenza di rilevanza regionale e determinano le procedure operative coordinate da attivare per fronteggiarle.
3. Il sistema regionale di protezione civile, previsto dall'art. 3 della presente legge, promuove l'armonizzazione delle politiche di protezione civile regionale con gli strumenti di pianificazione territoriale, con la programmazione urbanistica e di difesa del suolo e con gli interventi a sostegno dell'organizzazione e dell'utilizzo del volontariato in concorso con gli enti locali e ne incentiva lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.
4. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono, ai fini della presente legge, organismi liberamente costituiti, senza scopo di lucro, compresi i gruppi comunali di protezione civile, che concorrono alle attività di protezione civile attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei gruppi aderenti.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 2

Tipologia degli eventi

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, che, in ragione della loro intensità ed estensione, devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

*Sistema regionale di protezione civile.
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali*

Art. 3

Sistema regionale di protezione civile

1. Alle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, la regione nelle sue diverse articolazioni, ivi incluse le agenzie regionali ed il servizio sanitario regionale (S.S.R.), le province, i comuni singoli od associati, le comunità montane, le unioni di comuni e tutte le altre forme di associazioni di volontariato di protezione civile, previste al comma 4, articolo 1 della presente legge; vi concorrono, inoltre, gli enti pubblici, i vigili del fuoco, i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, le istituzioni e le organizzazioni private di protezione civile. La regione, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza delle attività svolte dalla sala operativa regionale e dagli uffici di protezione civile, si avvale di specifiche professionalità del personale regionale di cui alla D.G.R. n.6938 del 21 dicembre 2001 ed alla D.G.R. n.1521 del 4 novembre 2005 (Progetto per l'impiego di L.S.U. nel settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio - Modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta regionale n.6938 del 21 dicembre 2001), nonché del personale del centro funzionale U.O.D. (unità dirigenziale).

2. I soggetti previsti al comma 1 compongono il sistema regionale di protezione civile.

3. Sono attività del sistema regionale di protezione civile:

- a) l'elaborazione e l'aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale, necessari per le attività di previsione e prevenzione;
- b) la prevenzione e la pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
- c) la formazione e l'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
- d) l'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
- e) l'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile, nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e di sorveglianza del territorio e delle informazioni acquisite;
- f) il soccorso alle popolazioni colpite, mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- g) il fronteggiare ed il superare l'emergenza, mediante:
 - 1) gli interventi di somma urgenza e gli interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiate;
 - 2) le iniziative e gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - 3) il concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nel rispetto della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;
- h) l'organizzazione e la gestione di reti di monitoraggio e di sorveglianza del territorio e dei





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

dati e delle informazioni acquisite, anche ai fini dell'implementazione e nello aggiornamento del sistema informativo territoriale, istituito con l'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio).

i) la predisposizione di un sistema di telecomunicazioni unificato e standardizzato.

4. La Regione Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con la collaborazione dei soggetti che concorrono al sistema di protezione civile regionale, procede alla ricognizione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti in possesso degli enti locali, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di protezione civile, istituendo un registro presso la competente struttura amministrativa regionale. I soggetti che concorrono al sistema di protezione civile regionale sono tenuti a comunicare alla struttura amministrativa regionale le nuove acquisizioni di strutture, di mezzi e di strumenti.

5. Il sistema regionale di protezione civile, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, è supportato nelle proprie attività, anche, attraverso intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato, componenti, il sistema nazionale di protezione civile, coordinate dalle prefetture.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art.4

Ufficio Speciale di protezione civile

1. La regione istituisce, presso la struttura regionale competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, l'Ufficio Speciale di protezione civile.
2. La struttura regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti dello stesso.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 5

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione statale e ai fini dell'adeguato svolgimento:

- a) indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale;
- b) pianifica i possibili scenari di rischio, elaborando ed aggiornando, in sinergia con gli enti locali territoriali, il quadro conoscitivo e valutativo con particolare riferimento al rischio idrogeologico (frane, idraulico-alluvionale, costiero), sismico, vulcanico, da precipitazione nevosa e da incidente industriale e determina i criteri operativi e le modalità delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio localizzate a livello territoriale;
- c) predispone linee guida per la redazione dei programmi regionali di previsione, di prevenzione, di informazione ai cittadini e formazione degli operatori di protezione civile e dei piani territoriali, comunali e intracomunali di emergenza, sulla base degli indirizzi e criteri generali formulati dal dipartimento della protezione civile;
- d) conserva e gestisce l'archivio aggiornato dei piani territoriali, comunali, intercomunali di protezione civile e di ogni ulteriore informazione utile fornita dai soggetti che concorrono al sistema di protezione civile;
- e) stabilisce le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi e delle strutture di propria competenza, in armonia con le pianificazioni nazionali e locali di emergenza;
- f) supporta gli enti locali nelle attività di preparazione all'emergenza e al soccorso;
- g) dispone gli interventi per il superamento dell'emergenza e di primo recupero in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della presente legge;
- h) definisce gli standard formativi ed organizzativi per garantire una qualificazione adeguata del personale e un'organizzazione efficace delle strutture impegnate nelle attività di protezione civile, mediante corsi e programmi educativi, anche con la costituzione di presidi territoriali e con l'organizzazione di esercitazioni periodiche, stabilendo intese con le altre Regioni per le attività di comune interesse;
- i) promuove la formazione di una cultura di protezione civile della popolazione e in particolare dei giovani;
- j) provvede all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile in ambito regionale, nonché all'informazione della popolazione in concorso con i sindaci, sulla base delle segnalazioni degli enti locali e dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio;
- k) stabilisce, d'intesa con tutti i soggetti territorialmente interessati e le strutture operative dello Stato presenti sul territorio regionale, le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi coordinati di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge;
- l) nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa;
- m) promuove il potenziamento e lo sviluppo del sistema regionale di protezione civile e l'organizzazione del volontariato, dei coordinamenti provinciali, delle associazioni e dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio;

2. La regione può coordinare, sulla base di convenzioni, la partecipazione dei componenti del sistema





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali;

3. La Regione provvede, avvalendosi dell'ufficio di protezione civile e delle articolazioni del genio civile regionale, al coordinamento ed all'impiego del volontariato regionale di protezione civile favorendone la partecipazione alle attività di protezione civile ed allo sviluppo professionale ed organizzativo.

4. Nell'ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, intervengono nell'organizzazione della Colonna mobile regionale. L'iscrizione al registro costituisce la condizione necessaria per accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste. Le modalità di iscrizione ed archivio del registro sono stabilite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale.

5. La colonna mobile regionale, è una struttura modulare di pronto impiego, autosufficiente, costituita da un insieme di uomini, attrezzature e con procedure operative in grado di intervenire tempestivamente negli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) della presente legge.

6. La regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce l'istituzione delle sale operative provinciali integrate di protezione civile, di seguito denominate SOPI, allocate presso le strutture provinciali del genio civile regionale e di cui fanno parte anche ulteriori strutture preesistenti sul territorio provinciale e funzionali all'attività di protezione civile, individuate ed organizzate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. Le SOPI, articolazioni territoriali di protezione civile, sono strutture di riferimento del volontariato di protezione civile. Ad esse affluiscono le notizie ed i dati relativi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). Al verificarsi o in previsione di un'emergenza, alle attività delle SOPI concorrono, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e le altre strutture operative del sistema nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). Le SOPI si raccordano con il Prefetto della provincia interessata, cui competono tutte le attività di coordinamento del soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

7. La regione si avvale della sala operativa regionale, ubicata presso il centro regionale di protezione civile, attiva 24 ore su 24. Essa è composta da personale specializzato e gestisce le operazioni di soccorso in caso di emergenza. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui alle lett. a) e b) articolo 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e alle lettere a) e b) comma 1 articolo 2 della presente legge, la sala operativa regionale, in accordo con il Prefetto competente, fornisce le informazioni alle SOPI, sull'entità dell'evento, la tipologia e la quantificazione dell'intervento. Per contattare la sala operativa regionale è attivo un call-center. Gli enti pubblici o le aziende private che, a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi, sono tenuti a stabilire un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. La Regione Campania, al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni, finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, promuove la costituzione di





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

una rete-radio regionale, anche attraverso l'uso di una frequenza radio, nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità.

8. La Regione Campania organizza e promuove programmi di informazione e formazione in materia di protezione civile anche con il supporto della scuola regionale "Ernesto Calcara", rivolti alle comunità locali, alle comunità scolastiche ed ai volontari, al fine di sviluppare una cultura diffusa di protezione civile. Per l'espletamento dell'attività formativa si provvede con personale regionale e attraverso convenzioni con esperti esterni.

9. La regione svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- a) mantiene i rapporti istituzionali con il dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile, per assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante l'emergenza, il necessario concorso all'opera di soccorso;
- b) rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza ed alla promulgazione delle ordinanze, di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);
- c) assicura il raccordo della sala operativa regionale con le sale operative di protezione civile (SOP) presenti nelle province.
- d) esercita il coordinamento degli interventi urgenti e delle iniziative, per quegli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), che, per gravità ed estensione territoriale, coinvolgono più province, coordinando l'utilizzo delle risorse disponibili in ambito regionale per le emergenze di livello sovraprovinciale ed assicurando il raccordo della sala operativa regionale con le sale operative di protezione civile provinciali (SOP);
- e) predispone la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete regionale degli idropluviometri, al fine di migliorare l'efficienza del servizio di protezione civile nell'ambito dell'emergenza idrogeologica.

10) La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art.6

Comitato regionale di protezione civile

1. La regione, ai sensi, del comma 3, dell'art. 12, della legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), istituisce il comitato regionale di protezione civile (di seguito denominato Comitato) e provvede a fornire strutture e mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile;
2. Il comitato, la cui partecipazione è gratuita, è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) i Prefetti delle province
 - c) i rappresentanti delle amministrazioni individuati dall'art.11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);
 - d) i dirigenti delle strutture amministrative regionali individuati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il Comitato formula:
 - a) proposte, per il tramite del Presidente, alla Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire, al fine di individuarne le priorità e gli indirizzi generali;
 - b) fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, di previsione e prevenzione dei grandi rischi;
 - c) opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;
 - d) impartisce direttive nella forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l'organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;
 - e) promuove l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
4. Il Comitato, nominato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne disciplina anche il funzionamento, dura in carica cinque anni, la partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura amministrativa regionale.
7. Il Comitato regionale di protezione civile convoca periodiche riunioni con altri settori interessati e conferenze di servizio tra i soggetti pubblici e le strutture di volontariato per concertare le procedure da attuare in situazioni di emergenza.
8. Il Comitato è ubicato presso la Presidenza della Giunta regionale che provvede con proprie risorse finanziarie al suo funzionamento.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 7

Funzioni e compiti delle province

1. Nelle more del riordino normativo della legislazione statale, le province svolgono compiti e funzioni conferiti dall'attuale ordinamento in materia di protezione civile.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 8

Funzioni e compiti dei comuni e delle comunità montane

1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge e provvedono:
 - a) alla rilevazione, alla raccolta, alla elaborazione ed all'aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile;
 - b) alla predisposizione ed all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e intercomunali di emergenza. I piani devono provvedere anche all'approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a eventuali situazioni di crisi e di emergenza;
 - c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle associazioni locali di protezione civile, dei servizi urgenti, compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure dettate dai piani di emergenza di cui alla lettera b) del presente articolo;
 - d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul territorio;
 - e) all'attivazione dei servizi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;
 - f) alla promozione della diffusione della comunicazione per favorire sul territorio comunale la costituzione e lo sviluppo di gruppi comunali e di associazioni di volontariato di protezione civile.
2. I comuni possono rendere disponibili, locali ed attrezzature a favore delle attività delle associazioni di volontariato locale di protezione civile a titolo gratuito.
3. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2 lett. a) e b) della presente legge, il sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume la direzione dei servizi di soccorso di emergenza e di crisi ed assistenza alla popolazione, provvedendo agli interventi necessari e dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della regione.
4. Le comunità montane, ai sensi articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n.225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile),provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile con proprie strutture tecniche ed organizzative.
5. Le comunità montane partecipano alla predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza e alla cura della loro attuazione, ai sensi,dell'art.108,del comma 3, d.lgs.31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali).





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 9

Attività del volontariato di protezione civile

1. Le organizzazione di volontariato di protezione civile (di seguito denominate organizzazioni) costituiscono una componente essenziale del sistema regionale di protezione civile, operano in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipano alle attività di protezione civile e alle attività di prevenzione e soccorso.
2. Le organizzazioni:
 - a) definiscono, d'intesa con gli enti competenti, le modalità del proprio intervento a supporto delle azioni previste nei piani di protezione civile;
 - b) partecipano, nelle forme previste dai piani, alle sedi di coordinamento operativo in emergenza;
 - c) comunicano alla regione l'elenco delle strutture, dei mezzi e degli strumenti in loro disponibilità, funzionali alle attività svolte in materia di protezione civile.
3. La regione disciplina, in attuazione dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), le funzioni in ordine all'impiego del volontariato di protezione civile, ad essa conferite dall'art.108 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) e ne favorisce la partecipazione ad ogni livello di attività.
4. La regione e gli enti locali, promuovono l'efficiente organizzazione e l'integrazione del volontariato con il complessivo sistema della protezione civile, tramite interventi di formazione, di aggiornamento, di esercitazione, di dotazione di mezzi, di strumenti e di risorse necessari al loro funzionamento.
5. La regione provvede al censimento delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato che esercitano attività di protezione civile ed alla verifica della loro capacità tecnico-operativa, esse sono inserite elenco regionale, articolato in rapporto all'ambito territoriale di operatività delle organizzazioni iscritte.
6. Con provvedimento di cui al comma 4, dell'articolo 5, della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per la gestione, l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle organizzazioni dal predetto elenco.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 10

Funzioni e compiti degli enti e delle società partecipate

1. Gli enti e le società partecipate regionali del polo ambientale e del governo del territorio concorrono al funzionamento del sistema di protezione civile regionale.
2. Gli enti e le società, di cui al comma 1, operano in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di salvaguardia territoriale e di difesa del suolo allo svolgimento di funzioni di gestione e di implementazione dei sistemi tecnologici ed organizzativi, nonché alle attività di prevenzione, monitoraggio e previsione e al supporto delle attività logistiche, informative e formative.
3. Gli enti e le società, di cui al comma 1, fanno parte della Colonna Mobile regionale con proprio personale, mezzi ed attrezzature. Essi accedono alle misure di sostegno previste dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge. In caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e di emergenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può autorizzare gli enti e le società di cui al comma 1, a prestare servizio al di fuori del territorio della Regione Campania.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA


VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 11

*Attività di previsione, prevenzione e pianificazione dell'emergenza,
di soccorso e primo recupero*

1. La previsione è basata sulla programmazione, riveste un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale e consiste nell'attività di:
 - a) analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
 - b) individuazione degli scenari di rischio;
 - c) predisposizione e utilizzo di sistemi previsionali, di monitoraggio e di preannuncio;
 - d) sorveglianza e vigilanza in tempo reale sugli eventi e sui livelli di rischio attesi.
2. L'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza, in applicazione di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), si articola mediante:
 - a) l'attivazione di programmi di mitigazione dei rischi;
 - b) l'informazione alla popolazione sui possibili rischi e sui sistemi di allertamento;
 - c) la pianificazione operativa e le procedure di gestione coordinata dell'emergenza;
 - d) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
 - e) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
 - f) l'individuazione e predisposizione di un parco risorse regionale;
 - g) la formazione degli operatori e dei volontari e le attività di esercitazione;
 - h) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
3. L'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
4. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 della presente legge ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:
 - a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
 - b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
 - c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
 - d) l'attivazione di un sistema unificato e standardizzato di telecomunicazione tra i componenti del sistema regionale;
 - e) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
 - f) l'utilizzo delle risorse disponibili;
 - g) il primo intervento tecnico;
 - h) il soccorso sanitario;
 - i) il soccorso socio-assistenziale.
5. L'attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
6. L'attività di primo recupero di cui all'articolo 13 della presente legge, è finalizzata al superamento dell'emergenza per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
7. Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici..





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

CAPO II

Rete operativa di protezione civile

Art. 12

Attuazione degli interventi in caso di emergenza sul territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui alla lett. a) articolo 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e lettera a) comma 1 articolo 2 della presente legge che, per la loro natura necessitano di un'immediata risposta, il sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), assume la direzione dei servizi di emergenza insistenti sul territorio comunale nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione e fornisce tempestiva comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.
2. Il sindaco, al verificarsi o in previsione degli eventi di cui al comma 1, può richiedere il supporto delle SOPI.
3. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e lettera b) comma 1, articolo 2 della presente legge che, per la loro natura ed estensione regionale, necessitano di una immediata risposta della regione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), il presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di crisi, individuandone la durata e specificandone l'estensione territoriale, dandone comunicazione tempestiva alla Giunta e al Consiglio regionale.
4. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 2 e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza, il Prefetto, secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), assume, coordinandosi con il Presidente della Giunta Regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale in stretto raccordo con gli enti locali, attraverso le SOPI, con l'utilizzo dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici e provvede al soccorso delle popolazioni colpite ed a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.
5. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui alla lettera c) art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e lettera c) comma 1 articolo 2 della presente legge, il Presidente Giunta regionale assume le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), da parte del competente organo statale e partecipa alle intese di cui all'articolo 107 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 13

Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale, per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la regione può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate ed alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'art. 2 lett. a) e b) della presente legge.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 14

Incendi Boschivi

1. La Giunta regionale, con piano approvato, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e s.m.i., programma in sinergia con la società S.m.a. Campania (Sistemi per meteorologia e l' ambiente) i criteri direttivi di cui ai successivi comma, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge - quadro in materia di incendi boschivi), contiene, tra l'altro:
 - a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio d'incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che possono essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco;
 - b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
 - c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
 - d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi, per la manutenzione ed il ripristino di opere, per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvocolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), definite d'intesa con il servizio regionale competente in materia forestale;
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.
4. La protezione civile regionale interviene con S.M.A. Campania, per fronteggiare l'emergenza in caso di incendio boschivo. Il raccordo avviene attraverso la Sala operativa regionale e le SOPI territorialmente competenti.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art.15

Intese con regioni finitime

1. La regione, in conformità a quanto previsto all'articolo 8 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), può addivenire ad intese con le regioni finitime ai fini dell'espletamento di attività comuni attinenti alle fasi della previsione, della prevenzione e dell'emergenza in materia di protezione civile per ciascuna ipotesi di rischio.
2. La Giunta regionale, in conformità ai piani regionali operativi di protezione civile, attiva le intese previste al comma 1, definendone gli ambiti e le condizioni.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Titolo III

NORME FINANZIARIE

CAPO III

Disposizioni finanziarie

Art. 16

Norma Finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi al bilancio regionale, perché si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nell'ambito delle dotazioni della missione 11 (soccorso civile) programma 1 (sistema di protezione civile) titolo 1 e 2 già stanziati nel bilancio regionale vigente, per gli esercizi 2017- 2018- 2019.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 17

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.C.





Consiglio Regionale della Campania

Ambiente, Energia, Protezione Civile.

VII Commissione permanente

Proposta di legge

"Sistema di Protezione Civile in Campania"

Testo unificato

Reg. Gen. n.17 e Reg. Gen. n.340

Ad iniziativa dei Consiglieri: Gennaro Oliviero ed Alberico Gambino

Emendamento tecnico al testo licenziato in VII Commissione in data 1 febbraio 2017 :

Articolo 2

La lettera c) dell'articolo 2 è così sostituita:

"c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).".

Relazione Illustrativa :

legge regionale può avere ad "oggetto soltanto gli eventi calamitosi (incidenti comunque sul solo territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, e non anche le calamità naturali, catastrofi o altri eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dello Stato (ex art. 2, comma 1, lettera c, della stessa legge), nel rispetto della sfera di competenza ad esso attribuita dai principi fondamentali della materia concorrente in esame" (Corte costituzionale sentenza n. 323/2006).

Relazione finanziaria : l'emendamento proposto non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale.

2.1

IL PRESIDENTE
Dott. Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

Ambiente, Energia, Protezione Civile,

VII Commissione permanente

Proposta di legge

"Sistema di Protezione Civile in Campania"

Testo unificato

Reg. Gen. n.17 e Reg. Gen. n.340

Ad iniziativa dei Consiglieri: Gennaro Oliviero ed Alberico Gambino

Emendamento tecnico al testo licenziato in VII Commissione in data 1 febbraio 2017 :

Articolo 3

Al primo periodo del comma 1 dell'art. 3 le parole: "gli enti pubblici, i vigili del fuoco" sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Alle attività del sistema regionale concorrono anche gli organi dell'Amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge n. 225/1992, in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione."

Relazione illustrativa

Occorre specificare che le amministrazioni dello Stato concorrono al sistema regionale di protezione civile nel rispetto della normativa statale.

Relazione finanziaria : l'emendamento proposto non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale.

3.2

Il Presidente
Dott. Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

Ambiente, Energia, Protezione Civile,

VII Commissione permanente

Proposta di legge

"Sistema di Protezione Civile in Campania"

Testo unificato

Reg. Gen. n.17 e Reg. Gen. n.340

Ad iniziativa dei Consiglieri: Gennaro Oliviero ed Alberico Gambino

Emendamento tecnico al testo licenziato in VII Commissione in data 1 febbraio 2017 :

Articolo 4

L'articolo 4 è soppresso.

Relazione illustrativa

L'articolo 4 prevede l'istituzione presso la Giunta regionale di un "Ufficio speciale di protezione civile". La materia dell'ordinamento amministrativo della Giunta è delegificata (art. 2 della legge regionale n. 8/2010). La disposizione, peraltro, risulta essere priva di specifica copertura di bilancio e, pertanto, in palese violazione dell'art. 81 della Costituzione.

IL Presidente
Dott. Gennaro Oliviero

h. 1



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge "Sistema di Protezione Civile in Campania" Testo unificato Reg. Gen. 17 – Reg. Gen. 340

Emendamento

Art. 5 Funzioni e compiti della Regione.

All'art. 5, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente lettera:

lettera aggiuntiva): <<*istituisce un tavolo permanente per monitorare le fasi dei piani predisposti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi al rischio dell'attività vulcanica del Vesuvio e del complesso vulcanico dei Campi Flegrei.*>>

RELAZIONE

L'istituzione di un tavolo di lavoro permanente presso il Comitato di protezione civile garantisce il monitoraggio e il coordinamento continuo dei rischi derivanti, in particolare, dalla presenza di vulcani attivi corrispondenti col Vesuvio e con il Complesso dei Campi Flegrei.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Dott.ssa Flora Beneduce

Avv.to Gianpiero Zinzi

GZ.

5.1



Consiglio Regionale della Campania

Ambiente. Energia. Protezione Civile.

VII Commissione permanente

Proposta di legge

“Sistema di Protezione Civile in Campania”

Testo unificato

Reg. Gen. n.17 e Reg. Gen. n.340

Ad iniziativa dei Consiglieri: Gennaro Oliviero ed Alberico Gambino

Emendamento tecnico al testo licenziato in VII Commissione in data 1 febbraio 2017 :

Articolo 5

All'art. 5, comma 3, sostituire le parole da “ dell’ ufficio” a “genio civile regionale” con le parole “delle strutture amministrative regionali competenti in materia di protezione civile”.

Relazione illustrativa : l’organizzazione regionale è stata delegificata. Non è possibile in legge fare riferimento a specifiche direzioni generali.

Relazione finanziaria : l’emendamento proposto non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale.

Il Presidente
Dott. Gennaro Oliviero

5.3



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge "Sistema di Protezione Civile in Campania" Testo unificato Reg. Gen. 17 – Reg. Gen. 340

Emendamento

Art. 5 Funzioni e compiti della Regione.

All'art. 5, comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

lettera aggiuntiva): <<*sostiene le attività della scuola di Protezione Civile "Ernesto Calcara" assicurandone il funzionamento e la prosecuzione delle attività anche attraverso l'istituzione di un Premio Triennale da assegnare a cittadini italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti in attività di protezione civile.*>>

RELAZIONE

L'emendamento è proposto al fine di valorizzare e incrementare le attività della scuola di Protezione Civile, punto di riferimento regionale per la formazione e l'informazione.

RELAZIONE FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'emendamento proposto rientrano nelle disponibilità finanziarie della scuola di Protezione civile.


Dott.ssa Flora Beneduce

Avv.to Gianpiero Zinzi



5.2 ✓



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge "Sistema di Protezione Civile in Campania" Testo unificato Reg. Gen. 17 – Reg. Gen. 340

Emendamento

Articolo aggiuntivo:

Convenzioni.

1. La Regione può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di protezione civile, di istituti di studio e di ricerca, di organi tecnici dello Stato, di enti che gestiscono strumenti di comunicazione, di istituti scolastici e di associazioni di volontariato mediante apposite convenzioni da stipularsi secondo le previsioni del piano regionale pluriennale di protezione civile .
2. Le convenzioni con gli istituti di studi e ricerca, pubblici o privati, e con gli organi tecnici dello Stato sono finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti i settori della previsione e della prevenzione nelle varie ipotesi di rischio.
3. Le convenzioni con gli enti che gestiscono strumenti di comunicazione e con gli istituti scolastici pubblici o privati hanno per scopo lo svolgimento delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica nei confronti, rispettivamente, della collettività regionale e dei giovani con particolare riferimento:
 - 1) alle problematiche attinenti alle calamità pubbliche;
 - 2) alla più ampia collaborazione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
 - 3) alla necessità di sviluppare forme di attiva solidarietà sociale.
4. Le convenzioni con le aziende pubbliche o private sono stipulate per assicurare alla Regione la pronta disponibilità, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile. Dette convenzioni devono essere stipulate in via prioritaria con aziende pubbliche od a prevalente partecipazione pubblica.
5. Le convenzioni con le associazioni di volontariato stono stipulate con le associazioni iscritte all'albo regionale per l' utilizzazione di competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività in materia di protezione civile ivi comprese quelle di cui al precedente articolo

5.0.1

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale tenendo conto delle indicazioni dei piani annuali di attuazione in materia di protezione civile.

RELAZIONE

Il servizio regionale della Protezione Civile necessita della funzione di supporto tecnico scientifico, attraverso attività di monitoraggio, previsione e prevenzione delle diverse ipotesi di rischio sul territorio regionale, progetti di sviluppo e innovazione tecnologica delle reti di monitoraggio e studi e ricerche. La previsione normativa proposta dall'emendamento introduce la possibilità di stipulare convenzioni al fine di acquisire specifiche competenze e conoscenze.

RELAZIONE FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'emendamento proposto rientrano nei limiti delle disponibilità finanziarie della Giunta Regionale.


Dott.ssa Flora Beneduce

Avv.to Gianpiero Zinzi



segue 5.0.1



Consiglio Regionale della Campania

Ambiente, Energia, Protezione Civile

VII Commissione permanente

Proposta di legge

"Sistema di Protezione Civile in Campania"

Testo unificato

Reg. Gen. n.17 e Reg. Gen. n.340

Ad iniziativa dei Consiglieri: Gennaro Oliviero ed Alberico Gambino

Emendamento tecnico al testo licenziato in VII Commissione in data 1 febbraio 2017 :

Articolo 6

Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

"2. Il comitato, la cui partecipazione è gratuita e non comporta alcun rimborso per le spese sostenute o indennità, è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dai Presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati, dal Presidente regionale dell'Anci o suo delegato, dai dirigenti delle strutture amministrative regionali competenti per materia individuati con decreto del presidente della Giunta regionale. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Campania sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica."

Relazione illustrativa

Con legge regionale non è possibile imporre la partecipazione fissa al comitato regionale di organi delle amministrazioni statali; appare opportuno che di esso facciano parte rappresentanti delle istituzioni locali.

Relazione finanziaria : l'emendamento proposto non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale.

6.3

Il Presidente
Dott. Gennaro Oliviero



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE TESTO UNIFICATO "SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IN CAMPANIA" (REG. GEN. N. 17 E 340)

All'articolo 6, al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d bis) il presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;
d ter) il presidente regionale dell'UNCCEM o suo delegato;
d quater) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAC) o suo delegato;"

Relazione descrittiva

Con tale emendamento si amplia il novero dei soggetti partecipanti al Comitato includendo i rappresentanti dei comuni, delle comunità montane e il direttore generale dell'Arpac al fine di creare un coordinamento che includa tutti i livelli ed i differenti piani coinvolti nelle attività di protezione civile.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Vincenzo

6.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE TESTO UNIFICATO "SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IN CAMPANIA" (REG. GEN. N. 17 E 340)

All'articolo 6, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2 bis. In relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti, può invitare a partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, compresi gli ordini professionali, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile ovvero esponenti del mondo scientifico".

Relazione descrittiva

Con tale emendamento si prevede la facoltà per il Presidente del Comitato, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno, di invitare a partecipare alle riunioni del comitato, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, compresi gli ordini professionali, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

0,2

Vincenzo



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge "Sistema di Protezione Civile in Campania" Testo unificato Reg. Gen. 17 – Reg. Gen. 340

Emendamento

Art. 8 Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane

All'articolo 8 comma 2 dopo le parole "gratuito." aggiungere le seguenti parole :Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regolarmente iscritte anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico - artistico.

RELAZIONE

L'emendamento è proposto al fine di eliminare eventuali ostacoli in fase di assegnazione delle sedi per lo svolgimento delle attività di protezione civile.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.


Dott.ssa Flora Beneduce

Avv.to Gianpiero Zinzi


8.1



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di legge
"Sistema di Protezione Civile in Campania"
Testo unificato
Reg. Gen. 17 – Reg. Gen. 340**

Emendamento

Art. 8 Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane

All'articolo 8, aggiungere il seguente comma:

Comma aggiuntivo: <<*In caso di inerzia o di inadempienza degli obblighi di cui all'art. 8 della presente legge, la Regione svolge i compiti dei Comuni e delle Province attraverso la nomina di un Commissario ad acta scelto tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla natura dell'adempimento stesso.*>>

RELAZIONE

L'emendamento serve ad assicurare l'effettivo adempimento degli obblighi e l'esercizio delle funzioni previste dalla norma da parte della Pubblica Amministrazione.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.


Dott.ssa Flora Beneduce

Avv.to Gianpiero Zinzi



8.2



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di legge
"Sistema di Protezione Civile in Campania"
Testo unificato
Reg. Gen. 17 – Reg. Gen. 340**

Emendamento

Art. 13 Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza.

Comma aggiuntivo: <<I Comuni colpiti dagli eventi di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 2 della presente legge, possono raccogliere libere donazioni da parte della cittadinanza in qualsiasi forma organizzata tramite l'apertura di conti correnti dedicati al superamento dell'emergenza sui quali far pervenire anche fondi raccolti con eventi di beneficenza all'uopo organizzati.>>

RELAZIONE

L'emendamento proposto affianca le amministrazioni comunali all'impegno che la Protezione civile in tutte le sue articolazioni porta avanti fin dall'inizio dell'emergenza

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Dott.ssa Flora Beneduce

Avv.to Gianpiero Zinzi

Gli.

13.1



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di legge
"Sistema di Protezione Civile in Campania"
Testo unificato
Reg. Gen. 17 – Reg. Gen. 340**

Emendamento

Art. 13 Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

Comma aggiuntivo: <<Ai cittadini residenti ed effettivamente domiciliati nei Comuni colpiti dagli eventi di cui all'art. 2, comma II, lettera c) proprietari di auto, motocicli e veicoli a motore soggetti al pagamento della relativa tassa regionale, è sospeso il pagamento per i 12 mesi successivi alla dichiarazione di stato di calamità.>>

RELAZIONE

L'emendamento è proposto per fornire un sostegno ai cittadini colpiti da calamità.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'onere derivante dall' emendamento proposto è quantizzabile solo in seguito al verificarsi dell'evento calamitoso.


Dott.ssa Flora Beneduce

Avv.to Gianpiero Zinzi



13.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE TESTO UNIFICATO "SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IN CAMPANIA" (REG. GEN. N. 17 E 340)

Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13 bis

*Interventi regionali per il potenziamento e lo sviluppo
del sistema di protezione civile.*

1. Ai fini del potenziamento e dello sviluppo del sistema regionale di protezione civile, la Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente, approva annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi, anche di natura finanziaria, necessari per garantire lo svolgimento delle attività formative e informative, l'acquisizione di mezzi, di strumenti operativi, di strutture logistiche e di quanto necessario al funzionamento dei mezzi in disponibilità, per supportare le componenti del sistema regionale di protezione civile nelle attività di competenza.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati:
 - a) al raggiungimento dei requisiti di funzionalità dell'organizzazione degli enti locali e delle attività territoriali del volontariato di protezione civile;
 - b) al superamento delle criticità individuate dagli enti locali nell'ambito dei piani territoriali di protezione civile;
 - c) a migliorare l'efficacia del concorso regionale in emergenza come definito nei piani operativi regionali.
3. Con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri generali e le modalità per l'individuazione degli interventi di potenziamento del sistema di protezione civile di cui al comma 1 e per la presentazione delle istanze.
4. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale circa l'attività intrapresa ai sensi del presente articolo e sui risultati raggiunti".

Relazione descrittiva


L'emendamento prevede interventi puntuali da parte della Regione ai fini del potenziamento e dello sviluppo del sistema di protezione civile, stabilendo che la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, proceda annualmente all'approvazione degli interventi finanziari per attività formative e informative, per l'acquisizione di mezzi, di strumenti operativi, di strutture logistiche e quant'altro necessario a garantire il funzionamento dei mezzi e supportare le componenti del sistema regionale di protezione civile nelle attività di competenza. Quest'ultima specificazione si rende necessaria per far fronte al funzionamento dei mezzi che molto spesso per mancanza delle risorse ordinarie non possono funzionare, rendendo così inutile la loro acquisizione in disponibilità da parte di enti o organizzazioni di volontariato.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

13.0.1

Vincenzo Ylme



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

AW- S. M.
23/3/17
A
A. C. M. M. N. S.
S. S.

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005037/I Data: 23/03/2017 09:37
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

PROT. N. 168 /CII

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania" Reg. Gen. n.82- Parere -

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dalla VI Commissione Consiliare Permanente, in data 18 gennaio 2017, apportando modifiche all'articolo 4, che si allega alla presente.

Napoli, 21 marzo 2017

Francesco Picarone

220317
S. M. M. N. S.



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Proposta di legge : " Istituzione del Servizio di sociologia del territorio della Regione Campania" – Reg. Gen. n.82

Art. 4

(Norma Finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. Agli adempimenti previsti, l'amministrazione regionale provvede con le risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona nell'ambito delle dotazioni della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) , Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019

- Francesco Picarone -





Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

**Proposta di legge : " Sistema regionale di Protezione Civile" Testo Unificato Reg.
Gen. 17 e 340**

Art. 16

(Norma Finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nell'ambito delle dotazioni della Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 e 2 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

- Francesco Picarone -





Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa

Loro Sedi

PROT. N. 196 /CII

Oggetto: Testo Unificato "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania" - Reg. Gen. nn. 8 - 371 -379. -
Parere -

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dalla VI Commissione Consiliare Permanente, in data 28 marzo 2017, apportando modifiche all'articolo 9 che si allega alla presente.

Napoli, 20 aprile 2017

Francesco Picarone

21/04/17
Shk. Picarone



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Testo Unificato "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania" - Reg. Gen. nn. 8 - 371 -379. -Parere -

Art.9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 200.000,00, si provvede, in sede di prima applicazione, mediante l'istituzione del " Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo" nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità) , Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziaria 2017 -2019.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di Bilancio.

-Francesco Picarone -





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

A. Ciarra
25/1/17
A

Prot.n. *19* /VI C.

Napoli, 23 gennaio 2017

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0001284/I Data: 25/01/2017 11:22
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Rappresentante dell'Opposizione
All'Assessore regionale alle Politiche Sociali
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di Legge ad iniziativa dei conss. D'Amelio, Iannace, Amabile
Reg. Gen. n. 82-
"Istituzione del Servizio di sociologia del territorio della Regione Campania"

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO

Si trasmette, in allegato, il testo della Proposta di Legge di cui all'oggetto che, sottoposto a votazione nella seduta del 18 gennaio 2017, è stato licenziato, così come emendato, dalla VI Commissione Consiliare Permanente che ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti (Gruppi Pd, UDC, Davvero Verdi, FI, M5S, Fd'I) in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Designati a relazionare in Aula, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, sono stati lo scrivente, per la maggioranza, e la consigliera Valeria Ciarambino (M5S), per la minoranza.



IL PRESIDENTE
- Avv. Tommaso Amabile -

Amabile *Deubler*

All. 1

23/01/17
illegale



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

_____ X LEGISLATURA _____

PROPOSTA DI LEGGE

REG. GEN. N. 82

**AD INIZIATIVA DEI CONSS.
D'AMELIO, IANNACE, AMABILE**

***ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CAMPANIA***

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

***ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI
(GRUPPI PD, UDC, DAVVERO VERDI, FI, M5S, Fd'I)
NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2017***

RELATORI

**TOMMASO AMABILE (PD) MAGGIORANZA
VALERIA CIARAMBINO (M5S) MINORANZA**





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Campania, dal 2001, ha avviato con l'emanazione delle linee guida per l'attuazione della Legge n.328/2000 il proprio sistema integrato delle politiche sociali regionali. Con l'adozione della L.R. 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) si è dotata di un ulteriore, importante, strumento per il consolidamento del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali.

La realizzazione di tale sistema è demandata ai 57 Ambiti territoriali per i Piani sociali di zona, i quali costituiscono i livelli aggregativi locali per la gestione associata tra i Comuni, delle funzioni in materia di politiche sociali con modalità differenziate di intervento tra un ambito e l'altro. Nel contesto ancora in evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono definirsi meglio i bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente la necessità, da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento di stretta pertinenza delle discipline sociologiche, le quali a tutt'oggi non rientrano tra quei servizi offerti in ambito di controllo, tutela e sostegno socio-assistenziale.

E' evidente la necessità di utilizzare la figura del sociologo, in veste di professionista in possesso di specifiche competenze, che, operando nel sociale, sia in grado di fornire risposte al disagio individuale e di gruppo, nell'indicazione di strategie adeguate e metodologie progettuali nelle aree di intervento di cui all'articolo 27 della L. R. 11/2007, ed in particolare quelle inerenti alle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane, delle persone con disabilità, con interventi atti a migliorare la qualità della vita. Alcuni Piani sociali di zona hanno dato risposta a quest'esigenza mediante l'acquisizione in numero esiguo di sociologi, nei servizi di supporto, in specifici interventi e servizi locali, tuttavia mai questa figura è prevista in modo strutturato e continuativo.

Il Servizio di Sociologia del territorio, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ha specifiche funzioni in campo sociale e scolastico e intende soddisfare bisogni presenti da sempre nelle comunità sociali e scolastiche rappresentando un reale cambiamento di prospettiva dell'impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul disagio, nel fornire risposte operative efficaci.

La legge ha come obiettivo nell'art. 1 l'istituzione nella Regione Campania del Servizio di Sociologia del Territorio per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche, affidando ai comuni in forma singola o associata l'organizzazione nell'ambito dei Piani sociali di zona, con la presenza di almeno un operatore sociologo;

-nell'art. 2 sono declinate le attività nei settori di intervento previsti dai Piani sociali di zona che prevedono interventi socio-relazionali e comunicazionali in contesti residenziali e semi-residenziali per gruppi con manifesto disagio sociale; in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati; per le vittime di stalking oltre che di violenza fisica e sessuale; che contrastano la dispersione scolastica, il bullismo, le dipendenze da internet, la ludopatia e di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio;

- nell'art. 3 l'istituendo Servizio si avvale dei sociologi che esercitano la professione ai sensi di legge;





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

- l'art. 4 prevede che il finanziamento del Servizio avviene nell'ambito delle risorse assegnate nei Piani di zona;
- nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 5 si prevede che il Servizio opera per ogni ambito territoriale a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del Piano sociale di zona, non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma finanziaria non prevede ulteriori aggravii di spesa a carico del bilancio regionale in quanto il Servizio di sociologia del territorio è finanziato nell'ambito delle risorse disponibili per l'attuazione dei Piani sociali di zona.





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

Art.1

Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. I comuni, in forma singola o associata, ovvero gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione, prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti dei medesimi concorre almeno un operatore come previsto nel comma 3, il Servizio di Sociologia del territorio disciplinandone il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un operatore sociologo.
4. Il Servizio di sociologia del territorio:
 - a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
 - b) promuove il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
 - c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubbliche e private per favorire l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
 - d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.2

Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge le seguenti attività:

- a) interventi socio-relazionali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;
- b) interventi socio-relazionali e comunicazionali in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
- c) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;
- d) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore delle famiglie con membri con disabilità;
- e) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- f) interventi socio-relazionali comunicazionali in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
- g) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di minori e adulti dell'area penale;
- h) interventi socio-relazionali e comunicazionali che favoriscano la piena integrazione psico-sociale dei cittadini immigrati;
- i) interventi socio-relazionali e comunicazionali nella scuola, diretti al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;
- l) interventi socio-relazionali e comunicazionali di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

- a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati;
- b) collabora nell'ambito territoriale alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;
- c) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;
- d) esprime parere, ove richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.3
Requisiti degli operatori

1. Il Servizio di sociologia del territorio previsto dalla presente legge si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi di legge.

Art.4
Norma finanziaria

1. Il Servizio di sociologia del territorio previsto dalla presente legge è finanziato nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.5
Disposizioni transitorie

1. Il Servizio di sociologia del territorio previsto dall'articolo 1, comma 1, opera per ciascun ambito territoriale sociale, a seguito dell'adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale, e comunque non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE
Avv. Tommaso Amabile -



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA" (REG. GEN N. 82)

All'articolo 1, al comma 3, dopo le parole "operatore sociologo", inserire le seguenti parole "ogni trentamila abitanti".

ve

d.s.


Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario per consentire che la proposta di legge possa trovare efficace applicazione, considerata l'esistenza di numerosi ambiti regionali composti da un numero elevato di abitanti, in alcuni casi superiore a 150.000; si ritiene dunque più adeguato stabilire come previsto per il servizio di psicologia del territorio un valore minimo di presenza degli operatori sociologi legato al numero di abitanti dell'ambito di riferimento.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ve



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Am. Sin.
13/4/17
M
SIG. C. M. M. M. A
J. J.

A.D.O.: Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0006458/1 Data: 13/04/2017 11:06

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

PROT. N. 190 /CII

Oggetto: Proposta di legge " Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare" Reg. Gen. n.74- Parere -

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con l'astensione del Movimento 5 Stelle, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dalla VI Commissione Consiliare Permanente, in data 1 marzo 2017, apportando modifiche all'articolo 9, che si allega alla presente.

Napoli, 11 aprile 2017

Francesco Picarone

129417
1.4.17.1.4.17.1.4.17.1.4.17



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Proposta di legge: "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del Caregiver familiare"
(REG. GEN.N.74)

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, mediante riprogrammazione delle risorse ivi esistenti, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

-  -
- Francesco Picarone -



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali

13/3/2017
0004228/1 CIM
S.J.

Prot.n. 90 /VIC.

Napoli, 13 marzo 2017

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0004228/1 Data: 13/03/2017 11:17

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Rappresentante dell'Opposizione
All'Assessore regionale alle Politiche Sociali
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Presidente della V Commissione Permanente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di Legge ad iniziativa dei consiglieri Beneduce e Cesaro -
- Reg. Gen. n. 74-
"Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare"

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO

Si trasmette, in allegato, il testo della Proposta di Legge di cui all'oggetto che, sottoposto a votazione nella seduta dell'1 marzo 2017, è stato licenziato così come emendato dalla VI Commissione Consiliare Permanente che ha espresso parere favorevole a maggioranza dei Gruppi presenti (PD, UDC, Davvero Verdi, FI) con l'astensione del M5S, in ordine alla sua approvazione dal Consiglio regionale.

Incaricata a relazionare in Aula, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, è stato la firmataria della proposta, consigliera Flora Beneduce (FI).



IL PRESIDENTE
- Tommaso Amabile -

Tommaso Amabile

All. 1
GG/AG

130317
S. J. lettr



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali

_____ X LEGISLATURA _____

PROPOSTA DI LEGGE

REG. GEN. N. 74

AD INIZIATIVA DEI CONSS. BENEDUCE e CESARO

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
NELLA SEDUTA DELL'1 MARZO 2017

A MAGGIORANZA DEI PRESENTI (GRUPPI PD, UDC, DAVVERO VERDI, FI)
E CON L'ASTENSIONE DEL M5S

RELATRICE

FLORA BENEDUCE (FI)





RELAZIONE DESCRITTIVA

La Proposta di legge introduce norme per il riconoscimento e la valorizzazione della figura del *caregiver* familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

In Campania l'80 per cento circa delle persone affette da gravi patologie, anziani fragili o non autosufficienti e persone affette da malattie neurodegenerative, quali Parkinson, Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica, è assistito al proprio domicilio da un familiare, spesso coadiuvato da soggetti per lo più stranieri.

Ad oggi, i *caregiver* affrontano la malattia che colpisce il proprio caro, assumono decisioni di cura e forniscono assistenza senza essere supportati adeguatamente da una normativa regionale che riconosca ruolo e funzioni. Questi soggetti vedono mutare le aspettative di vita proprie e dei componenti il proprio nucleo familiare, facendo fronte ad un cambiamento di condizione e ruolo professionale a cui spesso corrisponde anche un impoverimento economico correlato ai tempi richiesti per le cure. La sfera relazionale ed amicale del *caregiver* in molti casi viene completamente annullata aggravando situazioni di stress psico-fisico che non si conciliano con l'assistenza richiesta.

La Proposta

nell'ambito del processo di valorizzazione delle cure familiari mira a colmare un vuoto normativo riconoscendo un ruolo chiave al *caregiver* ed alle associazioni che li rappresentano, tenendo conto degli standard e dei sistemi assistenziali europei e nazionali.

Si compone di dieci articoli, di seguito illustrati:

- L'art.1 prevede il riconoscimento del valore sociale del *caregiver* familiare in qualità di componente informale della rete di assistenza alla persona e protagonista delle politiche di domiciliarizzazione dei trattamenti socio-sanitari;
- L'art.2 definisce il *caregiver* familiare, scelto dalla persona da assistere o dal suo tutore, è la persona che si prende cura nell'ambito del Progetto Individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.328 di una persona in condizioni di non autosufficienza o comunque non in grado di prendersi cura di sé;
- Con l'art.3 si esplicita il riconoscimento del ruolo del *caregiver* da parte dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale;
- L'art.4 tratta degli interventi da parte della Regione, dei comuni e le ASL a favore del *caregiver* familiare che spaziano dall'informazione al corretto addestramento, dal supporto psicologico al sollievo d'emergenza fino all'eventuale domiciliarizzazione delle visite specialistiche;
- L'art.5 individua le figure professionali del Progetto Individuale quali il responsabile del caso che è la figura di riferimento ed il referente del *caregiver* familiare, il medico di medicina generale, l'infermiere referente o case manager, i servizi sociali, socio-sanitari e





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali

sanitari, le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il volontariato e la solidarietà di vicinato;

-L'art.6 prevede modalità di riconoscimento delle competenze maturate e di eventuali crediti formativi maturati nell'esperienza di *caregiver* in un percorso di formalizzazione delle competenze sul sistema formativo regionale;

-Nell'art.7 le azioni di sensibilizzazione spaziano dalla giornata annuale del *caregiver*, fissata all'ultimo sabato del mese di maggio, alla raccolta di best practices, fino al sostegno alle associazioni dei *caregiver*, che saranno coinvolte anche nella fase di concertazione per la programmazione dei Piani di zona degli ambiti territoriali per la salute e il benessere sociale;


-Nell'art.8 viene previsto l'istituzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del Registro dei *caregiver* familiari con la finalità la raccolta dei dati e delle competenze maturate nell'ambito delle attività di assistenza e cura;

-L'art.9 contiene la norma finanziaria;

-L'art.10 disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Campania. Gli interventi a favore del *caregiver* familiare indicati negli articoli rientrano tra obiettivi di pianificazione e programmazione della spesa finanziaria e si attuano attraverso la riprogrammazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali

Art.1
Finalità

1. La Regione Campania riconosce, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.
2. La regione, nel rispetto dei principi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), promuove e valorizza la figura del *caregiver* familiare, quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. La regione in relazione alle esigenze della persona accudita, tutela i bisogni del *caregiver* familiare in relazione alle esigenze della persona accudita attraverso interventi ed azioni a suo supporto e definisce le modalità per favorire l'integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari, e sanitari, come indicati nell'articolo 3 della presente legge.
4. La regione sostiene iniziative che garantiscano alle persone non autosufficienti forme di assistenza che consentano loro la permanenza presso il proprio domicilio o in un contesto di relazione familiare.

Art.2
Il caregiver familiare

1. Il *caregiver* familiare, scelto dalla persona da assistere ovvero dal suo tutore, in primo luogo tra i familiari ed i conviventi, è la persona che si prende cura nell'ambito del Progetto Individuale per le persone disabili, (di seguito denominato Progetto Individuale), di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), di una persona consenziente, non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.
2. Il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative e si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il *caregiver* familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.3

Il caregiver familiare ed i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale

1. I servizi sociali dei comuni singoli o associati in ambiti territoriali ed i servizi delle Aziende sanitarie locali (di seguito denominate ASL) riconoscono il *caregiver* familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata.
2. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero del suo tutore, forniscono al *caregiver* familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Nell'ambito delle proprie competenze le ASL, i distretti, i comuni, la regione e le associazioni dei pazienti e dei familiari promuovono iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di orientamento, nonché la realizzazione di guide informative relative ai servizi ed alle iniziative pubbliche e private a sostegno del *caregiver* familiare.
4. Il *caregiver* familiare, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, di propria iniziativa o su richiesta dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, in modo libero e consapevole, dichiara la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura e si avvale di supporti formativi e di forme di integrazione con i suindicati servizi, attraverso le associazioni di pazienti e familiari più rappresentative. L'impegno assunto può essere rivisto con la tempestiva revisione del Progetto Individuale.
5. Il *caregiver* familiare è coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del Progetto Individuale ed assume gli impegni del progetto stesso, previo consenso della persona assistita ovvero del suo tutore, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.
6. Nell'ambito della definizione del Progetto Individuale di cui all'articolo 2 della presente legge, la regione, in collaborazione con i comuni singoli o associati in ambiti territoriali e l'ASL territorialmente competente, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della pianificazione e della programmazione della spesa sanitaria e socio-assistenziale regionale, stabilisce i contributi di cura necessari, le prestazioni, gli ausili, gli affiancamenti o le sostituzioni ed i supporti che i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniscono al *caregiver* familiare per affrontare le possibili difficoltà od urgenze e per svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischio alcuno.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.4

Interventi a favore del caregiver familiare

1. La regione, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria:

- a) stabilisce azioni a supporto del *caregiver* familiare per le attività di cui al comma 2 del presente articolo anche per il tramite delle associazioni dei pazienti e dei familiari con comprovata esperienza, dei comuni singoli o associati in ambiti territoriali e delle ASL;
- b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura per le varie patologie croniche ed in percentuale equa rispetto al budget assegnato, e di interventi economici per l'adattamento domestico anche alle persone assistite a domicilio dai *caregiver* familiari, come previsto dalla normativa vigente per i contributi per la non autosufficienza.
- c) favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal *caregiver* familiare che opera nell'ambito del Progetto Individuale, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile, collegati all'attività prestata;
- d) promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali per una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
- e) favorisce, in accordo con i comuni singoli e associati in ambiti territoriali e con le associazioni dei pazienti e dei familiari e sulla base delle buone prassi, il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari nei programmi di aggiornamento degli operatori dei settori suindicati, sui temi del *caregiver* familiare e della relazione e comunicazione con gli stessi;
- f) assicura il supporto di reti solidali ad integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, di gruppi motivazionali e di mutuo aiuto per favorire il confronto e lo scambio di esperienze ed opportunità formative per la crescita della consapevolezza del ruolo del *caregiver* familiare anche mediante l'accesso ad elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e assistenza;
- g) promuove la creazione di canali di comunicazione privilegiati anche con l'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ICT) che facilitino il costante rapporto tra gli operatori ed il *caregiver* familiare.

2. I comuni singoli o associati in ambiti territoriali e le ASL e le associazioni di pazienti e familiari, nei limiti delle risorse disponibili assicurano al *caregiver* familiare:

- a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali attraverso gli sportelli-front office, le sezioni sui portali con liste FAQ, e i numeri verdi predisposti dalle ASL della Regione Campania;
- b) la formazione e l'addestramento per il corretto svolgimento del lavoro di cura con corsi gratuiti tenuti periodicamente da medici, psicologi ed assistenti sociali nelle ASL della Regione Campania;
- c) il supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
- d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del Progetto Individuale della persona assistita;





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali

- e) soluzioni condivise per assicurare gli interventi di sollievo, di emergenza o programmati attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee al domicilio del *caregiver* familiare;
- f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art.5

Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al *caregiver* familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono componenti della rete, nell'ambito del Progetto Individuale:
 - a) il responsabile del caso che è la figura di riferimento ed il referente del *caregiver* familiare;
 - b) il medico di medicina generale che è il referente terapeutico del familiare assistito;
 - c) l'infermiere referente o case manager che assume la funzione di referente del caso;
 - d) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
 - e) le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il volontariato e la solidarietà di vicinato che rappresentano un'ulteriore risorsa e possono essere attivati per contrastare i rischi di isolamento del *caregiver* familiare.

Art. 6

Riconoscimento delle competenze

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata nell'ambito del Progetto Individuale potrà essere valutata ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure, anche innovative, dell'area socio-sanitaria, ai sensi della normativa vigente.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.7

Azioni di sensibilizzazione e partecipazione

1. La regione, al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del *caregiver* familiare, istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio, con la collaborazione degli enti locali, delle ASL e delle associazioni dei pazienti e dei loro familiari e valorizza la partecipazione del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori, dei pensionati e delle associazioni datoriali.
2. La regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori per la diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e di progetti di valorizzazione e di supporto dei *caregiver* familiari.
3. La regione e gli enti locali promuovono e facilitano l'associazionismo dei *caregiver* familiari e favoriscono la partecipazione delle loro rappresentanze associative alla programmazione dei piani di zona degli ambiti territoriali per la salute ed il benessere sociale.

Art.8

Registro dei caregiver familiari

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il Registro dei *caregiver* familiari, (di seguito denominato Registro).
2. Il Registro ha come finalità la raccolta dei dati e delle competenze maturate nell'ambito delle attività di assistenza e cura da parte del *caregiver*.
3. Possono iscriversi al Registro i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2 della presente legge.
4. La regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione e gestione del Registro.

Art.9


Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art.10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE

-Tommaso Amabile-



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" – REG. GEN. 74

All'articolo 3, al comma 4, sopprimere la parola "volontaria".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende riconoscere il valore dell'impegno costante e responsabile assunto dal caregiver familiare.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ve 3.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" – REG. GEN. 74

All'articolo 4, al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: "esigenze di cura", inserire le seguenti: "anche promuovendo lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale e l'incentivazione dello strumento del telelavoro;".

Relazione descrittiva

L'emendamento stabilisce che la Regione favorisca la stipula di intese e accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro volti a consentire una maggiore flessibilità oraria, lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale, l'incentivazione dello strumento del telelavoro, a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quelle di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ve
H. I

Emendamento alla Proposta di Legge

“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”

Reg. Gen. 74

L'articolo 6 è modificato come segue:

- Al comma 1 dopo le parole “potrà essere valutata” aggiungere le parole “sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 28 giugno 2016 (Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze)”;
- Al comma 1 dopo le parole “certificazione delle competenze” cancellare le parole “secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;
- Al comma 1 sostituire le parole “di altre figure, anche innovative, dell’area socio-sanitaria, ai sensi della normativa vigente” con le parole “di altre figure, anche innovative, del repertorio regionale relative all’area socio-sanitaria, ai sensi della normativa vigente”.

Relazione:

La Regione Campania è titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione, certificazione delle competenze, delle modalità di riconoscimento dei relativi crediti formativi volti ad attestare gli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dal cittadino durante l’arco della propria vita. A tal fine la Giunta regionale della Campania, nel recepire il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015 (Riforma del Sistema della Formazione Professionale) ha approvato – con Delibera di Giunta n. 314 del 28 giugno 2016 - il dispositivo integrato SCRIVERE “Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze”. Il Sistema SCRIVERE è finalizzato a consentire a tutte le persone, in possesso dei requisiti previsti, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei contesti di apprendimento sia formali che non formali ed informali, comprensivi, pertanto, delle esperienze maturate attraverso la formazione, l’attività lavorativa, come pure nei contesti del volontariato o nella vita sociale e privata. Con la suddetta delibera la Giunta ha istituito il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni che contiene le Qualificazioni riconosciute dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di Competenza, e costituiti da una singola Competenza o aggregati di competenze. La Regione cura inoltre l’inserimento e l’aggiornamento delle proprie Qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l’Individuazione, Validazione e la Certificazione delle Qualificazioni e delle Competenze, anche in termini di Crediti formativi in chiave europea.

In tale contesto il presente emendamento intende standardizzare la certificazione delle competenze del caregiver familiare proposta nell’articolo 6, uniformandola al sistema regionale di individuazione, validazione e riconoscimento dei relativi crediti formativi

6.1 CJ

nesso a punto dalla Regione Campania, con la Delibera di Giunta n. 314 del 28 giugno 2016.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La firmataria
Carmela Fiola (R.D.)

segue G.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" – REG. GEN. 74

Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8 bis
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito con cadenza biennale, trasmette al Consiglio una relazione illustrativa contenente:
 - a. l'elenco dei casi di riconoscimento del caregiver familiare;
 - b. gli interventi realizzati in favore dei caregiver familiari in attuazione della presente legge;
 - c. i risultati ottenuti a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 7;
 - d. le criticità emerse in fase di attuazione delle misure di sostegno e promozione dell'attività dei caregiver."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende inserire la clausola valutativa per verificare a distanza di un anno e successivamente con cadenza biennale, i risultati ottenuti in attuazione della presente legge e le eventuali criticità riscontrate.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8.0.1 he



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

SUB EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" – REG. GEN. 74

All'emendamento 8.0.1, all'articolo 8 bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. Per gli oneri relativi al riconoscimento della figura del caregiver e allo svolgimento della sua attività, la Regione istituisce un apposito fondo finanziato per il corrente esercizio finanziario con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 mediante risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, previa verifica con le linee di intervento in essi previste ed eventuale riprogrammazione delle risorse.

1 bis. A decorrere dal 2018, le quote di spesa annuali per il finanziamento del fondo sono determinate dalla legge di bilancio regionale."

Conseguentemente

Modificare la rubrica dell'articolo come segue: "*Clausola valutativa e fondo regionale caregiver*"

Relazione descrittiva

L'emendamento introduce un apposito fondo per gli oneri relativi al riconoscimento della figura del caregiver e allo svolgimento della sua attività finanziato per l'anno corrente con risorse a valere sui fondi comunitari nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020 relativi alle politiche sociali e socio sanitarie, previa eventuale riprogrammazione.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento prevede uno stanziamento pari a euro 500.000,00 mediante risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica con le linee di intervento in essi previste.

A decorrere dal 2018, le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio regionale.

0.8.0.1.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Prot. n. 51/VIII C.

Napoli, 21 febbraio 2017

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0003346/I Data: 27/02/2017 09:38

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa
Al Capo Gabinetto del Consiglio Regionale

e, p.c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Rappresentante dell'Opposizione
Ai Presidenti delle Commissioni Permanenti
I-II-III-IV-V-VI-VII-

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento "Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" -
Reg. Gen. n. 399 – Assegnato per l'esame.

Si comunica che l'VIII Commissione Consiliare Permanente ha espresso a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei gruppi Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Relatore in Aula è stato designato il Presidente Maurizio Petracca, ex art. 40, comma 7 del Regolamento Interno.



IL PRESIDENTE
- Arch. Maurizio Petracca -

23/02/17
Sb. G. P. Petracca
Sef

AW, SA, SI
27/2/17
27/2/2017
C.M.M. > A.
S.J.



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0002032/U Data: 06/02/2017 11:52
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII e VII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Regolamento “Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
Reg. Gen. n. 399**

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca.
Depositato in data 2 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto

VISTI gli articoli 98 e 101, comma 3 del Regolamento interno

RIASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

06 FEB. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000284/I Data: 09/01/2017 15:23
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Regolamento “Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
Reg. Gen. n. 399**

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca.
Depositato in data 2 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto

VISTI gli articoli 98 e 101, comma 3 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 09 GEN. 2016

IL PRESIDENTE

Deliberazione N. 766

Assessore

Presidente Vincenzo De Luca



Dipartim. Direzione G.

52

6

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 28/12/2016

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione della proposta di regolamento delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.O.Q. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0000001/E Data: 02/01/2017 08:51

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 399

D.C.
Legisl
30.12.2016

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. Il Regio Decreto n. 1775/1933 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", disciplina le derivazioni e l'utilizzazione di acqua pubblica;
- b. la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e la conseguente pianificazione a livello di Distretto Idrografico;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 reca "Nuove norme in materia di bonifica integrale";
- d. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, reca norme in materia ambientale e successive modificazioni;
- e. con il Regolamento n. 12 del 12/11/2012 emanato dal Presidente della Giunta Regionale ad oggetto: "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche", è stato disciplinato, tra l'altro, il rilascio di licenze per l'attingimento temporaneo per l'utilizzo delle acque pubbliche sotterranee e superficiali;
- f. con la Delibera della Giunta regionale n. 50 del 07/03/2013 è stato approvato il piano irriguo regionale;
- g. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- h. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- i. il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione";
- j. l'Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione II - Punto 6.1.4 prevede, l'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo";
- k. l'applicazione delle Linee guida rappresenta un utile supporto in relazione alle esigenze di pianificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva quadro 2000/60/CE, configurandosi come misure regolatorie dei piani stessi;
- l. ai fini della redazione delle Linee Guida, è stato istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un apposito Gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte rappresentanti anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del CREA, dell'ANBI - Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell'ISTAT;
- m. con il Decreto 31 luglio 2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono state approvate le Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo;
- n. con la Decisione della Commissione europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014.2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3, del valore complessivo di € 1.836.256.198,35 di cui € 1.110.935.000,00 in quota UE;
- o. con la Delibera n. 565 del 24/11/2015 (BURC n. 74 del 7 dicembre 2015) la Giunta regionale ha preso atto dell'adozione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea stabilendo, tra l'altro, di procedere all'assunzione degli adempimenti dettati dalle disposizioni regolamentari vigenti atte a garantire la corretta gestione del Programma;
- p. Con la Delibera n. 1 del Comitato Istituzionale riunitosi nella seduta del 3 marzo 2016 è stato approvato il secondo Piano di Gestione Acque;

- q. la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dall'accordo di partenariato e dal PSR Campania 2014-2020, per adempiere all'obbligo del rispetto della condizionalità ex ante del settore irriguo, elaborava, in ossequio al D.M. MiPAAF 31 luglio 2015, una bozza di regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo;
- r. la UOD cod. 52.06.06, con le note nn 766953 e 767009 del 23/11/2016, inviava la bozza del regolamento *de quo*, a tutti i Consorzi di Bonifica ed Irrigazione operanti in Campania, alle Province e la Città Metropolitana, alle Autorità di Bacino della Regione Campania, all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, alla Unità Operativa Dirigenziale cod. 52.05.09, alla Unità Operativa Dirigenziale cod. 52.06.09 ed al Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II, al fine di acquisire le relative osservazioni;

CONSIDERATO che

- a. l'art. 117, comma 6, della Costituzione, pur riservando, nelle materie di potestà legislativa esclusiva, la potestà regolamentare in capo allo Stato, ne riconosce il potere di delega alle Regioni;
- b. in Italia, come in Europa, gli obiettivi di qualità ambientali sono sanciti nell'ambito della pianificazione a livello di distretto idrografico dal Piano di Gestione Acque, nelle sue duplici approvazioni: Piano di Gestione Acque I livello (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013), Piano di gestione delle Acque II livello, approvato dal Comitato Istituzionale allargato nella seduta del 3 marzo 2016 Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 3/03/2016;
- c. ai sensi dell'Art. 64 del D.Lgs. n.152 del 2006 la Regione Campania ricade totalmente nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- d. l'obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è sancito dall'art. 95 del D.Lgs. 152/06 che, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, prevede l'introduzione delle linee guida sull'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivata, individua i criteri per il censimento di tutte le utilizzazioni in atto per gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (... omissis ...)";
- e. l'art.98, comma 2, del D.Lgs 152/06, prevede che "...le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti";
- f. in Regione Campania le competenze per il rilascio delle concessioni ad uso irriguo di cui all'articolo 6 del R.D. 1775 del 1933 per le grandi derivazioni, e quindi per l'utilizzo dell'acqua destinata ad alimentare gli schemi irrigui, sono attribuite alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (cod. 52.05.00), mentre per il rilascio delle concessioni ad uso irriguo per le piccole derivazioni sono attribuite alla Città Metropolitana di Napoli ed alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
- g. l'Accordo di Partenariato e il Programma di Sviluppo Regionale Campania 2014-20 prevedono il soddisfacimento della condizionalità ex ante del settore irriguo entro la data del 31/12/2016;
- h. che il recepimento delle Linee Guida di cui al D.M. MiPAAF 31/07/2015 da attuarsi attraverso l'adozione del Regolamento *de quo* soddisfa in parte le azioni previste per il soddisfacimento della condizionalità ex ante del settore irriguo;
- i. non sono pervenute osservazioni alla bozza del regolamento in parola prima della riunione fissata per il giorno 01/12/2016, nella quale sono intervenuti: la Provincia di Caserta, i Consorzi di Bonifica ed Irrigazione eccetto il Consorzio di Bonifica Aurunco ed il Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno, l'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II, l'Unità Operativa Dirigenziale n. 52.06.09;
- j. a seguito della riunione, sulla base delle osservazioni formulate nella stessa e ritenute condivisibili, la Struttura regionale competente ha apportato modifiche al regolamento *de quo*;
- k. con nota n. 792278 del 05/12/2016, la bozza del "*Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*" è stata inviata all'Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per ottenere il parere di competenza;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, con nota del 09/12/2016 n. 7490, acquisita al protocollo unico della

Regione Campania in data 13/12/2016 con n. 808246, ha espresso *valutazione e conseguente parere favorevole* alla bozza di *“Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”*;

RITENUTO pertanto dover procedere all'approvazione per quanto di competenza di un apposito regolamento regionale che disciplina le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo;

SENTITO, per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente;

VISTO

- l'art. 117, comma 6, Cost.;
- l'art. 56 dello Statuto della Regione Campania;
- R.D. n. 1775/1933;
- D. Lgs. n. 152/06;
- il Regolamento del 12 novembre 2012, n. 12;
- il D.M. MIPAAF 31.07.2015;
- nota prot. n. 805076 del 07/12/2016;
- nota prot. n. 808246 del 13/12/2016;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni e considerazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1. di approvare per quanto di competenza il documento allegato *“Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”*, che allegata al presente provvedimento (ALL 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere l'allegato documento al Consiglio Regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;
3. di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Segreteria di Giunta e al BURC per la relativa pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	766	del	28/12/2016	DIPART	52	DIR GEN / DIR STAFF DIP	6	UOD / STAFF DIR GEN	6
------------------	-----	-----	------------	--------	----	-------------------------	---	---------------------	---

OGGETTO :

Approvazione della proposta di regolamento delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		Presidente Vincenzo De Luca		28/12/2016
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr. Diasco Filippo		27/12/2016
IL CAPO DIPARTIMENTO		Dott.ssa Salerno Maria (Interim)		27/12/2016

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	28/12/2016	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 28/12/2016

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 52 : Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
- 52.6 : Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO

Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni Capo II Obblighi, disposizioni, strumenti, metodologie per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

Art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

Art. 4 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

Art. 5 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

Art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

Art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Art. 8 - Metodologie di stima

Art. 9 - Fonti di finanziamento

Capo III

Criteri, modalità e obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi

Art. 10 - Criteri e modalità del monitoraggio

Art. 11 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

Art. 12 - Gestione flussi informativi Capo IV Sanzioni

Capo IV Sanzioni e Norma finale

Art. 13 - Sanzioni

Art. 14 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è rivolto a tutti i titolari di concessioni per derivazioni di acqua per uso irriguo e agli Enti responsabili sotto gli aspetti tecnici ed amministrativi del rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle fonti e/o delle reti irrigue. Esso, nel rispetto della normativa statale ed europea, fissa le disposizioni del regolamento 12 novembre 2012 n. 12 ed in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo approvate con Decreto del 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), ai fini dell'uso irriguo delle risorse, sia per l'irrigazione collettiva che per l'autoapprovvigionamento, definisce:

- a) gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;
 - b) gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni su:
 - 1) il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo, come da definizione SIGRIAN);
 - 2) le modalità di misurazione degli stessi in base a: -
 - 2.1. presenza di misuratori; -
 - 2.2. possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);
 - 3) le modalità di stima degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise, individuate dal documento tecnico del Tavolo permanente (articolo 3 del D.M. 31 luglio 2015 e articolo 8 del presente regolamento) *Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)* approvato in Conferenza Stato Regioni;
 - c) gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - d) gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.
2. Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria-Centro di Politiche e Bioeconomia).
3. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui di cui al comma 1, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, detta anche Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), per i propri associati e delle Regioni per tutti gli altri Enti irrigui e per l'auto-approvvigionamento.
4. L'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati sono obbligatorie per ogni utenza di derivazione di acque ad uso irriguo, anche se non soggetta all'obbligo di monitoraggio di cui al presente regolamento.
5. Il monitoraggio dei volumi ad uso irriguo, così come definito all'articolo 2, è obbligatorio nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 del Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali *Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*, di seguito indicato *Linee guida*, cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento sono definiti:
 - a) *bacino*: bacino o sub bacino idrografico, se non definito irriguo;
 - b) *distretto*: distretto idrografico, se non definito "irriguo";
 - c) *distretto irriguo*: suddivisione del Comprensorio irriguo, delimitante un'area alimentata da un proprio ripartitore;
 - d) *Ente gestore di concessioni per grandi derivazioni* (reti collettive gestite da Enti irrigui): Regione Campania Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (cod. 52.05.00);
 - e) *Ente gestore di concessioni per piccole derivazioni* (auto-provvigionamento): Città Metropolitana di Napoli e Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, per i territori di competenza;
 - f) *prelievi*: portate/volumi prelevati a fini irrigui da corpi idrici superficiali o sotterranei;
 - g) *utilizzi*: portate/volumi utilizzati a fini irrigui;
 - h) *fabbisogno irriguo*: apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenerla in condizioni ottimali di disponibilità idrica (evapotraspirazione in *condizioni standard*);
 - i) *utilizzatore finale*: insieme degli utenti in un singolo distretto irriguo per irrigazione collettiva ovvero singolo utente per l'auto-provvigionamento;
 - l) *restituzioni al reticolo idrografico superficiale* (di seguito, *restituzioni*): si intendono sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito.
 - m) *rilasci alla circolazione sotterranea* (di seguito, *rilasci*): si intendono i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo.
 - n) *monitoraggio o misurazione dei volumi ad uso irriguo*: rilevazione periodica e trasmissione al SIGRIAN dei volumi idrici a scopo irriguo, prelevati, utilizzati, restituiti o rilasciati.
 - o) *quantificazione*: monitoraggio come definito al punto precedente o stima dei volumi irrigui attraverso procedimenti di stima come meglio definito nel successivo art. 8.

CAPO II OBBLIGHI, DISPOSIZIONI, STRUMENTI, METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI

ART. 3 OBBLIGHI DI QUANTIFICAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI

1. Sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, entro il 31/12/2018, i prelievi e le restituzioni riguardanti i corpi idrici superficiali e sotterranei che approvvigionano gli schemi irrigui consortili di portata pari o superiore a 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo, ovvero i prelievi superiori al 10 per cento della portata naturale media annua del corso d'acqua oggetto del prelievo se provenienti da acque superficiali, e a 10 l/s medi continui nel periodo irriguo ovvero 100.000 mc, se provenienti da acque sotterranee.

2. È fatto obbligo, entro il 31/12/2020, di installazione di idonei dispositivi per la misurazione dei volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui; la misura del volume alla testa del distretto potrà anche essere ottenuta mediante l'aggregazione dei volumi misurati in corrispondenza di tutte le utenze comprese nel distretto medesimo.
3. Per l'auto-approvvigionamento entro il 31/12/2018 sono misurate le concessioni di portate superiori a 1 l/s; i dati relativi ai volumi prelevati, aggregati per comune, sono trasmessi dall'Ente gestore delle concessioni alla struttura regionale competente entro i tempi definiti al punto 1 lettera c). Il misuratore dei volumi derivati sarà omologato e munito di sigilli a cura dell'Ente Gestore. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, queste attività, quando ricadenti nell'ambito del comprensorio irriguo di competenza, possono essere delegate dall'Ente gestore delle concessioni al Consorzio di Bonifica, a seguito di specifici Accordi di Programma da stipulare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003;
4. È prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati di cui ai commi 1, 2 e 3, nei seguenti casi:
 - a) *in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato;*
 - b) *in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali.*
5. Costituiscono possibili cause per non fattibilità tecnica e/o economica:
 - a) utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico;
 - b) utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo.
6. Nelle more dell'installazione di misuratori di cui ai commi 1 e 2, e nei casi di esclusione di cui al comma 4, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 8.
7. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le restituzioni individuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) localizzazione a valle di impianti idroelettrici con restituzione in corpi idrici naturali e opera di presa ad uso promiscuo;
 - b) restituzioni in corpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo;
 - c) restituzioni funzionali ad esigenze ambientali;
 - d) reti irrigue interessate da significativi processi di infiltrazione nel caso di restituzioni diffuse.
8. In caso di restituzioni rilevanti che ricadono al di fuori dell'obbligo di misurazione di cui al comma 1 è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all'articolo 8.
9. Le soglie di cui ai punti precedenti sono successivamente adeguate con deliberazione della Giunta regionale agli esiti degli aggiornamenti degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o della normativa statale, di intesa fra l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e la Regione.

ART. 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A NUOVE CONCESSIONI PER PRELIEVI

1. È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6 nonché il monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente definita all'articolo 10.
2. È fatto divieto, inoltre, della nuova realizzazione di schemi irrigui o l'adeguamento di schemi irrigui esistenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura degli volumi utilizzati e il monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.
3. Per le nuove concessioni per auto-approvvigionamento si rimanda al Regolamento emanato dal

Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 12/11/2012.

4. Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, il disciplinare di concessione prevede:
 - a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
 - b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;
 - c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso;
 - d) la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN.
5. Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (quali ad esempio: nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni), finanziati da fondi pubblici negli atti amministrativi di stanziamento dei fondi, oltre all'obbligo di trasmissione al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui, devono essere indicate le modalità di presentazione dei progetti in formato idoneo per il trasferimento in SIGRIAN, conformemente a quanto stabilito nel *manuale trasmissione SIGRIAN dei dati infrastrutturali consultabile collegandosi al link: <http://sigrian.entecra.it/sigriammap/download/manuale.sigrian.pdf>*

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A PRELIEVI, RESTITUZIONI ED UTILIZZI ESISTENTI

1. I prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3 comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6, entro il 31 dicembre 2018, tenuto conto dei casi di esclusione previsti all'articolo 3, commi 4 e 5. Nelle more dell'installazione dei misuratori si ricorre alle metodologie di stima riportate all'articolo 8.
2. Gli schemi irrigui esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle prescrizioni relative all'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati di cui all'articolo 3, comma 2, entro il 31 dicembre 2020, tenuto conto dei casi di esclusione previsti all'articolo 3, commi 4 e 5. Nelle more dell'installazione dei misuratori si ricorre alle metodologie di stima riportate all'articolo 8.
3. Nelle more del termine di cui al comma 1, gli Enti gestori di concessioni provvedono a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente regolamento:
 - a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del richiedente;
 - b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito ad un eventuale censimento, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

ART. 6

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI, DEGLI UTILIZZI IRRIGUI E DEFINIZIONE DEI PRELIEVI STRATEGICI

1. Ai fini del presente Regolamento per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee Guida al capitolo 3.
2. Fatta salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.
3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso:

- a) I livello (misuratori di distretto idrografico o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
 - b) II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;
 - c) III livello (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
 - d) IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto o (consortile) o alla singola utenza (anche in autoapprovvigionamento).
4. Ai fini del presente regolamento, i primi due livelli d'uso di cui al comma 3 sono così definiti:
- a) *Misuratori I livello*: associati a prelievi uguali o superiori 1.000 l/s, od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
 - b) *Misuratori II livello*: associati a prelievi superiori alla soglia minima individuata all'art. 3 per l'applicazione dell'obbligo di installazione degli strumenti di misura finalizzati al monitoraggio.
5. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesto l'acquisizione in continuo e in tempo reale, individuati secondo i seguenti criteri:
- a) *tutti i misuratori I livello*;
 - b) *alcuni misuratori di II livello* in relazione a sottobacini nei quali sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità, tra cui necessariamente i seguenti:
 - 1) prelievi provenienti da acque sotterranee con una portata che superi i 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo, ovvero 1.000.000 di mc annui;
 - 2) prelievi provenienti da acque superficiali compresi tra il 1000 l/sec e 100 l/sec e che rappresentino un valore superiore al 10% della portata media naturale annua del corso d'acqua oggetto del prelievo;
 - 3) prelievi ad uso plurimo conformemente ai punti 1) e 2) indipendentemente dalla portata prelevata ad uso irriguo;
 - 4) le restituzioni a valle dei prelievi di cui ai punti 1), 2), 3), attesa la fattibilità tecnica;
 - 5) prelievi collocati immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e per le quali siano previste misure di divieto di captazione;
 - 6) prelievi che sottendono tratti fluviali disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile.
6. I punti di misura di prelievi e restituzioni strategici potranno costituire elemento di monitoraggio della qualità delle acque utilizzate ai fini irrigui, per la certificazione di qualità della filiera agroalimentare.
7. Per i prelievi strategici di cui al comma 5, gli Enti gestori delle concessioni definiscono gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare, a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato alla pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il titolare della concessione disponga già di un sistema di telecontrollo, l'Ente gestore, senza costi aggiuntivi a proprio carico, richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici.
8. La definizione e le soglie con cui sono stati individuati i misuratori di I e II livello potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dal costituito Osservatorio Permanente per la siccità e le crisi idriche stipulato tra l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e le Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria il 13 luglio 2016. Tale variazione sarà concordata tra Autorità di Distretto e Regione.

ART. 7

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA STRUMENTAZIONE

1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui all'articolo 3 sono obbligati a:
 - a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno biennale. L'Ente Gestore delle concessioni può disporre controlli al fine di verificare lo stato dei misuratori;
 - b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
 - c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Ente Gestore della concessione l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
 - d) sostituire le apparecchiature entro trenta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo, in caso di mancata sostituzione può essere prevista la sostituzione forzata con addebito ai soggetti titolari dei prelievi da parte dell'Ente Gestore della concessione. Per l'auto-provvigionamento si applica quanto previsto, in materia di sanzioni, all'articolo 38 del Regolamento n. 12 del 12 novembre 2012.

ART. 8

METODOLOGIE DI STIMA

1. Sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento se non è prevista la misurazione o nelle more dell'installazione di misuratori si adottano le *Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)* approvate dal Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015.
2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si procede come di seguito specificato:
 - a) i prelievi di cui all'articolo 3 comma 1 sono stimati ricorrendo a strumenti o metodi adatti alla tipologia di presa o di impianto in coordinamento con la Regione e autorità competente; in alternativa, per il calcolo del volume prelevato, gli enti irrigui, in coordinamento con la Regione e/o autorità competente, possono considerare i dati della concessione; il volume prelevato verrà calcolato con riferimento alla portata massima e al periodo di prelievo concessi a scopo irriguo, oppure al volume massimo concesso a scopo irriguo. Se disponibile, si può fare riferimento all'effettivo periodo di utilizzo anziché a quello massimo concesso.
 - b) La metodologia per la stima dei volumi utilizzati di cui all'articolo 3 propone di stimare gli utilizzi equiparandoli ai fabbisogni irrigui. La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) - "*Crop evapotranspiration -Guidelines for computing crop water requirements-Irrigation and drainage Paper 56*".
3. Per il calcolo dei fabbisogni irrigui di norma è utilizzato il seguente strumento:
 - a) sistemi di consiglio irriguo, opportunamente calibrati sulla metodologia FAO 56 basati su osservazioni satellitari e che tengano in considerazione l'efficienza dalla testa del distretto irriguo al campo;
 - b) altri modelli sviluppati dalle amministrazioni pubbliche per la pianificazione della risorsa idrica a fini irrigui e che prevedano la stima dei fabbisogni irrigui;
 - c) modello FAO Cropwat (http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html).
4. Per la stima delle restituzioni di cui all'articolo 3, comma 7, in assenza di misurazione diretta o di complessi modelli di simulazione risulta difficile stimare separatamente i volumi restituiti al reticolo superficiale e quelli rilasciati nel sottosuolo. Tuttavia, è consentita la stima con buona approssimazione dell'insieme delle due componenti (che chiameremo *Volume Residuo*), con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenza tra il volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie indicate nella nota tecnica relativa alla stima dei fabbisogni irrigui).

5. Per la stima dei volumi utilizzati in auto-provvigionamento di cui all'articolo 3 comma 3, è adottata la metodologia già individuata al comma 2 lettera b, che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. Nel caso di auto-provvigionamento, occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione. La stima è operata dalla Regione, che trasmetterà il dato delle superfici irrigate mediante auto-provvigionamento aggregato per comune, utilizzando come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a peculiarità territoriali che impediscano l'aggregazione dei dati come indicato, da definire in coordinamento con il CREA.

ART. 9

FONTE DI FINANZIAMENTO

1. Relativamente agli obblighi previsti dall'articolo 3, è consentito coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:
- a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale, considerato che l'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;
 - b) il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

CAPO III

CRITERI, MODALITÀ E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE MISURAZIONI. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

ART. 10

CRITERI E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO

1. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN da parte degli Enti irrigui/Autorità competenti, gli elementi da monitorare sono:
- a) fonti di approvvigionamento e portate per schemi irrigui degli Enti preposti (art.3 commi 1);
 - b) volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui (art.3 comma 2);
 - c) volumi prelevati per auto-provvigionamento (art.3 comma 3) per concessioni di portate superiori a 1 l/s;
 - d) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi nonché rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove possibile) (art.3 comma 7).
2. La struttura competente presso la Regione Campania per la raccolta dei dati di monitoraggio, di seguito definita *Struttura regionale competente* e la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Unità Operativa Dirigenziale Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali -consorzi di bonifica in agricoltura (cod. 52.06.06)
3. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente le informazioni previste dal SIGRIAN, secondo le istruzioni del manuale consultabile al link:

<http://sigrian.entecra.it/sigriamap/download/manuale.sigrian.pdf>

4. Con riferimento a quanto previsto al punto b) del comma 1 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente i dati sui volumi mensili utilizzati alla testa dei distretti irrigui.
5. Con riferimento a quanto previsto al punto c) del comma 1, per l'auto-provvigionamento, gli Enti gestori delle concessioni oppure i Consorzi di Bonifica se delegato (art. 5 della L.R. 4/03), trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente i volumi annui relativi ai prelievi aggregati su base comunale.
6. Con riferimento a quanto previsto al punto d) del comma 1, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'art.3 comma 1, entrando a regime entro il periodo previsto dai tempi di adeguamento di cui all'articolo 5.
7. Gli enti irrigui/Enti Gestori delle concessioni, entro 31 marzo 2018, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al presente articolo, secondo le istruzioni del manuale consultabile al link: <http://sigrian.entecra.it/sigriamap/download/manuale.sigrian.pdf>

ART. 11

TEMPI DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI AL SIGRIAN

1. Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee guida:
 - a) volumi prelevati e restituiti: per le grandi derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;
 - b) volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, testa del distretto o come somma dei volumi a livello comiziale/aziendale. Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);
 - c) in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno, atteso l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 5 punto 3.
2. Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui all'art. 6 comma 5, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente del dato mensile di prelievo, si rimanda all'Osservatorio per la gestione delle risorse idriche la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale, relativamente a formato dei dati, alla cadenza di trasmissione, alla eventuale piattaforma a cui inviarli.
3. Per l'irrigazione collettiva i dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dagli Enti irrigui, oltre a quanto previsto dalle concessioni di derivazione, alla struttura regionale competente.
4. Per l'autoapprovvigionamento in presenza di misuratori, la rilevazione e la trasmissione al SIGRIAN dei dati dei volumi idrici prelevati, da parte degli Enti/Autorità competenti avviene previa aggregazione dei dati per comune e corpo idrico, entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. In assenza di misuratori, oltre ai volumi stimati sulla base della metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8, sono trasmesse al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente il dato amministrativo relativo alle portate medie, minime e massime concesse aggregate per comune, per corpo idrico e per uso (irriguo e promiscuo irriguo). Gli eventuali aggiornamenti sono trasmessi una volta l'anno a fine anno.
6. Le utenze di derivazione di acque ad uso irriguo non soggette all'obbligo di quantificazione di cui al presente regolamento, provvedono alla misurazione dei volumi prelevati ed alla trasmissione del dato all'Ente Gestore della concessione con cadenza annuale.

ART. 12

GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI

1. Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'articolo 95, comma 3 del D.lgs. 152/2006:
 - a) i dati, relativi all'irrigazione collettiva di cui agli artt. 3 e 11, sono trasmessi dagli Enti irrigui, oltre a quanto previsto nella concessione, al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'art. 8. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.
 - b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui agli artt. 3 e 10 – punto c), aggregati per comune sono trasmessi dall'Ente Gestore delle concessioni oppure dal Consorzio di Bonifica se delegato (art. 5 della L.R. 4/03), alla struttura regionale competente e da questa trasmessi al SIGRIAN dopo la validazione tecnica che sarà effettuata dalla Regione Campania attraverso la struttura tecnica da individuarsi con successivo provvedimento.
2. Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, è considerato *dato finale* della banca dati SIGRIAN, quello che supera il processo di validazione tecnica. La validazione e la verifica dei dati può essere effettuata secondo le metodologie previste all'articolo 8.
3. Ai fini del punto b) del comma 1, la struttura regionale competente provvede ad individuare le banche dati disponibili che contengano informazioni circa i prelievi in auto-provvigionamento ed ad individuare le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN, in coordinamento con il CREA. Nei casi in cui non è presente una banca dati regionale, questa dovrà essere realizzata ex-novo secondo lo schema condiviso con il supporto del CREA.

CAPO IV SANZIONI E NORMA FINALE

ART.13 SANZIONI

1. È facoltà della Regione Campania e delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alla derivazione procedere a controlli e verifiche, anche a campione, sulle utenze ad uso irriguo per ogni finalità d'ufficio. In materia di sanzioni si applica quanto disposto dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dal D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal Regolamento emanato dal Presidente della Regione Campania 12 novembre 2012 n. 12.

ART.14 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

PROT. N. 197/CII

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale n.88 del 21/02/2017. Reg. Gen. n. 418 - Esame -

La Il Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con l'astensione delle forze di opposizione, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula lo scrivente.

Napoli, 20 aprile 2017

Francesco Picarone



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Legge regionale:

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo complessivo di euro 16.099,60

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 8.049.80 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alle deliberazioni n. 1 del 15/04/2016 e n. 2 del 20/07/2016 del Commissario ad Acta Bruno Melchiorre, delegato dal prefetto di Salerno con nota prot. n.85543/2015/Gab del 4/11/2015 per l’esecuzione della sentenza n.1461 del TAR Salerno-Sezione II depositata in data 31/07/2014, e il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 8.049,80 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alle deliberazioni n.1 del 15/04/2016 e n. 2 del 20/07/2016 del Commissario ad Acta Nicoletta Anastasio, delegato dal prefetto di Salerno con nota prot. n.85538/2015/Gab del 5/11/2015 per l’esecuzione della sentenza n.1460 del TAR Salerno –Sezione II depositata in data 31/07/2014, sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento dei debiti di cui all’articolo 1 si provvede con variazioni di bilancio effettuate dal Commissario ad Acta Bruno Melchiorre con deliberazioni n.1 del 15/04/2016 e n.2 del 20/07/2016 e dal Commissario ad Acta Nicoletta Anastasio con deliberazioni n.1 del 15/04/2016 e n.2 del 20/07/2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 gennaio 2016, n.2 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania), mediante prelievo, in termini di competenza e cassa della somma complessiva di euro 16.099,60 a valere sullo stanziamento della Missione 20 , Programma 1, Titolo 1, con incremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 2, Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2016.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Mod 20

-Francesco Picarone-



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

PROT. N.198/CII

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale n.87 del 21 febbraio 2017.
Reg. Gen. n.420 – Esame -

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con l'astensione delle forze di opposizione, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula lo scrivente.

Napoli, 20 aprile 2017

- Francesco Picarone -



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Legge regionale:

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo complessivo di euro 5.280,57

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 5.280,57 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell’allegato “A” nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione n. 1 del 20/10/2016 del Commissario ad Acta sig.ra Anna Ficuciello, delegata dal Prefetto di Napoli con decreto prefettizio n. 155298 del 13/09/2016 per l’esecuzione delle sentenze n.1630 del 10/10/2012 del Tribunale di Benevento e n.2622/2016 del 20/05/2016 del TAR Campania – IV Sezione 07/2014, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dal Commissario ad Acta con deliberazione n.1 del 20/10/2016 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale del 18 gennaio 2016 n. 2 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania), mediante prelievo, in termini di competenza e cassa della somma di euro 5.280,57 a valere sullo stanziamento della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1, del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 ed incremento in termini di competenza e cassa dello stanziamento della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 06 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche), Titolo 1.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

-Francesco Picarone-



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Aut. Sim
2/3/17
DOTT. DR. GALLA V. 20
J-S

Prot. n. 44/VIC.

Napoli, 1 marzo 2017

Al Presidente Consiglio Regionale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

S E D E

Oggetto: Parere D.G.R. n. 68 del 14.02.2017- ad iniziativa del Presidente della Giunta Regionale -
Reg.Gen.n.377/II-

“Adozione del Piano Triennale di investimento e promozione dello spettacolo ai sensi della
legge regionale 15 giugno 2007, n.6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione
dello spettacolo)”

Si comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta odierna, ha
espresso, a maggioranza dei Gruppi presenti (PD, UDC, FI, Misto (NCD), con l'astensione del
M5S, parere favorevole al provvedimento indicato in oggetto in ordine alla sua approvazione in
Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n.6/2007.

IL PRESIDENTE
- Tommaso Amabile -

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0003652/I Data: 03/03/2017 09:10

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



All. I

GG/AG

lettre

020315
16/6/17



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
12	5

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

14/02/2017

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 377/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Adozione del Piano Triennale di investimento e promozione dello Spettacolo (ai sensi della legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo).

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0002773/E Data: 16/02/2017 09:52

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che la Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, garantendo l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;
- b) che, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 2007, n.6 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo" il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi e individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività previste dalla legge regionale;
- c) che l'art. 7, comma 1 e 2, della legge regionale n. 6/2007 prevede che la Giunta regionale, predispone, sentita la Commissione Consiliare competente per materia, il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo e lo adotta trasmettendolo al Consiglio regionale per l'approvazione.
- d) che, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 555 del 18 ottobre 2016, ha formulato una proposta di "Piano Triennale di investimento e promozione dello Spettacolo (2016/2018)" e lo ha trasmesso alla la Commissione Consiliare competente per materia al fine di acquisirne il prescritto parere;

Rilevato che nella seduta del 23 novembre 2016 la Commissione consiliare permanente ha espresso il proprio parere favorevole all'unanimità dei presenti, con osservazioni ai punti a), b), c) della proposta di Piano Triennale di investimento e promozione dello Spettacolo (2016/2018);

Ravvisato che, dall'istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, emerge l'opportunità di recepire le osservazioni espresse dalla Commissione Consiliare Permanente, e adottare le conseguenti modifiche al Piano Triennale di investimento e promozione dello Spettacolo (2016/2018), al fine di consentire la successiva approvazione del Consiglio Regionale

Considerato, in particolare, che l'osservazione relativa al "Punto 9 – Interventi Speciali di cui all'art. 6, comma 5" non è accoglibile in quanto non rientrante nella sopravvenuta nuova disciplina dettata dalla legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 "Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva" che ha abrogato le disposizioni relative al settore cinematografico di cui alla legge regionale n.6/2007;

Visti

- a) la L.R. n. 6 del 15.06.2007 artt. 3, 6 e 7;
- b) la L.R. n. 3 del 20.01.2017;
- c) la D.G.R. n. 555 del 18.10.2016;
- d) la D.G.R. n. 59 del 07.02.2017

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. adottare l'allegato Piano Triennale di investimento e promozione dello Spettacolo (2016/2018), nella versione modificata in conformità alle osservazioni della Commissione Consiliare Permanente competente per materia sulla proposta formulata con deliberazione di Giunta regionale n. 555 del 18 ottobre 2016;
2. trasmettere al Consiglio regionale la presente deliberazione per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, L.R. n. 6/2007;
3. demandare, all'esito dell'approvazione del Piano da parte Consiglio regionale alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero ogni adempimento attuativo;
4. trasmettere il presente atto deliberativo alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero per i provvedimenti di diretta e conseguente competenza e al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	68	del	14/02/2017	DIR GEN / DIR STAFF (*)	UOD/STAFF DIR. GEN.
				DG 12	05

OGGETTO :

Adozione del Piano Triennale di investimento e promozione dello Spettacolo (ai sensi della legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo).

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>	_____	14/02/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Romano Rosanna</i>	_____	14/02/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	14/02/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 14/02/2017

AI SEGUENTI UFFICI:
40.1 : Gabinetto del Presidente
40.2 : Ufficio Legislativo
54.12 : Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO E PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO 2016 - 2018

La Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l. r. 15/06/2007 n. 6, in armonia con le finalità generali della legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. **La tabella seguente riporta le quote percentuali da assegnare alle finalità ed attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della citata legge, nel triennio di riferimento.**

Finalità e attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della l. r. 15/06/2007 n. 6.		% Anno 2016	% Anno 2017	% Anno 2018
1	a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;	28	29	29
2	b) residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s);	16	16	16
3	c) esercizio cinematografico, in particolare: promozione dell'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea;	1	0	0
4	d) progetti speciali;	14	15	15
5	e) restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;	16	19	19
6	f) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;	2	2	2
7	g) attività di alto perfezionamento professionale di danza;	3	3	3
8	h) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale;	5	5	5
9	Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5.	15	11	11
Totale		100	100	100

Priorità, obiettivi e modalità di attuazione

1. *a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore.*

L'obiettivo principale è promuovere e consentire lo sviluppo delle associazioni e di tutti quegli organismi impegnati nelle seguenti attività:

- a) produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;**
- b) esercizio e gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;**
- c) spettacolo viaggiante;**
- d) esercizio cinematografico e promozione cinematografica (solo per l'anno 2016)**

che per dimensioni e capacità organizzativa non possiedono i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge.

In particolare il programma incentiva le realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse.

Per comprovata storicità si intende almeno 10 anni di attività nel territorio regionale.

La qualificazione professionale si riferisce alla stabilità della direzione artistica e al versamento di contributi previdenziali per almeno 80 giornate lavorative.

Il valore d'innovazione sarà determinato rispetto ai seguenti parametri qualitativi:

- repertorio contemporaneo;
- utilizzo di lavoratori con età compresa fra i 18 ed i 35 anni;
- ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi;
- nuovo allestimenti;
- multidisciplinarietà dei linguaggi;
- seminari e laboratori.

I criteri che consentono il riparto dello stanziamento previsto ricalcano in parte quelli indicati nelle misure di attuazione per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge:

a1) Attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali

- contributi previdenziali	100%
- compensi agli scritturati e al personale dipendente	100%
- costi di allestimento	50%
- costi compagnie a cachet ed a percentuale	100%
- costi di promozione e formazione del pubblico	50%
- costi struttura organizzativa	40%

a2) Attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli musicali

- contributi previdenziali	100%
- costi organismi musicali ospitati a cachet e a percentuale e personale dipendente	100%
- costi di promozione e pubblicità	50%
- compensi agli scritturati	100%
- costi di allestimento e produzione	50%
- costi di promozione e pubblicità	50%
- costi di formazione del pubblico	50%

a3) Attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli di danza

- contributi previdenziali	100%
- compensi agli scritturati e personale dipendente	75%
- costi compagnie a cachet ed a percentuale	100%
- costi di promozione	50%
- costi struttura organizzativa	40%
- costi di documentazione	50%

a4) Esercizio e gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo

- contributi previdenziali	100%
- costi di gestione	50%
- costi compagnie a cachet ed a percentuale	50%

per i teatri ubicati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale i costi di gestione ed i costi di cachet saranno considerati al 100%.

a5) Spettacolo viaggiante

- per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera E) non sono previsti requisiti quantitativi minimi d'accesso.

a6) Attività degli esercizi cinematografici. (solo per l'anno 2016)

numero di giornate di programmazione per schermo e per film d'essai moltiplicato per il contributo unitario (ammontare delle risorse disponibili diviso la somma di tutte le giornate di programmazione).

a7) Attività di promozione cinematografica (solo per l'anno 2016)

- Proiezioni	50%
- Dibattiti	20%
- Conferenze	20%
- Corsi	20%
- Pubblicazioni	30%

L'entità dei contributi non può eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del preventivo del soggetto beneficiario.

2. b) residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s).

Le residenze multidisciplinari rispondono al seguente modello: affidamento pluriennale di uno spazio idoneo a rappresentazioni di spettacolo con il pubblico, attraverso stipula di una convenzione – di durata minima di 5 anni - con uno o più Comuni ed un soggetto privato con personalità giuridica e dotato di autonoma e comprovata struttura organizzativa in grado di sostenere l'impegno gestionale dello spazio.

Il soggetto affidatario deve produrre un progetto di attività che preveda:

- produzione di almeno uno spettacolo all'anno anche multidisciplinare;
- una o più rassegne che abbiano la caratteristica della multidisciplinarietà degli spettacoli ospitati e dei linguaggi scenici utilizzati: teatro, musica e danza;
- la formazione di artisti e mestieri (tecnici, organizzatori, amministratori) dello spettacolo in tutte le sue forme;
- la formazione, la promozione e la sensibilizzazione del pubblico con particolare riferimento al territorio dove è ubicata la residenza, attraverso incontri, stages, seminari e convegni;
- la promozione e pubblicizzazione delle proprie attività anche in rete con altri soggetti simili.

Nell'ambito della valutazione quantitativa vanno considerati i seguenti costi:

- numero delle giornate lavorative e il relativo ammontare degli oneri sociali	100%
- cachet compagnie ospitate	60%

- costi di manutenzione ordinaria 50%

Nell'ambito della valutazione qualitativa si terrà conto dei seguenti elementi:

- radicamento dell'attività sul territorio con particolare riferimento a quella rivolta alle fasce sociali più deboli, ai bambini, agli anziani;
- contenimento dei costi di partecipazione (biglietti spettacoli, rette per le attività di formazione, stages);
- protocolli d'intesa e convenzioni con istituti formativi pubblici e privati (scuole, università, centri di formazione);
- direzione artistica del progetto;
- utilizzo di giovani lavoratori tra i 18 e 35 anni regolamentati da contratti in regola con le disposizioni di legge in materia.

Per le anticipazioni e i consuntivi valgono gli stessi criteri adottati per i soggetti di cui all'articoli 8 e 12 della legge n.6 del 15/06/2007.

L'entità dei contributi non può eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del preventivo del soggetto beneficiario.

Premialità.

Per le finalità e le attività di cui ai punti 1 e 2 della tabella di pag. 1, sono previste le seguenti premialità:

- un incremento fino ad un massimo del 30% della valutazione dei costi previdenziali, in proporzione al numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato rapportato al numero totale dei contratti di lavoro;
- un incremento fino ad un massimo del 30% dei compensi agli scritturati e al personale dipendente, in proporzione al numero di contratti di lavoro stipulati con giovani tra i 18 e i 35 anni rapportato al numero totale dei contratti di lavoro.

Declaratoria dei costi finanziabili per le attività definite nei due punti precedenti.

- **per contributi previdenziali si intendono:** contributi Enpals, Inps ed Inail a carico del soggetto beneficiario;
- **per costi compagnie a cachet e a percentuale si intendono:** esclusivamente quelli corrisposti a soggetti terzi;
- **per costi gestione si intendono:** retribuzioni del personale dipendente al netto degli oneri sociali; direttore artistico; utenze; fitto; vigilanza VV.FF;
- **per compensi agli scritturati e al personale dipendente si intendono:** le somme corrisposte a fronte di prestazioni artistiche (es: direttore artistico, ballerino, coreografo, attore, mimo, musicista, cantanti, disegnatore luci, regista, sceneggiatore, scenografi, costumisti e tecnici) e le retribuzioni del personale dipendente al netto degli oneri sociali;
- **per costi di allestimento si intendono:** nolo strumenti e legggi; service luci e fonica; fitto sala o teatri per prove;
- **per costi di allestimento e produzione si intendono:** il nolo o la realizzazione di scene e costumi; il nolo o elaborazione di partiture musicali;
- **per costi di promozione si intendono:** i costi relativi all'attività mirata all'informazione; alla diffusione ed all'incremento della cultura della danza; realizzata attraverso convegni; seminari; mostre; con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie;
- **per costi della struttura organizzativa si intendono:** compensi al personale dipendente comprensivo degli oneri sociali, direttore artistico; utenze; fitto sede amministrativa;

- **per costi di promozione e formazione del pubblico** si intendono: ufficio stampa; siti internet dedicati; convegni e seminari; produzione di materiali editoriali ed informativo di promozione dell'attività nonché loro diffusione;
- **per costi di documentazione** si intendono: costi di conservazione; manutenzione e riproduzione di materiali editoriali; cartacei; informatici e video;
- **per costi di promozione e pubblicità** si intendono: ufficio stampa; siti internet dedicati; convegni e seminari; produzione di materiali editoriali e informativi di promozione dell'attività nonché loro diffusione.

3. c) esercizio cinematografico, in particolare: promozione dell'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea. (solo per l'anno 2016)

Le risorse sono destinate al sostegno delle iniziative di promozione, poste in essere da operatori del settore attraverso:

- a) politiche di prezzi agevolati;
- b) attività di valorizzazione del prodotto di qualità attraverso convegni, rassegne, forum, focus e incontri su e con attori registi e sceneggiatori, nonché pubblicazioni editoriali ed audiovisive, dirette al pubblico cinematografico con particolare riguardo per le iniziative rivolte al mondo della scuola.

4. d) Progetti speciali.

I progetti speciali sono riferibili ad iniziative di particolare rilievo, da attuarsi esclusivamente nell'anno di riferimento, con obiettivi specifici che abbiano come finalità la sperimentazione di forme originali di promozione, valorizzazione, produzione e divulgazione, nell'ambito della disciplina cui attengono.

Possono essere finanziati fino a dieci progetti speciali per ogni anno del triennio e non più di due per settore, se sono presentate proposte da tutti i settori.

Nell'assegnazione delle risorse si terrà conto dei seguenti criteri di costo:

- Compensi agli scritturati e al personale dipendente;
- Contributi previdenziali;
- Costi di allestimento e produzione.

così come definiti nella declaratoria al punto 2.

L'intervento finanziario della regione non potrà superare il 70% di tutti i costi di cui al preventivo economico e non potrà essere superiore al pareggio di bilancio.

Nell'ambito della valutazione qualitativa si terrà conto dei seguenti elementi prioritari:

- direzione artistica e organizzativa,
- coinvolgimento del mondo della scuola e dell'università, con particolare riguardo ai progetti realizzati in zone disagiate,
- utilizzo di nuove tecnologie sperimentali,
- rapporto consolidato con enti pubblici e privati e istituzioni culturali,
- qualificata attività di documentazione e diffusione, anche editoriale, dell'iniziativa.

Ad ogni soggetto richiedente non può essere finanziato più di un progetto nell'arco del triennio. Per le anticipazioni e i consuntivi valgono gli stessi criteri adottati per i soggetti di cui agli articoli 8 e 12 della legge n.6 del 15/06/2007.

5. *e) restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro.*

Nell'assegnazione delle risorse si terrà conto di quanto segue:

- a) Per le sale di pregio storico ed architettonico di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, e quelle appartenenti al patrimonio regionale, il contributo sarà concesso prioritariamente per interventi di restauro ed adeguamento funzionale e non potrà superare il 50% dei costi sostenuti. Ai fini della riparto delle risorse, per tali sale, ai costi sostenuti si applicherà un coefficiente di maggiorazione pari a 1,50.
- b) Per tutte le altre sale, il contributo sarà concesso prioritariamente per l'effettuazione di interventi di impianti tecnologici, impianti di condizionamento e sostituzione poltrone e arredi. Il contributo non potrà superare il 40% dei costi sostenuti;

La concessione dei contributi per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta nel triennio 2013 – 2015. I costi ammissibili riguardano: impianti, arredamenti e attrezzature.

Per le anticipazioni e i consuntivi valgono gli stessi criteri adottati per i soggetti di cui all'articoli 8 e 12 della legge n.6 del 15/06/2007.

6. *g) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano.*

Ha lo scopo di offrire opportunità di finanziamento a quei soggetti che, con esclusione dell'attività concertistica, realizzino progetti (editoria, corsi, concorsi, alta formazione) tesi alla valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano, che abbiano comprovati riscontri in ambito nazionale ed internazionale anche attraverso un qualificato partenariato sia nazionale che internazionale.

Ai fini della determinazione del contributo è stabilita una premialità del 20% delle risorse disponibili ai soggetti che realizzano progetti con riferimento al repertorio del '600 e '700 napoletano.

7. *h) attività di alto perfezionamento professionale di danza.*

I contributi sono assegnati a scuole di danza con un alto profilo professionale che esercitano la loro attività senza soluzione di continuità da almeno un ventennio, dotate di strutture adeguate alle norme sulla sicurezza e con specifica destinazione d'uso.

Nell'assegnazione delle risorse si terrà conto:

- dei costi direttamente connessi all'attività di alta formazione (costo docenti).

8. *i) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.*

Attività svolta, per passione, da non professionisti dello spettacolo.

Ai fini della determinazione del contributo si prenderanno in considerazione:

- a) spese di promozione e pubblicità;
- b) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi per i servizi connessi;
- c) messinscena di lavori di autori contemporanei viventi;
- d) costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'autore;
- e) affiliazione da parte del soggetto richiedente a organismi rappresentativi nazionali e regionali.

L'entità del contributo non può eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del preventivo del soggetto beneficiario.

9. *Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5.*

Gli interventi speciali sono riferibili ad iniziative di particolare rilievo, da attuarsi esclusivamente nell'anno di riferimento e non ripetibili nel triennio.

Gli interventi possono essere definiti con:

- **soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, anche mediante convenzioni preferibilmente pluriennali, per iniziative di particolare rilievo nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, l.r. n. 6/2007, finalizzati alla fruizione e alle agevolazioni da parte di un pubblico giovane, anziano e meno abbiente, ovvero iniziative di particolare rilievo nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, L.R. n. 6/2007, finalizzati ad uno scopo specificamente sociale;**
- **Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e che pongano in essere iniziative dirette alla promozione, allo sviluppo e all'assistenza delle attività rappresentate, nonché iniziative volte alla formazione professionale dei propri associati, ovvero iniziative di particolare rilievo nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, L.R. n. 6/2007, finalizzati ad uno scopo specificamente sociale.**

I contributi finanziari di cui alla presente programmazione triennale, sono disposti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Deliberazione N. 739

Assessore

Presidente Vincenzo De Luca



Dipartim. Direzione G.

53

8

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 20/12/2016

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 349/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Art. 5 legge regionale n. 8/1994: approvazione delle ripерimetrazioni in variante al vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorita' di Bacino regionale Campania Centrale.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0000256/E Data: 09/01/2017 11:58

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a) la legge regionale n. 8/94 ha disciplinato la specifica materia della "Difesa del Suolo" con l'istituzione delle Autorità di Bacino regionali;
- b) la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – "legge finanziaria" – all'articolo 52, comma 3, lettera e) ha disposto l'incorporazione dell'Autorità di bacino regionale della Campania Nord-Occidentale nell'Autorità di bacino regionale del Sarno, denominata "Autorità di bacino regionale della Campania Centrale";
- c) il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Campania Centrale, ha adottato le seguenti ripermetrazioni all'esito delle singole Conferenze Programmatiche, visto il parere del Comitato Tecnico, che costituiscono variante al P.S.A.I. vigente dell'Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale, attestato del Consiglio Regionale n. 437/2 del 19/02/2016:
 - delibera n. 27/2016: adozione di proposte di ripermetrazione di aree a pericolosità e rischio idraulico di porzioni dei territori comunali di: **Bracigliano, Casamarciano, Cercola, Monte di Procida, Napoli, Solofra, Somma Vesuviana e Torre del Greco**;
 - delibera n. 43/2016: adozione della ripermetrazione di aree a pericolosità e rischio da frana nell'ambito di porzione del territorio del comune di **Nocera Inferiore**;
 - delibera n. 76/2016: adozione di ripermetrazioni di aree a pericolosità e rischio da frana nell'ambito di varie porzioni del territorio del **Comune di Napoli**;
 - delibera n. 77/2016: adozione di proposte di ripermetrazione di aree a pericolosità e rischio idraulico di porzioni del territorio del **Comune di Scafati**;
 - delibera n. 78/2016 adozione di ripermetrazione di aree a pericolosità da frana nell'ambito del territorio comunale di **Vico Equense** per effetto di opere di mitigazione del rischio;
 - delibera n. 79/2016 adozione di ripermetrazione di aree a pericolosità da frana nell'ambito del territorio comunale di **Nocera Superiore**;
 - delibera n. 80/2016 adozione di proposte di ripermetrazione di aree a pericolosità e rischio idraulico di porzioni del territorio del Comune di **Roccapiemonte**.

Considerato che

- a) con delibera di Giunta regionale della Campania n. 663 del 19 maggio 2006, concernente: "Fase transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di Bacino", è stata garantita, in attesa della emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 63, co. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino presenti sul territorio regionale;
- b) la delibera di Giunta Regionale n. 81 del 9/3/2016 ha confermato i Comitati Tecnici ed i Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino;
- c) nelle more dell'approvazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Mare di cui all'art. 51 della legge n. 221/2015, con circolare n. 2016.0199189 del 21/03/2016 la Direzione Generale per la Salvaguardia e Tutela del Territorio ha ritenuto che le Autorità di Bacino debbano continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite.

Dato atto che:

- a) il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale ha trasmesso alla competente U.O.D. 53-08-03, per gli adempimenti previsti dalla L.R. 8/94, con nota n.1673 del 14/06/2016 la delibera di Comitato Istituzionale n. 27/2016 con i relativi allegati su supporto digitale, con nota n. 2399 del 06/09/2016 ha trasmesso la delibera di Comitato Istituzionale n. 43/2016 con i relativi allegati su supporto digitale ed infine con nota n. 3400 del 06/12/2016 ha trasmesso le delibere n. 76, 77, 78, 79 e 80 del 29/11/2016 con i relativi allegati su supporto digitale;
- b) sono depositati presso l'Autorità di Bacino gli atti ed elaborati relativi a tutte le ripermetrazioni di cui al presente provvedimento;
- c) che le suddette ripermetrazioni costituiscono variante al PSAI vigente approvato dal Consiglio regionale con attestato n. 437/2 del 19/02/2016

• **Ritenuto** che le ripermetrazioni di cui alle suddette Delibere di Comitato Istituzionale siano meritevoli di approvazione e, pertanto, in applicazione dell'art. 5 della L.R. n. 8/94, possano essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Regionale;

Visti:

- a) gli art. 66,67 e 68 del D. Lgs. 152/06;
- b) l'art. 5 della L.R. 7 febbraio 1994, n. 8 integrato con l'art. 41, co. 23 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008;
- c) l'art. 1 della legge n. 13 del 27 febbraio 2009;
- d) l'art. 52, comma 3, lett. e) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – “legge finanziaria”;
- e) l'art. 51 della legge 221/2015;
- f) il vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale giusto attestato del Consiglio regionale n. 437/2 del 19/02/2016;
- g) le delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Campania Centrale n. 27/2016, 43/2016, 76/2016, 77/2016, 78/2016, 79/2016 e 80/2016

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritti:

1. di approvare, secondo quanto previsto all'art. 5 della L.R. n. 8/94, in variante al vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale approvato dal Consiglio Regionale con attestato n. 437/2 del 19/02/2016, le seguenti proposte di ripermetrazione:
 - delibera n. 27/2016: adozione di proposte di ripermetrazione di aree a pericolosità e rischio idraulico di porzioni dei territori comunali di: **Bracigliano, Casamarciano, Cercola, Monte di Procida, Napoli, Solofra, Somma Vesuviana e Torre del Greco**;
 - delibera n. 43/2016: adozione della ripermetrazione di aree a pericolosità e rischio da frana nell'ambito di porzione del territorio del comune di **Nocera Inferiore**;
 - delibera n. 76/2016: adozione di ripermetrazioni di aree a pericolosità e rischio da frana nell'ambito di varie porzioni del territorio del **Comune di Napoli**;
 - delibera n. 77/2016: adozione di proposte di ripermetrazione di aree a pericolosità e rischio idraulico di porzioni del territorio del **Comune di Scafati**;
 - delibera n. 78/2016 adozione di ripermetrazione di aree a pericolosità da frana nell'ambito del territorio comunale di **Vico Equense** per effetto di opere di mitigazione del rischio;
 - delibera n. 79/2016 adozione di ripermetrazione di aree a pericolosità da frana nell'ambito del territorio comunale di **Nocera Superiore**;
 - delibera n. 80/2016 adozione di proposte di ripermetrazione di aree a pericolosità e rischio idraulico di porzioni del territorio del Comune di **Roccapiemonte**.
2. di dare atto che le delibere, gli atti ed elaborati delle ripermetrazioni elencate al punto 1) formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono contenuti in n.3 dvd, firmati digitalmente dal Segretario dell'Autorità di Bacino, in quanto la dimensione dei singoli file supera quella accettata dalla procedura informatica;
3. di dare atto che gli elaborati del Piano sono allegati al presente provvedimento in duplice copia su supporto informatico e che sono consultabili in originale cartaceo presso l'Autorità di Bacino regionale Campania Centrale, nonché sul sito www.adbcampaniacentrale.it;
4. di incaricare la Segreteria di Giunta della trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 8/94;
5. di inviare la presente deliberazione al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali, al Direttore Generale per LL.PP. e Protezione Civile, al Direttore Generale per il Governo del Territorio, alla U.O.D. 53.08.03, al Direttore Generale per la Programmazione Economica e Turismo, al Direttore Generale per le Politiche Agricole, al Direttore Generale per l'Ambiente ed Ecosistema, all'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ed al BURC, per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	739	del	20/12/2016	DIPART.	53	DIR GEN / DIR. STAFF DIP.	8	UOD / STAFF DIR GEN	3
------------------	-----	-----	------------	---------	----	---------------------------	---	------------------------	---

OGGETTO :

Art. 5 legge regionale n. 8/1994: approvazione delle ripermetrazioni in variante al vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorita' di Bacino regionale Campania Centrale.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>	_____	<i>20/12/2016</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo</i>	_____	<i>12/12/2016</i>
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Avv. Carannante Giuseppe</i>	_____	<i>12/12/2016</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>20/12/2016</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <i>20/12/2016</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente**
- 51.1 : Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo**
- 52.5 : Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema**
- 52.6 : Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali**
- 53 : Dipartimento delle Politiche Territoriali**
- 53.8 : Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

ERRATA CORRIGE (ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento Giunta)

Al "Dato atto" non è stato indicato, per mero errore materiale, che i supporti informatici contenenti gli atti ed elaborati della Variante al Piano sono depositati, firmati digitalmente, anche presso la Segreteria di Giunta.

1. The first part of the paper discusses the importance of understanding the local context in order to effectively address the needs of the community. It emphasizes the role of community-based organizations in providing support and resources to vulnerable populations.

2. The second part of the paper focuses on the challenges faced by these organizations, such as limited funding, lack of infrastructure, and the need for ongoing training and capacity building. It also highlights the importance of collaboration and partnerships with government agencies and other stakeholders.

3. The third part of the paper presents a series of case studies that illustrate successful interventions in various settings. These examples demonstrate the effectiveness of community-based approaches in addressing issues such as poverty, health, and education.

4. The final part of the paper offers conclusions and recommendations for future research and practice. It stresses the need for continued investment in community-based initiatives and the importance of monitoring and evaluating their impact to ensure that they are meeting the needs of the community.



9/1/17
An. Sint.
H
14. GAR CIV. 2
S.S.

Data: Mer 04/01/2017 17:32
Da: Regione Campania - Segreteria di Giunta
A: Consiglio Regionale
<protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
Cc: Ufficio Legislativo <ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it>
Oggetto: Trasmissione DGR 739/2016
Allegato/i: DGR n° 739 del 20.12.2016.pdf.7z(dimensione 70 KB)

Per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 8/94, Le trasmetto, su incarico del Presidente della Giunta, la delibera di Giunta di seguito indicata:

n° 739 del 20/12 /2016 : " *Art. 5 legge regionale n. 8/1994: approvazione delle ripermetrazioni in variante al vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorita' di Bacino regionale Campania Centrale.* "

Gli allegati alla delibera 739/2016 verranno inviati su supporto informatico a causa delle eccessive dimensioni degli stessi.

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 372/11




Giunta Regionale della Campania

Segreteria di Giunta

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000256/E Data: 09/01/2017 11:58
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:







CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Av. S. n. i.
19/1/17
14
SILVIA NV 117
S.S.

Prot. n. 10/GR del 17/01/2017

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GIUR. 160/1/X LEB-RA

Al Presidente del Consiglio
della Regione Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000933/I Data: 19/01/2017 09:55
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



SEDE

Mozione

Oggetto: Riapertura Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Cav. Apicella" di Pollena Trocchia.

I sottoscritti Consiglieri regionali, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Maria Muscarà e Gennaro Saiello, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presentano la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) La stampa degli ultimi giorni ha riportato notizie in merito alle gravi condizioni del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola e dei conseguenti gravi disagi subiti dai pazienti che, a causa della carenza di posti letto e di barelle, sono stati adagiati su materassi poggiati al pavimento ed ivi assistiti;
- b) Si è trattato di una situazione "eccezionale" provocata dall'iper-afflusso di utenti, tanto che sono giunte al pronto soccorso nolano 265 persone, a fronte delle 150 circa di media, anche a causa del freddo che ha gelato le strade e che ha costretto molte persone di altre province a dirigersi a Nola;

Considerato che:

- a) I dati epidemiologici disponibili in rete nel periodo antecedente al Natale (Influnet) rendevano prevedibile un abnorme numero di accessi al P.S. a causa dell'epidemia influenzale. Gli stessi dati evidenziavano, già ad inizio di dicembre, che l'influenza avrebbe avuto incidenza doppia, se non addirittura tripla, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente;
- b) L'emergenza è tutt'altro che risolta: l'attuale incidenza di influenza in Campania è pari a 10 casi per 100 abitanti, superiore del 188% rispetto alla stagione passata. Influnet prevede un trend in ascesa, con il raggiungimento del picco massimo di incidenza nei prossimi 2 mesi;

16

18/01/17
S. L. G. P. L. L. L.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Considerato, altresì, che:

- a) Alle criticità riportate dagli organi di stampa si aggiungono quelle apprese dagli operatori del settore che, definendo il presidio "ospedale di frontiera", fanno rilevare la assoluta carenza di personale e di operatori sociosanitari, nonché il sottodimensionamento dei posti letto del tutto insufficienti a rispondere alla domanda di assistenza sanitaria del territorio;
- b) Quanto testé riportato palesa carenze e disfunzioni non solo e non tanto correlate a situazioni emergenziali e contingenti, quanto piuttosto di carattere strutturale;

Tenuto conto che:

- a) Il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola accoglie un'utenza molto ampia che comprende pazienti provenienti anche da zone limitrofe quali, l'Agro Sarnese, il Vesuviano, l'Avellinese, l'Acerrano, per un bacino di circa 600 mila abitanti;
- b) Per mole di prestazioni, infatti, il Pronto Soccorso del presidio di Nola è all'incirca pari a quello del Cardarelli, con, pressappoco, 75 mila prestazioni registrate nel 2015;
- c) L'Ospedale di Nola, consta di due Presidi, uno dei quali, collegato funzionalmente a quello di Nola, è il "Cav. Apicella" di Pollena Trocchia, perfettamente attrezzato e sede di Pronto soccorso fino al 2011, poi escluso dalla rete dell'emergenza dal nuovo vigente piano ospedaliero;
- d) L'Ospedale di Pollena è sede di PSAUT, con dotazione organica congrua a garantire il primo soccorso ed ha i requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente per le UO di Pronto Soccorso;
- e) L'Ospedale di Pollena è sede di Reparti di Medicina (20 pl) pneumologia (7 pl), chirurgia, oncologia, gastroenterologia con endoscopia, 3 sale operatorie, servizi di radiologia con TAC e laboratorio analisi;
- f) La chiusura del pronto soccorso di Pollena, disposta dal vigente piano ospedaliero, ha fatto ricadere il carico dell'intero territorio di competenza sull'Ospedale di Nola, causando notevoli difficoltà organizzative che ne hanno compromesso il regolare funzionamento;

Rilevato che:

- a) I recenti accadimenti intercorsi presso l'Ospedale di Nola suggeriscono di mettere in campo una strategia di emergenza che consenta ai cittadini di essere garantiti nell'inalienabile diritto alle cure, ed ai sanitari di poter lavorare in sicurezza;
- b) Accanto alle criticità di natura emergenziale, le carenze e le disfunzioni di carattere sistematico e strutturale evidenziate dagli operatori del settore impongono, altresì, la ricerca di soluzioni che consentano di decongestionare stabilmente il presidio ospedaliero nolano;

VB



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- c) Nello specifico, sarebbe auspicabile la riapertura del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pollena non soltanto in via temporanea per fronteggiare il picco influenzale, ma a carattere permanente;
- d) Sarebbe altresì opportuno consentire al 118, dopo valutazioni di appropriatezza tramite TRIAGE, di trasportare gli ammalati all'ospedale di Pollena, (per esempio le emergenze respiratorie) decongestionando il PS dell'Ospedale di Nola, riservandolo agli accessi per le specialità di cui è dotato (emergenze cardiologiche, ortopediche);

Ritenuto che:

- a) Sia necessario adottare misure atte non soltanto a fronteggiare le situazioni emergenziali connesse al picco influenzale stagionale, ma anche a risolvere i problemi strutturali di sovraffollamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola;

**Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto
chiedono che il Consiglio regionale**

impegni la Giunta regionale

ad assumere ogni utile iniziativa volta a:

1. Riaprire immediatamente il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pollena per fronteggiare il picco influenzale, avviando, contestualmente, le procedure e gli interventi atti a disporre la sua attivazione in via definitiva, al fine di decongestionare stabilmente le attività dell'Ospedale di Nola;
2. Consentire al 118, dopo valutazioni di appropriatezza tramite TRIAGE, di trasportare gli ammalati all'Ospedale di Pollena, alleggerendo il PS dell'Ospedale di Nola, riservandolo agli accessi per le specialità di cui è dotato.

Ciarambino

Cirillo

Muscarà

Saiello



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

4/12/2016
SIG/RA NVL10
S.S.

Prot. n. 69
Del 06/12/2016

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 150/4/XLSE-PA

Al Presidente del Consiglio
della Regione

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0022057/1 Data: 07/12/2016 10:27
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Sede



Mozione

Oggetto: aggiornamento, per l'anno accademico 2017-2018, degli indicatori di situazione economica equivalente (Isee) e di situazione patrimoniale equivalente (Ispe).

Il sottoscritto Cons. regionale, Luigi Cirillo, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" dispone che sono definiti, con decreto ministeriale, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti e che il decreto è aggiornato con cadenza triennale;
- la medesima disposizione riconosce che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 18 maggio 2016, n. 12 "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario" ridefinisce il sistema di strutture e servizi e interventi in materia di diritto allo studio universitario attraverso l'adeguamento dell'assetto organizzativo delle aziende per il diritto allo studio universitario a criteri di efficienza ed economicità;

considerato che:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ha definito modalità specifiche di calcolo dell'indicatore per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, riconoscendo maggiore peso al patrimonio del nucleo familiare realizzato anche attraverso la rivalutazione

06/12/16
L. 166/SLA/14A



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- del valore dei cespiti immobiliari di proprietà (incluso quello relativo alla casa di abitazione) con il passaggio dal riferimento ai valori ICI a quelli IMU;
- b) in particolare, l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto d.P.C.M. alle prestazioni per il diritto allo studio universitario aveva determinato, per l'anno accademico 2015/2016, l'esclusione di alcuni studenti dalle prestazioni per il diritto allo studio universitario in ragione della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà, con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione;
- c) con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 marzo 2016, n. 174, i limiti massimi ISEE e ISPE sono stati dunque aggiornati per l'anno accademico 2016/2017, rispettivamente a euro 23.000,00 e 50.000,00;

rilevato che nonostante i valori-limite siano stati notevolmente innalzati a livello nazionale rispetto all'anno accademico precedente, la Giunta regionale, con deliberazione 2 agosto 2016, n. 443, ha approvato la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2016/2017, mantenendo inalterati i valori-soglia ISEE-ISPE per l'erogazione delle borse di studio rispetto all'anno 2015;

visto l'ordine del giorno approvato nella seduta consiliare del 30 ottobre 2015, con cui si impegnava la Giunta ad aggiornare "in tempi brevi i limiti di Isee e Ispe stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n. 375 del 7 agosto 2015 e successivo decreto dirigenziale n. 237 del 7 agosto 2015".

**Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e visto,
chiede che il Consiglio**

impegni la Giunta

ad aggiornare, per l'anno accademico 2017-2018, l'indicatore di situazione economica equivalente (Isee) e l'indicatore di situazione patrimoniale equivalente (Ispe), sulla base delle soglie definite dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 marzo 2016, n. 174, rispettivamente a euro 23.000,00 e 50.000,00.

Cirillo
Cirillo



Consiglio Regionale della Campania

Aut. SINT?
10/2/17
SILVIA NRILO
S.S.

Prot. n. 37/17/Ben.

Napoli li, 08/02/2017

Al Presidente
Consiglio Regionale Campania
On. Rosa D'Amelio

S E D E

Oggetto: Trasmissione mozione ai sensi dell'art. 121 del Regolamento Interno.

Ai sensi dell'art. 121 del Regolamento interno si trasmette, in allegato, la mozione avente ad oggetto **"Intervento straordinario per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia del pontile di Torregaveta - Località Bacoli (NA)"** ad iniziativa dei Consiglieri Flora Beneduce, Carmine Mocerino e Gianpiero Zinzi.

Dott.ssa Flora Beneduce

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0002326/1 Data: 10/02/2017 09:28

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



08/02/17
Legislative



Consiglio Regionale della Campania

UNITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 171/4/X.258M

Prot. n. 36/Ben.

Napoli, 8/02/2017

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
On. Rosa D'Amelio

MOZIONE

Oggetto: Intervento straordinario per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia del pontile di Torregaveta - Località Bacoli (NA).

I sottoscritti Flora Beneduce, Carmine Mocerino e Gianpiero Zinzi nella loro qualità di Consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento

Premesso:

- che il pontile di Torregaveta è stato costruito per conto della Cassa per il Mezzogiorno dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Napoli e che la struttura, dopo il collaudo, è stata data in consegna all'Amministrazione Provinciale di Napoli in data 11.03.1957;
- che con nota prot. n° 6300 del 03.03.2014 il Comune di Bacoli comunicava l'esecuzione, nell'anno 2000, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Napoli di un intervento di manutenzione (soletta di calpestio, bonifica delle parti ammalorate e pali di sostegno) rendendo successivamente il pontile fruibile al pubblico;
- che con nota prot. n° 52495 del 11.04.2014 la Provincia di Napoli, in qualità di ente gestore temporaneo, comunicava al Comune di Bacoli la necessità di restituire al legittimo proprietario, individuato nel Demanio Marittimo della Regione Campania, l'intera struttura del pontile e dichiarava la propria impossibilità ad interventi futuri, perchè non di propria competenza, avendone una gestione solo temporanea.

Considerato:

- che al fine di garantire la fruibilità della struttura che versa in una condizione di diffuso degrado e di pericolo per lo stato di abbandono e l'assenza di manutenzione (danni provocati dalle mareggiate, squarcio e lesioni sul calpestio, gradoni della banchina divelti, margini lesionati);
- che al fine di eliminare le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.



Consiglio Regionale della Campania

Rilevato:

- che il pontile di Torregaveta in località Bacoli (Na) rappresenta, per l'intera comunità bacolese e per il territorio campano, un punto turistico di elevata attrazione;
- che dopo un sopralluogo congiunto tra i rappresentanti di Comune, Regione e Ufficio Locale Marittimo di Baia e la verifica tecnica relativa allo stato dei luoghi, in data 30.11.2016, il Commissario Prefettizio, nella persona della dott.ssa Gabriella D'Urso, ha disposto ordinanza per l'interdizione del pontile dichiarato "degradato e pericoloso";
- che dal sopralluogo del 30.11.2016 emerge altresì che, se la gestione del Pontile venisse affidata alla competenza della Giunta Regionale della Campania, attraverso un protocollo d'intesa, potrebbe rientrare di diritto nel piano di manutenzione regionale già finanziato.

Tanto premesso, rilevato e considerato i sottoscritti

IMPEGNANO

la Giunta Regionale a mettere in atto un piano di interventi straordinario per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia del Pontile di Torregaveta, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, nonché a prevedere l'installazione di un impianto di illuminazione indispensabile per rendere fruibile la struttura anche nelle ore serali e notturne.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Forza Italia

AW. Sim.
10/4/17
13/2/2017
SILVA N. 110
d.j

Prot. n. 480 /SP del 09/02/2017

Al Presidente del Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: trasmissione mozione.

Con la presente si trasmette la mozione presentata ai sensi dell'art. 121 del Regolamento del Consiglio.

Il Consigliere
Armando Cesaro

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0002438/1 Data: 10/02/2017 15:28

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



10/02/17
11/6/17
Cesaro

**MOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 121
DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

SEDUTA DEL _____

Il Consiglio Regionale della Campania, in relazione all'attuazione delle norme sul contratto di apprendistato nella Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO

che, la profonda crisi occupazionale che attraversa il Paese si è riverberata con particolare aggressività sulla forza lavoro giovanile;

che in questi ultimi anni in Campania il tasso di disoccupazione giovanile si attesta intorno ad una media del 39% toccando, in alcune aree del paese punte anche del 68%;

che tale contesto di crisi ha spinto negli anni i Governi a formulare ed approvare diversi interventi legislativi (Job's Act) per favorire la crescita dell'occupazione senza tuttavia conseguire gli obiettivi prefissati;

ATTESO

che il nuovo contratto di apprendistato, introdotto con il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 viene rappresentato come modalità prevalente dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

che tra le necessità assolute della Pubblica Amministrazione rientra certamente il ricambio generazionale per conseguire l'ammodernamento dei servizi e dei profili professionali;

che il contratto di apprendistato è un valido strumento per conseguire le finalità della Pubblica Amministrazione

che la Pubblica Amministrazione ha subito negli anni un progressivo depauperamento, peraltro rilevato nell'ambito della ricerca Forum P. A. 2016 che segnala un decremento del costo dei dipendenti pubblici stimato intorno ai 7 miliardi di euro rispetto l'anno precedente;

che la stessa ricerca, relativamente a questo indicatore, sottolinea che dal 2009 al 2015 il costo degli stipendi del Pubblico Impiego è diminuito di ben 171 miliardi di euro (dovuti al blocco contratti e alla riduzione personale, mentre in Francia e nel Regno Unito la relativa spesa è cresciuta rispettivamente di circa 30 miliardi di euro e di ben 52 miliardi, testimonianza della particolare attenzione riservata da questi Paesi al ruolo e alla crescita dei servizi al cittadino;

che il rapporto tra il costo del personale del Pubblico Impiego e il Pil è sceso, dal 2007 al 2015, dello 0,3% e che, tuttavia, a fronte di questa tenuta non è corrisposta la riorganizzazione della macchina pubblica come avvenuto in altri Paesi Europei;

che i dipendenti pubblici in Italia sono solo il 14,7% sul totale degli occupati (Francia 21,9%, UK 17,7%);

che anche i termini di distribuzione dei dipendenti pubblici si registrano notevoli criticità, laddove si passa, ad esempio, dai 95 impiegati pubblici ogni 1.000 abitanti della Valle D'Aosta ai 41 della Lombardia e che il numero cala progressivamente soprattutto laddove era già basso (in Campania – 13% dal 2007 al 2014) mentre crescono dove erano già molto oltre la media (+ 10% in Trentino dove erano già oltre 76 per 1.000 abitanti);

che al comma 8 dell'articolo 7 (Disposizioni Finali) del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 si stabiliva: "La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

PRESO ATTO

che allo scadere dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 e a tutt'oggi nessun Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia è stato emanato;

che, successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la L. 92/2012, pur potendo contenerle, nulla ha previsto in proposito;

che analogamente tale carenza normativa si è registrata nell'ambito dell'approvazione delle diverse misure attuative del Job's Act;

che l'impossibilità di utilizzare il contratto di apprendistato condanna la P. A. alla carenza di qualsiasi raccordo tra mondo della formazione scolastica e universitaria e gestione delle risorse umane penalizzando gli Uffici anche in termini di ingresso di nuove competenze;

che tale carenza normativa potrebbe tuttavia essere colmata oltre che con la richiamata emanazione del previsto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche attraverso un intervento sul Testo Unico sul Pubblico Impiego attualmente all'attenzione del Governo Gentiloni;

IMPEGNA

il Presidente della Giunta Regionale ad attivarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Lavoro affinché vengano individuate in tempi brevi le migliori soluzioni normative possibili per la piena ed ampia attuazione del dettato legislativo in materia di Contratto di Apprendistato nella Pubblica Amministrazione.

Il Consigliere
Armando Cesaro





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot. n.14
Del 28/02/2017

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0003472/I Data: 01/03/2017 08:24
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Al Presidente del Consiglio
della Regione Campania

SEDE



Mozione

Oggetto: interventi per favorire l'applicazione del tempo pieno nelle scuole primarie della Regione Campania.

Il sottoscritto Cons. regionale, Gennaro Saiello, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) la previsione del tempo pieno nelle scuole primarie, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 (Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale), con l'articolazione dell'orario scolastico in 40 ore settimanali, costituisce un progetto educativo di forte valenza democratica, idoneo a riscattare sul piano sociale larghi strati di popolazione e a contrastare la dispersione scolastica, soprattutto in aree socialmente più depresse;
- b) le statistiche mostrano la maggiore diffusione del tempo pieno nelle scuole settentrionali rispetto a quelle meridionali: secondo i dati riportati da Save The Children per il 2015, al Nord il tempo pieno supera il 40% di classi, mentre in Campania l'11% (in Sicilia addirittura solo l'8,1%);
- c) l'estensione del tempo pieno nelle regioni meridionali, soprattutto mediante l'offerta di opportunità educative e di carattere extra-scolastico, avrebbe degli indubbi riflessi positivi sugli allievi, idoneo, nel lungo periodo, a ridurre altresì le discrepanze tra le regioni;
- d) i riflessi positivi dell'incentivo al tempo pieno nelle scuole si riscontrerebbero anche sotto il profilo occupazionale, in ragione della maggior richiesta di insegnanti;

considerato che:

- a) la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ha

28/02/17
Saiello

previsto un piano di mobilità straordinario per i docenti, con il trasferimento di migliaia di insegnanti;


- b) l'applicazione della legge ha generato una serie di prevedibili disagi per i docenti, in particolare per quelli delle regioni meridionali, maggiormente interessati dal piano di mobilità;
- c) alle criticità connesse all'applicazione della legge si sono aggiunte quelle derivanti dagli errori nella predisposizione da parte del Ministero delle graduatorie per i docenti della scuola materno-infantile, nell'attribuzione dei punteggi, riconducibili, in gran parte, all'algoritmo utilizzato, senza le doverose fasi di *testing* e *debugging* e nella mancata trasparenza delle procedure di mobilità.

Tutto ciò premesso e considerato,

chiede che il Consiglio regionale deliberi di impegnare la Giunta regionale

1. ad attivare tutte le iniziative utili, per quanto di competenza, anche attraverso opportune sollecitazioni al Governo e al Parlamento in Conferenza Stato-Regioni, al fine di valutare la possibilità di attivare il tempo pieno nelle scuole primarie della Regione, anche in ragione degli effetti positivi sotto il profilo occupazionale dei docenti.

Saiello





Consiglio Regionale
Gruppo Consiliare **Forza Italia**

AN. 5171
14/3/17
41
SIG/RA NVZZO

Prot. 508/SP del 13/03/2017

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 181/41 X LEE-RA

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0004362/I Data: 14/03/2017 09:41
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Al Presidente del Consiglio Regionale



OGGETTO: Mozione ai sensi dell'art. 121 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania "Attuazione della sentenza n 70/2015 della Corte costituzionale a favore dei titolari di pensione".

Il Consiglio Regionale

PREMESSO CHE

- l'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica (ai sensi dell'art. 34, c. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con le percentuali previste dall'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 € mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione.

Su un totale anno 2012 di **n.16.533.152 pensionati** (27,56% del totale popolazione residente in Italia, non è stato corrisposto l'adeguamento della rivalutazione sugli importi pensionistici a n.5.242.161 pensionati (8,7% popolaz. ITALIANA), in pratica un pensionato su tre, così suddivisi: **n.5.192.521 pensionati** (33,2% sul N. totale) da 3 volte a 14 volte il Trattam. minimo Inps, **n.49.640 pensionati** (0,3% sul N. totale) oltre 14 volte il Trattam. minimo Inps. *Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati - Anno.2012; (Allegato n.1).*

- La Corte Costituzionale, con Sentenza 30 aprile 2015, n. 70 ha dichiarato: *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;*

- per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquisito retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione, a valere sugli trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;

130317
81.64.10.10.2



- successivamente alla richiamata sentenza n. 70 del 2015, il Governo è intervenuto con il decreto legge 21 maggio 2015 n. 65 recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo, mediante l'articolo 1, comma 1, a una solo parziale e molto limitata restituzione degli arretrati e ad una ancora più irrisoria ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;
- che in concreto gli importi restituiti oscillano tra lo 0% e il 21% di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79% e al 100% per le pensioni superiori ai 2.810 € mensili lordi;
- in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 (**Allegato n.2**), hanno oscillato tra i 150 e gli 800 € (niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con la impropria e ingannevole descrizione "CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015", non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il D.L. n. 65/2015 convertito dalla Legge 109/2015;
- come espressamente dichiarato dall'INPS con la Circolare 25 giugno 2015, n. 125 "Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013". Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-bis e 25-ter della l. n. 214/2011, introdotti dal d.l. n. 65/2015);
- come rilevato dall'INPS, "L'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% e per il 2016 nella misura del 50% dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40%, al 20% o al 10%, rispettivamente del 2,7% per il 2012 e del 3% per il 2013);
- l'effetto "trascinamento" implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi; circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi;
- trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti "quesiti" o "acquisiti") il d.l. n. 65/2015 è illegittimo e comunque irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati sia per quanto riguarda la ricostituzione;

CONSIDERATO CHE

- come rileva la Corte Costituzionale al paragrafo 10 della sopra citata sentenza sono "stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività" ed è stato disatteso "il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.";
- il Governo con il decreto legge n. 65 del 2015 aggira il disposto della sentenza della Corte costituzionale e tenta di neutralizzarlo, incidendo retroattivamente su "diritti acquisiti", il diritto dai



titolari dei trattamenti pensionistici a vedersi riconosciuta integralmente la rivalutazione per gli anni 2012-2013, anche ai fini della determinazione degli assegni di pensioni successivi, secondo i meccanismi al tempo vigenti;

- il provvedimento del Governo, in un già serio momento di difficoltà dei cittadini e delle famiglie, arreca un grave e permanente pregiudizio a fasce della popolazione particolarmente deboli e "indifese", che non dispongono di strumenti di pressione o di reazione efficaci (ad esempio lo sciopero);

- la grave ingiustizia nei confronti di una così vasta platea di cittadini si è consumata nel silenzio delle istituzioni, dei mezzi di informazione e in larga misura anche dei sindacati;

- l'INPS ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale (Messaggio 12 giugno 2015, n. 4017 (**Allegato n.3**): *"Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato"*. Con detta comunicazione l'INPS di fatto si sostituisce pericolosamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti la legge 30 marzo 2001, n.152, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" all'articolo 15, comma 1, primo periodo, precisa che "Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". L'INPS, con il suo messaggio dunque si appropria del ruolo del Ministero in relazione alla verifica della validità delle operazioni ai fini del finanziamento pubblico, che come noto viene autorizzato dal medesimo Ministero solo a valle dell'attività di accertamento sul territorio svolta dai propri ispettori; nonostante ciò, i Patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute dall'INPS, non provvedendo a tutelare gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni; con grave pregiudizio per i principi fissati dalla citata legge n.152;

- sebbene il provvedimento di cui al decreto-legge n. 201 abbia lasciato indenni i 2 terzi dei beneficiari di trattamenti pensionistici, è ragionevole presumere che una fascia consistente di popolazione e di famiglie possa comunque essere messa in difficoltà dalla deindicizzazione totale delle pensioni di importo pari o superiore a 3 volte il minimo INPS;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 65, la Corte dei Conti dell'Abruzzo, seguendo la linea già tracciata dapprima dalla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna e e poi da quella delle Marche, e dai Tribunali di Palermo, Brescia e Milano, ha accolto, con ordinanza, il ricorso di cittadini contro l'INPS, e sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 65 in quanto appare confliggere con gli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 57 della Costituzione nonché con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione rispetto all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 1 del protocollo addizionale di detta convenzione ratificata e resa esecutiva con la legge n. 4 agosto 1955, n. 848;

- dal Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2016 si apprende che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi, la mozione n. 228 del 2 marzo 2016 e dagli Atti approvati del Consiglio Regione Veneto si apprende che il Consiglio regionale del Veneto con Delibera n. 108 del 18 maggio 2016 ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi, la mozione n. 133 del 27 aprile 2016. Entrambi i Consigli Regionali impegnano la rispettiva Giunta regionale ad esercitare ogni utile pressione sul Governo, affinché venga data piena e concreta applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015,



riguardante i pensionati italiani, con importo pensionistico mensile lordo superiore a 3 volte la pensione minima;

- il testo della mozione appare pienamente condivisibile in quanto **le sentenze della Corte Costituzionale devono trovare piena attuazione ai sensi dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione;**

TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO REGIONALE

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a intervenire nei confronti del Governo affinché sia approvato nel più breve tempo possibile un atto avente forza di legge che dia piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale, prevedendo a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, ai sensi e nella misura prevista dall'art. 34, l. n. 448/1998 e art. 69, l. n. 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall'art. 1, c. 483, l. n. 147/2013 per gli anni 2014-2016, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi: per il 2012 e 2013 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'art. 39, l. n. 288/2000; per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'art. 1, c. 483, l. n. 147/2013.

Il Presidente
Arrando Cesaro



Allegato n.1

N. di pensionati e importo lordo anno e mese del reddito pensionistico per classi di reddito mensile al 31-12-2012

(1) Le classi di reddito pensionistico sono determinate in base all'importo del trattamento minimo 2012 pari a 481,00 euro mensili (2) Non sono compresi gli assegni di cura erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano nè le pensioni erogate dagli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidenza della Repubblica, ecc.) -Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati al 31.12.2012

2012 da volte a volte il minimo	2012 Classi di reddito pensionistico mensile (escluso il rateo della tredicesima) (1)	2012 Numero pensionati (2)	2012 % pensionati per classe di reddito	2012 % pensionati su Popolaz ITALIANA (60milioni)	2012 Importo complessivo lordo annuo reddito pensionistico	2012 % Importo complessivo lordo annuo pensionistico	2012 Importo medio lordo anno	2012 Importo medio lordo mese 1/13
fino 3	Fino 1.443,00	11.290.991	68,3%	18,8%	114.635.325.207	42,38%	10.153	781
da 3 a 5	Da 1.443,01 a 2.405,00	3.813.942	23,1%	6,4%	90.724.593.070	33,54%	23.788	1.830
da 5 a 6	Da 2.405,01 a 2.886,00	627.569	3,8%	1,0%	21.324.288.480	7,88%	33.979	2.614
		4.441.511	26,86%	7,40%	112.048.881.550	41,43%	25.228	1.941
da 6 a 7	Da 2.886,01 a 3.367,00	298.701	1,8%	0,5%	12.021.625.588	4,44%	40.246	3.096
da 7 a 8	Da 3.367,01 a 3.848,00	155.565	0,9%	0,3%	7.261.022.377	2,68%	46.675	3.590
da 8 a 9	Da 3.848,01 a 4.329,00	90.864	0,5%	0,2%	4.812.565.274	1,78%	52.964	4.074
da 9 a 10	Da 4.329,01 a 4.810,00	67.380	0,4%	0,1%	3.993.300.055	1,48%	59.265	4.559
da 10 a 11	Da 4.810,01 a 5.291,00	51.841	0,3%	0,1%	3.398.385.048	1,26%	65.554	5.043
da 11 a 12	Da 5.291,01 a 5.772,00	39.899	0,2%	0,1%	2.864.222.864	1,06%	71.787	5.522
da 12 a 13	Da 5.772,01 a 6.253,00	26.953	0,2%	0,0%	2.100.222.820	0,78%	77.922	5.994
da 13 a 14	Da 6.253,01 a 6.734,00	19.807	0,1%	0,0%	1.669.388.290	0,62%	84.283	6.483
		751.010	4,54%	1,25%	38.120.732.316	14,09%	50.759	3.905
da 3 a 14	Da 1.443,01 a 6.734,00	5.192.521	31,4%	8,7%	150.169.613.866	55,52%	28.920	2.225
da 14 a 15	Da 6.734,01 a 7.215,00	13.331	0,1%	0,0%	1.205.795.840	0,45%	90.451	6.958
da 15 a 16	Da 7.215,01 a 7.696,00	9.090	0,1%	0,0%	879.004.555	0,32%	96.700	7.438
da 16 a 17	Da 7.696,01 a 8.177,00	6.184	0,0%	0,0%	636.817.785	0,24%	102.978	7.921
da 17 a 18	Da 8.177,01 a 8.658,00	4.450	0,0%	0,0%	486.373.292	0,18%	109.297	8.407
da 18 a 19	Da 8.658,01 a 9.139,00	3.265	0,0%	0,0%	377.274.886	0,14%	115.551	8.889
da 19 a 20	Da 9.139,01 a 9.620,00	2.489	0,0%	0,0%	303.058.882	0,11%	121.759	9.366
da 14 a 20	contr.solidarietà 6%	38.809	0,23%	0,06%	3.888.325.240	1,44%	100.191	7.707
da 20 a 21	Da 9.620,01 a 10.101,00	1.823	0,0%	0,0%	233.473.518	0,09%	128.071	9.852
da 21 a 22	Da 10.101,01 a 10.582,00	1.489	0,0%	0,0%	200.075.780	0,07%	134.369	10.336
da 22 a 23	Da 10.582,01 a 11.063,00	1.203	0,0%	0,0%	169.146.539	0,06%	140.604	10.816
da 23 a 24	Da 11.063,01 a 11.544,00	1.172	0,0%	0,0%	171.876.448	0,06%	146.652	11.281
da 24 a 25	Da 11.544,01 a 12.025,00	959	0,0%	0,0%	146.808.517	0,05%	153.085	11.776
da 25 a 26	Da 12.025,01 a 12.506,00	753	0,0%	0,0%	119.943.066	0,04%	159.287	12.253
da 26 a 27	Da 12.506,01 a 12.987,00	589	0,0%	0,0%	97.527.174	0,04%	165.581	12.737
da 27 a 28	Da 12.987,01 a 13.468,00	478	0,0%	0,0%	82.149.759	0,03%	171.861	13.220
da 28 a 29	Da 13.468,01 a 13.949,00	345	0,0%	0,0%	61.385.219	0,02%	177.928	13.687
da 29 a 30	Da 13.949,01 a 14.430,00	256	0,0%	0,0%	47.189.591	0,02%	184.334	14.180
da 20 a 30	contr.solidarietà 12%	9.067	0,05%	0,02%	1.329.575.611	0,49%	146.639	11.280
da 30 a 31	Da 14.430,01 a 14.911,00	204	0,0%	0,0%	38.910.091	0,01%	190.736	14.672
da 31 a 32	Da 14.911,01 a 15.392,00	206	0,0%	0,0%	40.546.430	0,01%	196.827	15.141
da 32 a 33	Da 15.392,01 a 15.873,00	177	0,0%	0,0%	35.914.691	0,01%	202.908	15.608
da 33 a 34	Da 15.873,01 a 16.354,00	130	0,0%	0,0%	27.232.964	0,01%	209.484	16.114
da 34 a 35	Da 16.354,01 a 16.835,00	89	0,0%	0,0%	19.193.788	0,01%	215.661	16.589
da 35 a 36	Da 16.835,01 a 17.316,00	91	0,0%	0,0%	20.163.998	0,01%	221.582	17.045
da 36 a 37	Da 17.316,01 a 17.797,00	66	0,0%	0,0%	15.058.290	0,01%	228.156	17.550
da 37 a 38	Da 17.797,01 a 18.278,00	76	0,0%	0,0%	17.829.540	0,01%	234.599	18.046
da 38 a 39	Da 18.278,01 a 18.759,00	50	0,0%	0,0%	12.044.241	0,00%	240.885	18.530
da 39 a 40	Da 18.759,01 a 19.240,00	52	0,0%	0,0%	12.835.260	0,00%	246.832	18.987
da 40 a 41	Da 19.240,01 a 19.721,00	41	0,0%	0,0%	10.379.070	0,00%	253.148	19.473
da 40 a 42	Da 19.721,01 a 20.202,00	42	0,0%	0,0%	10.888.857	0,00%	259.259	19.943
da 42 a 43	Da 20.202,01 a 20.683,00	48	0,0%	0,0%	12.757.549	0,00%	265.782	20.445
da 43 a 44	Da 20.683,01 a 21.164,00	39	0,0%	0,0%	10.600.524	0,00%	271.808	20.908
da 44 a 45	Da 21.164,01 a 21.645,00	32	0,0%	0,0%	8.896.399	0,00%	278.012	21.386
da 45 a 46	Da 21.645,01 a 22.126,00	30	0,0%	0,0%	8.539.268	0,00%	284.642	21.896
da 46 a 47	Da 22.126,01 a 22.607,00	29	0,0%	0,0%	8.439.824	0,00%	291.028	22.387
da 47 a 48	Da 22.607,01 a 23.088,00	21	0,0%	0,0%	6.229.960	0,00%	296.665	22.820
da 48 a 49	Da 23.088,01 a 23.569,00	34	0,0%	0,0%	10.288.371	0,00%	302.599	23.277
da 49 a 50	Da 23.569,01 a 24.050,00	16	0,0%	0,0%	4.951.988	0,00%	309.499	23.808
oltre 50	Oltre 24.050,00	291	0,0%	0,0%	114.942.323	0,04%	394.991	30.384
oltre 30	contr.solidarietà 18%	1.764	0,01%	0,00%	446.643.424	0,17%	253.199	19.477
oltre 14	Oltre 6.734,01	49.640	0,30%	0,08%	5.664.544.275	2,09%	114.112	8.778
Tot	2012	16.533.152	100%	27,56%	270.469.483.348	100%	16.359	1.258



Allegato n.2

**Cedolino Paga INPS mese agosto 2015 da 1.443 € a 2.886 € lordo mensile
n. 4.441.511 Pensionati pari al 7,40% Popolazione ITALIANA Residente**



**COMUNICAZIONE
MENSILE al PENSIONATO**

emessa il 06/12/2015 alle 19.15

COGNOME E NOME [REDACTED] [REDACTED] CODICE FISCALE [REDACTED]	PENSIONE IN PAGAMENTO nel mese di Agosto 2015 EURO [REDACTED]
Sede INPS di [REDACTED]	Categoria [REDACTED] Certificato N° [REDACTED]
Descrizione	Importo
PENSIONE LORDA	[REDACTED] +
CONTRIBUTO EX ONPI	[REDACTED] -
TRATTENUTE IRPEF	[REDACTED] -
CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015	[REDACTED] +
CONG. IRPEF ANNO PRECEDENTE	[REDACTED] -
TRAT.ADDIZ.REG.IRPEF ANNO 2014	[REDACTED] -
TRAT.ADDIZ.COM.IRPEF ANNO 2014	[REDACTED] -
ACC.ADDIZ.COM.IRPEF ANNO 2015	[REDACTED] -
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO	[REDACTED] +


**Cedolino Paga INPS mese agosto 2015 oltre 2.886 € lordo mensile
n. 800.650 Pensionati pari al 1,33% Popolazione ITALIANA Residente**

BonusPerequazione

Pagina 1 di 1

UTENTE: [REDACTED]

Roma venerdì 21 agosto 2015



HOME PEREQUAZIONI STATISTICHE USCITA

PEREQUAZIONI / DATI ELEMENTARI CONSIDERATI NEL CALCOLO

DATI ANAGRAFICI

[REDACTED]

CHIAVE DI PENSIONE

[REDACTED]

ESITO NEGATIVO

SUPERA 61M 2011 E 2012

TORNA ALLA RICERCA



Allegato n.3

Testo originale del Messaggio INPS ai Patronati

Rivalutazione delle pensioni. Le indicazioni Inps relative al pagamento degli arretrati secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale
(Inps, Messaggio 12.6.2015 n. 4017)

Mittente: 0022/D.C. Organizzazione

Protocollo: INPS.HERMES.12/06/2015.0004017

Data di ricezione: 12/06/2015 15.22.12

Come noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con messaggio Hermes n. 3135 del 7 maggio 2015, l'Istituto ha comunicato che eventuali richieste di ricostituzioni delle pensioni interessate all'applicazione di detta sentenza, sarebbero state definite solo a seguito dell'assunzione delle conseguenti iniziative legislative secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella citata sentenza, con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", è stato previsto che le somme arretrate dovute in applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

Ciò premesso, l'Istituto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto in oggetto, provvederà, con la citata mensilità, alla liquidazione d'ufficio delle somme spettanti ad ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento.

Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato.

Dette domande, inoltre, non potranno essere valorizzate con il riconoscimento di 0,25 punti previsti per gli interventi elencati nella tabella A, allegata al D.M. 20 febbraio 2013, in quanto, pur se avviate in modalità telematica, non risultano definite con esito positivo.

IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

Cristina Deidda

IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI

Antonello Crudo

IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

Giulio Blandamura

LaPrevidenza.it, 19/06/2015

(da www.laprevidenza.it)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' ISPETTIVA

Prot. n. 137 del 07/04/2017 REG. GEN. N. 189/21/X

Al Presidente del Consiglio
regionale

SEDE

Mozione

Oggetto: collaborazione con la Leonardo S.p.A. per le politiche dell'industria aeronautica in Campania

La sottoscritta Consigliera regionale, Valeria Ciarambino, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) con l'approvazione del documento di economia e finanza regionale - DEFR 2016, il Presidente della Regione Campania nel suo discorso programmatico si impegna a spendere energie sul settore aerospaziale affermando che: *"per il rilancio del settore industriale campano occorre anche fare affidamento e puntare sulle eccellenze produttive del nostro territorio, sostenendo le imprese che hanno dimostrato capacità di innovazione e si sono affermate anche durante il periodo di crisi economica. In tal senso sono di fondamentale importanza le realtà del comparto dell'aerospazio [...] Tali settori sono propulsori di ricerca avanzata e generano proficue interazioni con il sistema della ricerca pubblica"* lasciando, in tal modo, presagire un futuro più roseo per il comparto in Campania;
- b) al 1° gennaio 2016, Alenia si è trasformata nel Settore Aeronautico della nuova Finmeccanica-Leonardo, con le due Divisioni, Aerostrutture e Velivoli;
- c) in Campania, contestualmente alla nascita di Leonardo, non sembra arrestarsi il progressivo smantellamento del settore aeronautico e, in particolare:
 - c1) la chiusura dello stabilimento di Casoria;
 - c2) la cessione dello stabilimento di Capodichino con l'unico campo volo di Alenia presente nella regione Campania;
 - c3) la drastica riduzione del fatturato dei maggiori subfornitori della Leonardo con impatti sull'occupazione sempre più preoccupanti;
 - c4) la progressiva riduzione di commesse (il velivolo Airbus 380 riceve 1 o 2 ordini l'anno; ATR mantiene un portafoglio di circa 200 aerei con un

07/04/17
St. legislativo

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

significativo calo delle vendite e conseguenziale riduzione delle future consegne di fusoliere da parte dello stabilimento di Pomigliano d'Arco);

- d) in data 8 febbraio 2016, il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal gruppo consiliare "Movimento 5 stelle" avente ad oggetto "salvaguardia e valorizzazione del livello localizzativo e occupazionale del comparto aerospaziale in Campania", con la quale si impegnava la Giunta regionale a porre in essere qualsiasi attività di interlocuzione e confronto col Governo finalizzato all'apertura di un tavolo nazionale con Finmeccanica a partire dal nuovo piano industriale affinché fosse garantito il passaggio dalla riorganizzazione allo sviluppo del comparto in Campania e stilato un piano concreto per la valorizzazione e il rilancio dei siti di alta specializzazione in terra campana;

considerato che:

- a) attualmente, con riferimento alle attività aeronautiche in Campania, il settore aeronautico di Finmeccanica è articolato sui siti produttivi di Pomigliano d'Arco e Nola e le principali attività riguardano il velivolo di trasporto regionale ATR 42/72 e alcune lavorazioni per programmi Boeing e Airbus;
- b) l'ATR è un programma nato negli anni '80 ed è già stato oggetto di numerosi restyling e modifiche, gli ordini da parte delle compagnie aeree stanno calando rispetto agli anni precedenti e i concorrenti sul mercato internazionale stanno iniziando ad accreditarsi. Lo sviluppo del 'nuovo velivolo regionale', che Finmeccanica ha più volte ritenuto strategico per rafforzare il proprio ruolo nel settore, sembra subire grossi rallentamenti dopo i milioni spesi per investimenti e ricerca, considerato altresì che per il lancio di un nuovo velivolo occorrono circa cinque anni dalla fase concettuale alla produzione ed entrata in servizio;
- c) l'A380 presenta carichi in discesa, arrivando a prevedere meno di una consegna al mese per il 2018, ed è a rischio il futuro del programma;
- d) l'A321 è sviluppato come seconda fonte da Finmeccanica e non è in grado da solo di saturare il Sito di Nola: il nuovo contratto firmato con Airbus per l'A321 ACF è relativo alla produzione di una sezione che andrà a sostituire man mano quella in produzione attualmente e non rappresenta quindi un carico di lavoro aggiuntivo;

ritenuto che:

- a) a seguito della nascita della nuova One Company Finmeccanica-Leonardo, i siti del Meridione (Divisione Aerostrutture) sono stati relegati sostanzialmente al solo aspetto manifatturiero;

16



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- b) passate esternazioni dell'AD di Finmeccanica puntavano a un maggiore impegno nell'ingegneria rispetto all'aspetto manifatturiero, ipotizzando un decentramento della manifattura a basso valore aggiunto, senza mai chiarire né con quali lavorazioni sostituire le attività a basso valore aggiunto né in che tempi nei siti campani;
- c) i siti del Nord Italia (Divisione Velivoli) sono prevalentemente legati al settore militare, settore tutelato da accordi intergovernativi, mentre i siti del Meridione hanno una politica commerciale ingiustamente non supportata da parte dell'attuale Governo;
- d) alcune attività produttive di aerostutture sono state spostate dalla Campania (fusoliera del C27J) al Piemonte senza prevedere compensazioni e con risultati economici che non si sono poi dimostrati all'altezza delle aspettative ed invece attività tipicamente di aerostutture (le nacelle) permangono nei siti lombardi;
- e) i progetti di Finmeccanica mirati alla riduzione dei siti nel Meridione sono sempre stati rispettati (v. la chiusura del sito di Casoria con il "Piano 3 R - Rilancio, Ristrutturazione e Riorganizzazione"), andando addirittura oltre il previsto (la cessione del sito di Capodichino per il cd. Polo delle Manutenzioni che purtroppo non decolla ed andrebbe sostenuto da parte del Governo che lo ha fortemente voluto), mentre nel Nord Italia quanto già previsto (chiusura del sito di Torino-Corso Marche e Venezia Tessera) è stato sistematicamente corretto in corso d'opera fino all'attuale rilancio, chiara dimostrazione che quando la politica del territorio protegge le sue eccellenze queste possono essere salvaguardate senza grosse difficoltà.
- f) non c'è traccia dei circa 900 milioni previsti nel piano 3R del 2011 e destinati prevalentemente al lancio del nuovo velivolo regionale;
- g) le generiche rassicurazioni fornite in passato dall'AD di Finmeccanica al Presidente della Regione Campania circa il mantenimento dei livelli occupazionali nei siti campani appaiono di dubbio rilievo, in assenza di investimenti certi e proposte concrete per il rilancio del comparto regionale;

rilevato, in fine, che:

- a) dalle recenti affermazioni dell'Amministratore Delegato nel corso dell'audizione del 7 Marzo u.s. alla Commissione delle Attività Produttive della Camera dei Deputati emerge:
 - a1) la volontà di rilanciare la Leonardo dopo il triennio impegnato nelle sole attività di risanamento;
 - a2) la determinazione al lancio del nuovo turbo elica nell'arco dei prossimi due anni altrimenti **"si apre una discussione in quello che è il comparto soprattutto campano di difficile risoluzione..."**;
 - a3) l'esistenza di possibili piani da attuare per il lancio della nuova piattaforma;

✓



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

vista:

- a) la continua ed inesorabile discesa dei carichi di lavoro negli Stabilimenti Leonardo del Settore Aeronautico della regione Campania con significativi impatti sulle aziende subfornitrici prima e in un prossimo futuro anche sui siti di Pomigliano e Nola;
- b) la continua riduzione del numero di ordini di ATR;

**Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e rilevato,
chiede che il Consiglio regionale deliberi di impegnare
la Giunta regionale**

1. ad aprire urgentemente un tavolo con il Governo e con la Leonardo per redigere e supportare un piano operativo che consenta il lancio del nuovo Turbo Prop così da invertire il trend occupazionale della Campania nel settore dell'industria aeronautica, dapprima nel campo della progettazione e successivamente nel campo della produzioni, coinvolgendo il più possibile le eccellenze universitarie, i centri di ricerca e le pmi, garantendo una cabina di regia spiccatamente campano-centrica a questo nuovo progetto, evitando in questo modo spinte nordiste già chiaramente visibili nell'attuale organizzazione.


Ciarra Ambino



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Aw. 81.01
6/6/17

Novo 17

Prot. 073 del 05/04/2017

MOZIONE

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 188/4/X L.F.F. 07

OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA

PREMESSO CHE:

- gli ultimi dati sulle coperture vaccinali nazionali a 24 mesi, confermano un andamento decrescente in quasi tutte le Regioni sia delle vaccinazioni obbligatorie (anti-difterica, anti-polio, anti-tetanica, anti-epatite B), che alcune delle vaccinazioni raccomandate;
- tale trend negativo si registra anche in Campania, la cui copertura vaccinale a 24 mesi risulta essere sotto la media nazionale;
- si rende necessario preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto,
- appare indispensabile individuare interventi idonei a garantire la massima diffusione della copertura vaccinale, almeno nella popolazione in età pre-scolastica e scolastica;
- in tale direzione, sia a livello nazionale sia regionale, sono state avviate interventi speciali sul tema delle vaccinazioni prevedendo da una parte iniziative di comunicazione per contrastare i movimenti contrari alle vaccinazioni e la disinformazione scientifica, dall'altra un incremento dell'offerta vaccinale;
- in sede di conferenza Stato-Regioni, il ministro alla salute in data 27 gennaio 2017 ha annunciato un intervento legislativo nazionale che renda obbligatorie le vaccinazioni al fine dell'accesso ai percorsi scolastici nella scuola dell'infanzia;
- appare indifferibile prevedere come requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia della regione Campania, l'aver assolto da parte del minore tutte le vaccinazioni previste nel Piano di prevenzione vaccinale 2017-19;

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di prevedere come requisito d'accesso ai servizi sociali, educativi e ricreativi per la prima infanzia, pubblici e privati, l'aver assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente e nel Piano di prevenzione vaccinale;
- di sostenere, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, l'approvazione di una nuova legge nazionale che renda obbligatorie tutte le vaccinazioni previste nel Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 su tutto il territorio nazionale per l'accesso a nidi e scuole materne.

Francesco Emilio Borrelli

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0005932/I Data: 06/04/2017 10:38
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



150417
Shk p. 6/1/2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Al "PREMESSO CHE: • gli ultimi dati sulle coperture vaccinali nazionali a 24 mesi, confermano un andamento decrescente in quasi tutte le Regioni sia delle vaccinazioni obbligatorie (anti-difterica, anti polio, anti-tetanica, anti-epatite B), che alcune delle vaccinazioni raccomandate;" sopprimere da "sia delle vaccinazioni obbligatorie" fino a ",che".

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario perché relativamente alle vaccinazioni obbligatorie i dati su difterite, tetano, pertosse ed epatite b hanno coperture tra il 90-100% Fonte: http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

P. S. R



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Al "PREMESSO CHE: •tale trend negativo si registra anche in Campania, la cui copertura vaccinate a 24 mesi risulta essere sotto la media nazionale;" sopprimere da "tale trend" a "nazionale".

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario per l'eccessiva genericità della formulazione e l'assenza di dati a corredo.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

P.2

R



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Al "PREMESSO CHE • si rende necessario preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto," dopo la parola "contatto" aggiungere il periodo seguente "mediante misure opportune e interventi idonei a garantire la massima diffusione di una corretta ed esaustiva informazione che deve sempre precedere una scelta consapevole;"

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario per garantire una corretta ed esaustiva informazione quale premessa necessaria ad una scelta consapevole.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

P. 3

R



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Dopo il "PREMESSO CHE • si rende necessario preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto," aggiungere le premesse seguenti:

• l'articolo 32 della Costituzione italiana afferma che: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». La legge prevede il trattamento sanitario obbligatorio cioè le procedure sanitarie normate e con specifiche tutele di legge, che possono essere applicate in caso di motivata necessità e urgenza clinica, a tutela della sua salute e sicurezza e/o della salute pubblica;

• al momento non risultano segnalate, dalle competenti autorità, epidemie in atto in Italia e in Campania;

• l'esistenza di qualsivoglia conflitto di interesse tra le case farmaceutiche e chi è chiamato a decidere o ad esprimere pareri sull'immissione in commercio dei vaccini, l'assenza di informazioni e studi indipendenti dall'industria farmaceutica e la presenza e diffusione dei soli studi clinici e scientifici forniti dalle stesse case farmaceutiche che producono i vaccini condiziona l'opinione pubblica e il giudizio dei rappresentanti chiamati a prendere scelte che si riversano, in questo caso, sulla salute dei cittadini,"

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario in quanto il riferimento alla necessaria obiettività dell'industria del farmaco rispetto ai vaccini si evince anche dal documento dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato "Indagine conoscitiva relativa ai vaccini per uso umano".

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

P.4

R



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Al "PREMESSO CHE • appare indispensabile individuare interventi idonei a garantire la massima diffusione della copertura vaccinale, almeno nella popolazione in età pre-scolastica e scolastica;" sopprimere le parole da "appare indispensabile" a "scolastica".

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario in quanto se si tratta di scuola dell'obbligo risulta in contrasto con il diritto allo studio

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

P.5

R



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Al "PREMESSO CHE • in tale direzione, sia a livello nazionale sia regionale, sono state avviate interventi speciali sul tema delle vaccinazioni prevedendo da una parte iniziative di comunicazione per contrastare i movimenti contrari alle vaccinazioni e la disinformazione scientifica, dall'altra un incremento dell'offerta vaccinale;" dopo le parole "dell'offerta vaccinale" aggiungere le seguenti: "garantendo sempre la corretta informazione in ordine ai rischi e ai benefici derivanti dall'inoculazione dei vaccini";

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario per garantire una corretta ed esaustiva informazione quale premessa necessaria ad una scelta consapevole.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

P. 6

R



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Al "PREMESSO CHE • in sede di conferenza Stato-Regioni, il ministro alla salute in data 27 gennaio 2017 ha annunciato un intervento legislativo nazionale che renda obbligatorie le vaccinazioni al fine dell'accesso ai percorsi scolastici nella scuola dell'infanzia;" dopo le parole "dell'infanzia" aggiungere i seguenti periodi: ", senza la previsione di garantire la possibilità delle quattro vaccinazioni obbligatorie in formato singolo e tetravalente e senza aver previsto test di laboratorio e anamnesi approfondita del bambino da eseguire prima di ciascuna vaccinazione pediatrica per avere informazioni sulle condizioni metaboliche e immunitarie di ciascun soggetto. Parimenti non è stato ritenuto opportuno eseguire uno studio approfondito basato sulla verifica dell'immunizzazione;"

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario in quanto si introduce un obbligo senza prevedere percorsi sanitari adeguati e offerta vaccinale reale e adeguata.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

P. 7

RE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Dopo il "PREMESSO CHE • in sede di conferenza Stato-Regioni, il ministro alla salute in data 27 gennaio 2017 ha annunciato un intervento legislativo nazionale che renda obbligatorie le vaccinazioni al fine dell'accesso ai percorsi scolastici nella scuola dell'infanzia;" aggiungere la seguente premessa:

"• in sede di Conferenza Stato-regioni non è stato previsto che l'offerta vaccinale relativa ai vaccini ritenuti "obbligatori" (anti-difterica, anti polio, anti-tetanica, anti-epatite B) venga fornita nei formati tetravalente e singoli;"

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario in quanto in sede di Conferenza Stato-regioni non è stato previsto che l'offerta vaccinale relativa ai vaccini ritenuti "obbligatori" (anti-difterica, anti polio, anti-tetanica, anti-epatite B) venga fornita nei formati tetravalente e singoli.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

P. 8

re



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Al "PREMESSO CHE • appare indifferibile prevedere come requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia della regione Campania, l'avere assolto da parte del minore tutte le vaccinazioni previste nel Piano di prevenzione vaccinale 2017-19;" sopprimere le parole da "appare indifferibile" a "Piano di prevenzione vaccinale 2017-19".

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario in quanto il contenuto della premessa va in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, riguardando anche la scuola materna.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

P. G.

R.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

AI "IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – di prevedere come requisito d'accesso ai servizi sociali, educativi e ricreativi per la prima infanzia, pubblici e privati, l'avere assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente e nel Piano di prevenzione vaccinale;" sostituire le parole da "di prevedere" a "Piano di prevenzione vaccinale" con le seguenti: "- a prevedere che l'accesso ai servizi sociali educativi e ricreativi per la prima infanzia, pubblici e privati, non sia precluso ai bambini le cui famiglie abbiano consapevolmente scelto di non vaccinare i propri figli".

Relazione descrittiva

L'emendamento mira ad ottenere che l'accesso ai servizi sociali educativi e ricreativi per la prima infanzia, pubblici e privati, non sia precluso ai bambini le cui famiglie abbiano consapevolmente scelto di non vaccinare i propri figli.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

D.1

RE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE "OBBLIGO VACCINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA" (REG. GEN N. 188)

Al "IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – di sostenere, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, L'approvazione di una nuova legge nazionale che renda obbligatorie tutte le vaccinazioni previste nel Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 su tutto il territorio nazionale per l'accesso a nidi e scuole materne." sostituire le parole da "di sostenere" a "scuole materne" con le seguenti: "- a sostenere nel prossimo aggiornamento dei LEA, nell'ottica di assicurare una reale incidenza sulle leggi di mercato e abbassare i costi dei vaccini, la vendita non in associazione di vaccini così da assicurare anche la libera scelta ai trattamenti sanitari da parte degli assistiti ed introdurre efficaci norme sul conflitto d'interesse e sulla trasparenza".

Relazione descrittiva

L'emendamento mira ad assicurare la libera scelta ai trattamenti sanitari da parte degli assistiti e ad introdurre efficaci norme sul conflitto d'interesse e sulla trasparenza.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

D. 2

R